



PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO
2017-2018

**“LE PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE
E DI DISSESTO FINANZIARIO
DEGLI ENTI LOCALI, IL TESTO
UNICO DELLE SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
E IL BILANCIO CONSOLIDATO”**

A cura di
Giancarlo ASTEGIANO
Andrea ZIRUOLO



LE PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE E DI DISSESTO FINANZIARIO
DEGLI ENTI LOCALI, IL TESTO UNICO
DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
E IL BILANCIO CONSOLIDATO

EUTEKNEFORMAZIONE



EUTEKNE S.p.A.
Via San Pio V, 27 - 10125 Torino
telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04
e-mail formazione@eutekne.it
www.eutekneformazione.it

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 13 novembre 2017.

I presenti materiali sono a cura dei relatori del Percorso specialistico e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

INDICE

1	GLI ISTITUTI PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI (slide) A cura di Andrea Ziruolo	7
2	IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI (slide) A cura di Andrea Ziruolo	47
3	IL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DECRETO CORRETTIVO - IL RUOLO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA (slide) A cura di Andrea Ziruolo	117
4	LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI - LE RESPONSABILITÀ E IL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI A cura di Giancarlo Astegiano	187

GLI ISTITUTI PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI

A cura di Andrea Ziruolo

LA DEFICITARIETÀ STRUTTURALE



ART. 243 CONTROLLI PER GLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI, ENTI LOCALI DISSESTATI ED ALTRI ENTI

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
 1. il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
 2. il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
 3. il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.



ART. 243 CONTROLLI PER GLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI, ENTI LOCALI DISSESTATI ED ALTRI ENTI

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.



ART. 243 CONTROLLI PER GLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI, ENTI LOCALI DISSESTATI ED ALTRI ENTI

- 3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.



ART. 243 CONTROLLI PER GLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI, ENTI LOCALI DISSESTATI ED ALTRI ENTI

5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'art. 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
- 6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.



ART. 243 CONTROLLI PER GLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI, ENTI LOCALI DISSESTATI ED ALTRI ENTI

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:
 - a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'art. 161;
 - b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE



CAPO I - ENTI LOCALI DEFICITARI: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 243-BIS: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

- 1) I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente art.. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
- 2) La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
- 3) Il ricorso alla procedura di cui al presente art. sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente art. (923)
- 4) Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3.



ART. 243-BIS PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

- 5) Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
- 6) Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
- 7) Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.



ART. 243-BIS PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

- 8) Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1; e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.



ART. 243-BIS PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

- 9) In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno dei dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente; c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
- 9-bis) In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente art. e all'art. 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.



ART. 243-TER FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

- 1) Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
- 2) Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
- 3) I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

© EUTEKNE E DIDACTICA PROFESSIONISTI – Tutti i diritti riservati

13



ART. 243-QUATER ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E CONTROLLO SULLA RELATIVA ATTUAZIONE

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

© EUTEKNE E DIDACTICA PROFESSIONISTI – Tutti i diritti riservati

14



ART. 243-QUATER ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E CONTROLLO SULLA RELATIVA ATTUAZIONE

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.



ART. 243-QUATER ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E CONTROLLO SULLA RELATIVA ATTUAZIONE

- 7) La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del disesto.
- 7-bis) Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
- 7-ter) In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.



ART. 243-QUINQUIES MISURE PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI SCIOLTI PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO

- 1) Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
- 2) L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
- 3) L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
- 4) Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.

17



ART. 243-SEXIES PAGAMENTO DI DEBITI

- 1) In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
- 2) Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

18

IL DISSESTO FINANZIARIO E IL RISANAMENTO FINANZIARIO



ART. 244 DISSESTO FINANZIARIO

- 1) Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
- 2) Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.



ART. 245 SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO

- 1) Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
- 2) L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
- 3) Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.



ART. 246 DELIBERAZIONE DI DISSESTO

- 1) La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
- 2) La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
- 3) L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.



ART. 246 DELIBERAZIONE DI DISSESTO

- 4) Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicitando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
- 5) Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

23



ART. 247 OMISSIONE DELLA DELIBERAZIONE DI DISSESTO

- 1) Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
- 2) Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
- 3) Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
- 4) Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

24



ART. 248 CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

- 1) A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
- 2) Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
- 3) I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
- 4) Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.



ART. 248 CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

- 5) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.



ART. 248 CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO

5-bis) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

27



ART. 249 LIMITI ALLA CONTRAZIONE DI NUOVI MUTUI

- 1) Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

28



ART. 250 GESTIONE DEL BILANCIO DURANTE LA PROCEDURA DI RISANAMENTO

- 1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
- 2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

29



ART. 251 ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

- 1) Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
- 2) La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

30



ART. 251 ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

- 3) Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- 4) Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.



ART. 251 ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

- 5) Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
- 6) Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

E L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE



ART. 252 COMPOSIZIONE, NOMINA E ATTRIBUZIONI

- 1) Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.



ART. 252 COMPOSIZIONE, NOMINA E ATTRIBUZIONI

- 2) La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
- 3) Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236.



ART. 252 COMPOSIZIONE, NOMINA E ATTRIBUZIONI

- 4) L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
- 5) In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.



ART. 253 POTERI ORGANIZZATORI

- 1) L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
- 2) L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
- 3) L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.



ART. 254 RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

- 1) L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
- 2) Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.



ART. 254 RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

- 3) Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
- 4) L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

39



ART. 254 RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

- 5) Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
- 6) ~~[Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.]~~ COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140.

40



ART. 254 RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

- 7) L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
- 8) In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.



ART. 255 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI PER IL RISANAMENTO

- 1) Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
- 2) Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.



ART. 255 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI PER IL RISANAMENTO

- 3) L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
- 4) Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.



ART. 255 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI PER IL RISANAMENTO

- 5) Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
- 6) Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.



ART. 255 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI PER IL RISANAMENTO

- 7) Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
- 8) L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.



ART. 255 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI PER IL RISANAMENTO

- 9) Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.



ART. 255 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI PER IL RISANAMENTO

- 10) Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.
- 11) Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
- 12) Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.



ART. 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA MASSA PASSIVA

- 1) Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
- 2) Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.



ART. 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA MASSA PASSIVA

- 3) Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
- 4) Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari.



ART. 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA MASSA PASSIVA

- 5) Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.



ART. 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA MASSA PASSIVA

- 6) A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
- 7) Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

51



ART. 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA MASSA PASSIVA

- 8) Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
- 9) A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
- 10) Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

52



ART. 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA MASSA PASSIVA

- 11) Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
- 12) Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.



ART. 257 DEBITI NON AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE

- 1) In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
- 2) Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
- 3) Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.



ART. 258 MODALITÀ SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI

- 1) L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
- 2) L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.



ART. 258 MODALITÀ SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI

- 3) L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
- 4) L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.



ART. 258 MODALITÀ SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI

- 5) Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
- 6) I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
- 7) In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

57

IL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO



ART. 259 IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 1) Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
- 1-bis) Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.



ART. 259 IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 1-ter) Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.



ART. 259 IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 2) L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
- 3) Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
- 4) Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.



ART. 259 IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 5) Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
- 6) L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.



ART. 259 IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 7) La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.
- 8) Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
- 9) La Cassa di risparmio e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.



ART. 259 IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 10) Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dismessi in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
- 11) Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.



ART. 260 COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE ECCEDENTE

- 1) I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.
- 2) Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.



ART. 261 ISTRUTTORIA E DECISIONE SULL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 1) L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
- 2) Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
- 3) In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.



ART. 261 ISTRUTTORIA E DECISIONE SULL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 4) In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
- 4-bis.) In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. (1032)
- 5) Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.a

67



ART. 262 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 1) L'inosseranza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a).
- 2) Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

68



ART. 263 DETERMINAZIONE DELLE MEDIE NAZIONALI PER CLASSI DEMOGRAFICHE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE E DELLA CONSISTENZA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

- 1) Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
- 2) Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

PRESCRIZIONI E LIMITI CONSEQUENTI AL RISANAMENTO



ART. 264 DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 1) A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
- 2) Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.



ART. 265 DURATA DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO ED ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RECAE DAL DECRETO DI APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

- 1) Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
- 2) Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
- 3) L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
- 4) L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.



ART. 266 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

- 1) Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.



ART. 267 PRESCRIZIONI SULLA DOTAZIONE ORGANICA

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.



ART. 268 RICOSTITUZIONE DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE O DI DEBITI FUORI BILANCIO

- 1) Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
- 2) Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.



ART. 268-BIS PROCEDURA STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE ULTERIORI PASSIVITÀ

- 1) Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
- 1-bis) Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.
- 2) La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.



ART. 268-BIS PROCEDURA STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE ULTERIORI PASSIVITÀ

- 3) La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.
- 4) L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.
- 5) Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inadeguati a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.

77



ART. 268-TER EFFETTI DEL RICORSO ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 268-BIS

- 1) Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.
- 2) Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

78



ART. 268-TER EFFETTI DEL RICORSO ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 268-BIS

- 3) Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
- 4) è consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo.

79



ART. 269 MODALITÀ APPLICATIVE DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO

- 1) Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2) Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

80

IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI

A cura di Andrea Ziruolo

IL BILANCIO CONSOLIDATO: GENESI E MORFOLOGIA DEI GRUPPI AZIENDALI



INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL'EQUILIBRIO NEI GRUPPI AZIENDALI

- ✓ I gruppi di imprese sono identificati quali insiemi aziendali, articolati in strutture giuridiche distinte accomunati dal soggetto economico.
- ✓ Le condizioni di capitale e di lavoro sono inizialmente aggregate in sistemi aziendali elementari contraddistinti da un finalismo che li indirizza e da un ordine interno che dà coesione a ciascuno di essi consentendo di delineare i confini organizzativi rispetto agli altri sistemi contigui.
- ✓ La permanenza nel tempo di tali sistemi presuppone il raggiungimento dell'autonomia economica, che legittima l'esistenza degli stessi quali imprese dotate di una propria vitalità economica, attesta la validità dei sottostanti progetti imprenditoriali e prelude alla continuazione della gestione in condizioni di potenziale costanza di soggetto economico.
- ✓ La composizione dei sistemi aziendali elementari in gruppi, che si configura come una aggregazione di secondo livello, è suscettibile di trasformare le connotazioni costitutive dei sistemi di primo livello appartenenti al gruppo.



IL GRUPPO GERARCHICO

- ✓ **Forza:**
 - comunanza del soggetto di governo (astrazione analogica generalizzante);
 - unica realtà economica (da cui la rilevanza del bilancio consolidato).
- ✓ **Debolezza:**
 - valore delle individualità e degli *stakeholder* (azionisti di minoranza).



VALORE DELLE INDIVIDUALITÀ E DEGLI *STAKEHOLDER*

- ✓ **Incidono sull'immagine del gruppo.**
- ✓ **Incidono sulla complessità nel governo e nella rappresentazione del gruppo:**
 - operative;
 - istituzionali (interessi diretti sulle unità e solo di riflesso per il gruppo).
- ✓ **Tutto ciò genera asimmetria informativa.**



ASIMMETRIA INFORMATIVA

- ✓ **I gruppi sono un'aggregazione di 2° livello:**
 - l'interesse verso l'aggregato e non verso il singolo trova giustificazioni nei caratteri istituzionali;
 - equilibrio del complesso prevalente (*dimensione super-aziendale*) rispetto all'equilibrio del singolo (*condizione accessoria*).



PROCESSI DI FORMAZIONE DEL GRUPPO AZIENDALE

I processi di formazione del gruppo sono da interpretare alla luce dei nessi di strumentalità:

- ✓ **processi aggregativi:**
 - eventuale perdita dell'autosufficienza economica;
- ✓ **processi enucleativi:**
 - eventuale mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica.



L'EQUILIBRIO DI GRUPPO TRA EQUILIBRIO DI SISTEMA E SISTEMA DI EQUILIBRI

La formazione dei connotati condivisi dei gruppi può determinare trasformazioni sia dei suoi elementi oggettivi sia dei suoi elementi soggettivi.

		Coordinamento da parte del soggetto di gruppo	
		Basso	Alto
Vitalità economica delle unità aziendali di gruppo	Riflessa	I <i>Situazione incoerente</i>	II <i>Equilibrio di sistema</i>
	Propria	IV <i>Sistema di Equilibri</i>	III <i>Equilibrio di sistema con significatività degli equilibri locali</i>

IL BILANCIO CONSOLIDATO: I FATTORI CHIAVE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI



IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO NELL'APPREZZAMENTO DEI SUOI EQUILIBRI

- ✓ Il *continuum* di situazioni fra un funzionamento effettivamente unitario ed uno che enfatizza l'individualità delle diverse unità aziendali coinvolte, è percepibile sia in senso dinamico, sia in chiave sincronica, cioè con riguardo ad insiemi variamente posizionati lungo la scala idealmente tracciabile tra un sistema-somma e un sistema-globalità.
- ✓ Queste situazioni aziendali vengano percepite dall'ambiente in cui operano:
 - come strutturalmente interagenti;
 - come formate da unità aziendali la cui vitalità economica è comunque sorretta da un soggetto di governo potenzialmente in grado di svincolarsi dal sistema nel momento stesso in cui rifiuta un'appartenenza non più collimante con i propri fini superiori.



IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO NELL'APPREZZAMENTO DEI SUOI EQUILIBRI

- ✓ Quanto maggiore è nelle controllate il grado di interessenza dei soggetti terzi rispetto alla maggioranza di gruppo tanto maggiore è il vincolo per la capogruppo ad assicurare il reintegro delle risorse impiegate a livello di unità locali, oltre che a livello di gruppo nel suo complesso.
- ✓ Il processo di ricerca dell'autosufficienza economica, riferita alternativamente al gruppo nella sua interezza oppure anche alle parti che lo compongono, risente naturalmente dell'azione del soggetto economico condiviso dal complesso.
- ✓ Nei sistemi aggregativi gruppi muta il rapporto tra cause e vincoli della connessione e funzionalità della medesima al perseguimento di obiettivi d'insieme.



IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO NELL'APPREZZAMENTO DEI SUOI EQUILIBRI

- ✓ Nei sistemi aggregativi gruppi muta radicalmente il rapporto esistente tra cause o vincoli della connessione e funzionalità della medesima al perseguimento di obiettivi d'insieme.
- ✓ Il legame di gruppo:
 - determina una sintonia tra gli obiettivi supremi delle unità coinvolte sostanzialmente attraverso l'omologazione del soggetto di governo;
 - sopravvive alle motivazioni iniziali, in quanto configura rapporti che trasformano i connotati profondi degli istituti coinvolti poiché toccano da un lato il sistema di governo, dall'altro gli assetti proprietari;
 - quando il controllo non sia totalizzante prevede la coesistenza di portatori di interessi che ricadono in capo alle singole realtà aziendali in quanto entità economiche per loro di rilievo esclusivo con portatori di interessi che gravitano in capo alle stesse in quanto controllate.



IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO NELL'APPREZZAMENTO DEI SUOI EQUILIBRI

- ✓ Nei gruppi di imprese la permanenza del legame stabilito dal soggetto di governo e degli interessi in capo alle unità aggregate da parte degli *stakeholder* istituzionali e dai soci di minoranza pone il problema di interpretare la gestione di realtà sistemiche in cui i rischi ricadono primariamente in contesti istituzionali di fatto dissociati dal luogo ove si forma il volere del soggetto di governo.
- ✓ L'assetto proprietario delle controllate riflette i medesimi rapporti di composizione fra soci di quelle della controllante.
- ✓ Il soggetto economico svolge un'efficace azione di coordinamento fra le controllate.
- ✓ Le società sono caratterizzate da una vitalità economica prevalentemente riflessa, ovvero svolgono un ruolo solo strumentale ad un progetto produttivo perseguito dal gruppo e di cui questo detiene le risorse critiche per la sua realizzazione e il suo successo.

IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI



OBBLIGHI DI CONSOLIDAMENTO

- ✓ L'art. 151 (Principi generali) co. 8 del TUEL introduce l'obbligo della redazione del bilancio consolidato:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".



MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO

- ✓ Lo stesso art. 151 co. 8 del TUEL specifica la modalità con cui il bilancio consolidato deve essere redatto: "secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".
- ✓ L'art. 233-bis del TUEL, "Il bilancio consolidato", ai co. 1 e 2 ribadisce e specifica:
 1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*



IL BILANCIO CONSOLIDATO

- ✓ Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo pubblico locale, il DLgs. 118 prevede la redazione del bilancio consolidato. In realtà il gruppo locale non consente di rilevare contemporaneamente anche il fenomeno delle esternalizzazioni.
- ✓ Ne consegue che oltre a redigere il bilancio consolidato attraverso il metodo integrale o proporzionale, per rappresentare le esternalizzazioni, il consolidato è elaborato sulla base dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante.



ART. 11-BIS DEL DLGS. 118/2011 BILANCIO CONSOLIDATO

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 1. la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 2. la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Fasi della gestione	Programmazione	Esecuzione	Controllo
Japan-4 Il gestore			
Finanziaria INTEC	Finanziaria	Finanziaria	Finanziaria
Pubblicitaria ALFA	Stato pubblicitario preventivo		Stato pubblicitario preventivo
Commerciale COMET	Stato Commerciale preventivo		Stato Commerciale preventivo
	Stato operativo		Stato operativo

[illegible]

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E L'AREA DI CONSOLIDAMENTO



PRESUPPOSTI PER LA DIPENDENZA ECONOMICA DELLE UNITÀ DEL GRUPPO DAL SOGGETTO ECONOMICO

Presupposti:

- ✓ un soggetto economico unitario;
- ✓ una direzione e gestione unitaria;
- ✓ un'attività di coordinamento di tutte le unità del gruppo;
- ✓ finalità particolari delle unità subordinate rispetto alle finalità comuni del gruppo.

Il soggetto economico unitario è necessario per influenzare in maniera decisiva la politica di gestione delle singole partecipate attraverso l'espressione di un'unica volontà economica ispirata, per l'appunto, a una visione complessiva di gruppo che va oltre gli interessi della specifica combinazione produttiva. Nella dottrina economico-aziendale italiana esistono sostanzialmente due diverse definizioni di soggetto economico:

1. una, molto ideale, per la quale il soggetto economico è rappresentato da coloro nell'interesse dei quali viene svolta l'attività aziendale (C. Masini);
2. una, invece, fondata sull'analisi della *governance*; esso è costituito dai soggetti in cui si accentra il "potere volitivo" e che, di conseguenza, dominano i massimi organi di governo aziendale (G. Ferrero).



IL SOGGETTO ECONOMICO

In sostanza, il soggetto economico coincide con quello dell'azienda dominante, in quanto esercita la propria influenza anche sulle decisioni delle controllate: esso può essere rappresentato dalla "società madre" (soggetto economico immediato) o dal soggetto economico della "società madre" (soggetto economico mediato).

Il gruppo pubblico locale non sempre è caratterizzato da una condotta unitaria: esistono, infatti, diversi livelli di rapporti tra l'istituzione pubblica (che è rappresentata, a esempio, da: sindaco, giunta, assessori delegati) e il soggetto partecipato. Sono, a esempio, indicatori di esistenza di rapporto di dipendenza tra soggetto pubblico controllante e controllate alcune situazioni formali e organizzative:

- ✓ gestione accentrata dei flussi di tesoreria o di altre funzioni strategiche;
- ✓ presenza di deleghe dagli amministratori delle controllate a favore della controllante;
- ✓ unico piano dei conti e omogeneità nei criteri di valutazione.

Perciò, se il soggetto partecipato è "allineato" alle direttive dell'azienda pubblica controllante, allora si può definire il gruppo pubblico locale in senso economico-aziendale.



PRESUPPOSTI DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE (GPL)

1. Un soggetto economico ente pubblico locale;
2. una direzione economica e strategica unitaria, aspetto che, pur essendo tipico di qualsiasi gruppo aziendale, nel caso in questione è affiancato dalla peculiarità delle scelte economiche e strategiche connesse alla funzione pubblica propria dell'ente locale;
3. più soggetti giuridici di diversa natura, atteso che la specificità del gruppo pubblico è proprio quella di essere composto sia da aziende di natura privatistica che da enti di natura pubblicistica.

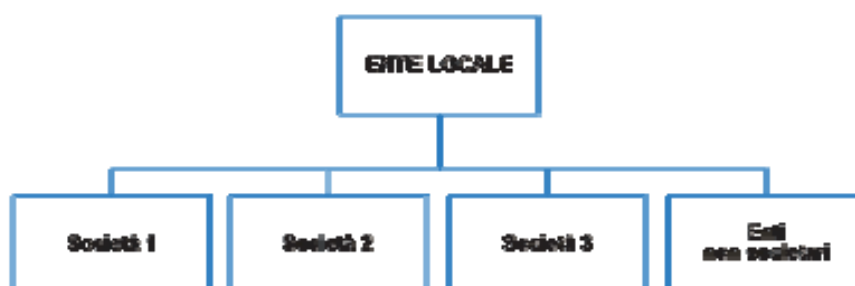


ORGANISMI ESTERNI E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GPL

- ✓ Società di capitali;
- ✓ Società consortili;
- ✓ Società cooperative;
- ✓ Istituzioni;
- ✓ Aziende Speciali;
- ✓ Consorzi;
- ✓ Fondazioni;
- ✓ Associazioni;
- ✓ Asp;
- ✓ Enti pubblici.

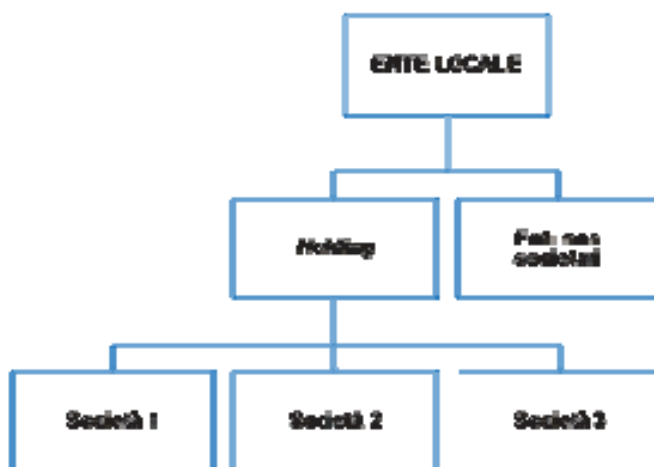


GRUPPO TRADIZIONALE





GRUPPO *HOLDING*



GOVERNANCE

- ✓ *Governance* interna: strumenti del processo di programmazione e controllo ed al conseguente sistema informativo di supporto, così come concepiti dal legislatore a partire dalla L. 142/90, sino a giungere al DLgs. 267/2000 (TUEL) che, all'art. 147, accoglie quanto previsto in tema di controlli interni dal DLgs. 286/99.
- ✓ *Governance* esterna: sistema di governo e di controllo che gli consenta di verificare che i risultati conseguiti dagli organismi esterni siano coerenti con la propria mission strategica.



LIVELLI DI GOVERNANCE DELL'ENTE LOCALE



DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI AL 31.12.2008

Regione	Numero Organismi Partecipati			Variazione %		
	2005	2006	2007	2006/05	2007/06	
Piemonte	333	357	357	6.13%	1.71%	
Lombardia	530	530	535	0.00%	0.94%	
Liguria	230	252	252	9.57%	0.00%	
Emilia-Romagna	413	430	430	3.63%	0.00%	
Toscana	444	459	460	3.38%	0.22%	
Valle d'Aosta	102	100	100	-1.96%	0.00%	
Campania	457	430	430	-5.91%	0.00%	
Marche	172	172	172	0.00%	0.00%	
Umbria	57	60	60	5.26%	0.00%	
Abruzzo	214	207	207	-3.27%	0.00%	
Lazio	103	179	180	73.79%	0.56%	
Apulia	113	111	111	-1.77%	0.00%	
Friuli	43	41	41	-4.65%	0.00%	
Calabria	203	201	201	-0.99%	0.00%	
Puglia	100	175	175	75.00%	0.00%	
Sardegna	31	32	32	3.23%	0.00%	
Basilicata	40	40	42	0.00%	5.00%	
Sicilia	342	330	340	-3.51%	3.03%	
Sardinia	100	100	100	0.00%	0.00%	



FLUSSI SIOPE AL 31.12.2008

Conto	Entrata	%	Spesa Titolo 1	%	Spesa Titolo 2	%
Bollettini	€ 23.962.961.962,00	29%	€ 11.345.411.962,00	29%	€ 8.006.222.734,00	29%
Bolletti	€ 11.151.761.962,00	23%	€ 1.801.861.962,00	29%	€ 1.242.662.137,00	22%
Cassa	€ 10.761.961.962,00	23%	€ 1.110.134.674,00	23%	€ 1.943.890.112,00	24%
Sol	€ 16.474.961.962,00	23%	€ 1.601.671.372,00	28%	€ 1.906.290.135,00	28%
Inde	€ 1.302.471.321,00	22%	€ 2.904.250.440,00	12%	€ 1.606.640.340,00	4%
tot	€ 72.502.427.521,00	100%	€ 31.151.761.962,00	100%	€ 15.255.645.245,00	100%
Passività						
Bollettini	€ 1.401.861.962,00	29%	€ 2.401.861.962,00	29%	€ 236.266.222,00	22%
Bolletti	€ 1.151.761.962,00	24%	€ 1.301.861.962,00	14%	€ 1.006.490.112,00	24%
Cassa	€ 1.110.134.674,00	21%	€ 1.110.134.674,00	22%	€ 1.943.890.112,00	24%
Sol	€ 1.601.671.372,00	24%	€ 1.601.671.372,00	23%	€ 236.490.112,00	22%
Inde	€ 2.904.250.440,00	25%	€ 804.250.440,00	5%	€ 156.221.241,00	3%
tot	€ 7.169.771.962,00	100%	€ 6.819.771.962,00	100%	€ 3.333.890.112,00	100%



IL BILANCIO CONSOLIDATO NELLA NORMA AMMINISTRATIVA

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso dall'anno 2009. In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009):

- ✓ la L. 196/2009 introduce l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le aziende pubbliche cosiddette "amministrazioni pubbliche";
- ✓ la L. 42/2009 introduce l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le aziende pubbliche regioni, province autonome ed enti locali, che nel proseguo del lavoro chiameremo "autonomie locali".



I DECRETI SUCCESSIVI

- ✓ DLgs. 91/2011 in attuazione dell'armonizzazione contabile e del bilancio consolidato per le "amministrazioni pubbliche";
- ✓ DLgs. 118/2011 in attuazione dell'armonizzazione contabile e del bilancio consolidato per le "autonomie locali";
- ✓ DPCM di sperimentazione del 28.12.2011, con l'introduzione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 del DPCM);
- ✓ DL 10.10.2012 n. 174, convertito con L. 7.12.2012 n. 213.



PUNTI IN COMUNE RISPETTO A PROCESSI DI ARMONIZZAZIONE DISTINTI

- ✓ Principi contabili generali e applicati;
- ✓ piano dei conti integrato e sistema integrato di scritturazione contabile;
- ✓ consolidamento dei conti;
- ✓ classificazione delle entrate e delle spese per aggregati omogenei;
- ✓ sistema degli indicatori.



RIFERIMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GPL

- ✓ Il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (DLgs. 267/2000) agli artt. 152 co. 2 e 230 co. 6;
- ✓ i Principi contabili nazionali emanati dall'Organismi Italiano di Contabilità: OIC 17;
- ✓ i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per il settore privato: IAS 27;
- ✓ i Principi contabili nazionali per gli Enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali: Principio contabile 4;
- ✓ i principi contabili internazionali per il settore pubblico: IPSAS 6, IPSAS 7, IPSAS 8:
 - IPSAS 6: Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate;
 - IPSAS 7: Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate;
 - IPSAS 8: Informazioni contabili relative alle partecipazioni in *joint venture*.



I METODI DI CONSOLIDAMENTO

- ✓ Metodo integrale (IPSAS 6) - società controllate;
- ✓ Metodo del patrimonio netto (IPSAS 7) - società collegate;
- ✓ Metodo proporzionale (IPSAS 8) - *joint venture*.



TEMPI DEL CONSOLIDAMENTO

- ✓ L'art. 151 co. 8 del TUEL stabilisce che il bilancio consolidato deve essere approvato dal Consiglio dell'ente entro il 30 settembre.
- ✓ Il co. 3 dell'art. 233-bis prevede invece che:
"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".
Nel caso delle Unioni di comuni, occorre precisare che la facoltà in parola vale solo per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Pertanto, possono rinviare la contabilità economico-patrimoniale SOLO i comuni dell'Unione con popolazione inferiore all'indicato limite. Analogamente, l'Unione potrà usufruire della facoltà di rinvio SOLO SE la popolazione complessiva dell'ente è inferiore ai 5.000 abitanti.
- ✓ Infine, il co. 3 dell'art. 227 stabilisce che:
"Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato".



SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE

1. Delimitazione del perimetro di consolidamento:
 1. delibera di giunta per l'approvazione dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (elenco 1);
 2. delibera di giunta per l'approvazione dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (elenco 2).
2. Comunicazioni del comune (Amministrazione Pubblica Capogruppo) ai componenti del gruppo:
 1. comunicazione agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 che saranno comprese nel *bilancio consolidato dell'ente del prossimo esercizio*;
 2. trasmissione a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
 3. comunicazione delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.



SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE

3. Acquisizione della documentazione da parte del comune, i componenti del gruppo trasmettono alla capogruppo:
 1. il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
 2. il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
 3. il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
4. Operazioni di rettifica in sede di consolidamento.
5. Eliminazione delle operazioni di infragruppo.
6. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi.
7. Predisposizione del Bilancio consolidato e della Nota integrativa.
8. Approvazione da parte del Consiglio dell'ente entro il 30.9.



DIRETTIVE DELLA CAPOGRUPPO

- ✓ Modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo *entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento*. I bilanci consolidati delle *sub-holding* sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento.
- ✓ Pre-consuntivo o bilancio predisposto ai fini dell'approvazione se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati.
- ✓ Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.



DIRETTIVE DELLA CAPOGRUPPO

- ✓ Stato patrimoniale, Conto economico e informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- ✓ Istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti dal principio contabile 4.4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle *sub-holding* del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.



IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

- ✓ La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
- ✓ Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 - 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo;
 - 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter co. 1 del DLgs. 118/2011;
 - 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica;
 - 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
 - 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.



GLI ORGANISMI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CAPOGRUPPO

- ✓ Sono organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 co. 2 lett. b) del presente decreto, le articolazioni organizzative della capogruppo stessa. Pertanto, per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, *prive di personalità giuridica*. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114 co. 2 del DLgs. 18.8.2000 n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.
- ✓ Gli organismi strumentali sono già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo:
 - il rendiconto consolidato è quello che riguarda le istituzioni comunali (è il caso più frequente di organismi strumentali);
 - se l'ente ha istituzioni, già dal rendiconto 2016 avrebbe dovuto approvare un rendiconto consolidato che di fatto rappresenta il rendiconto unificato (secondo il DLgs. 118/2011) del rendiconto (conto del bilancio) dell'ente locale/ente locale e del rendiconto dell'istituzione/organismo strumentale.



GLI ENTI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CAPOGRUPPO

- ✓ L'art. 21 del DPCM definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'art. 2 del DLgs. 18.8.2000 n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale possiede almeno ad uno dei requisiti elencati:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del DLgs. 18.8.2000 n. 267 e le aziende speciali di cui all'art. 114 co. 1 del medesimo DLgs. 18.8.2000 n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.



ART. 11-TER DEL DLGS. 118/2011 ENTI STRUMENTALI

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.



ART. 11-TER DEL DLGS. 118/2011 ENTI STRUMENTALI

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:
 - a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
 - b) istruzione e diritto allo studio;
 - c) ordine pubblico e sicurezza;
 - d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
 - e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
 - f) turismo;
 - g) assetto del territorio ed edilizia abitativa.



ART. 11-TER DEL DLGS. 118/2011 ENTI STRUMENTALI

- f) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- g) trasporti e diritto alla mobilità;
- h) soccorso civile;
- i) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- j) tutela della salute;
- k) sviluppo economico e competitività;
- l) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- m) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- n) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- o) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- p) relazioni internazionali.



ART. 11-QUATER DEL DLGS. 118/2011 SOCIETÀ CONTROLLATE

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.



ART. 11-*QUINQUES* DEL DLGS. 118/2011 SOCIETÀ PARTECIPATE

1. (Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata) da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.



ALL. 4-4 - I PRESUPPOSTI DEL POTERE E DEI BENEFICI PER INDIVIDUARE IL CONTROLLO: IL POTERE

- ✓ L'Ente locale abbia, direttamente o indirettamente attraverso gli enti controllati, il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea dell'altro ente;
- ✓ ovvero, l'Ente locale abbia il potere, assegnato o esercitato all'interno della normativa di riferimento, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente dell'altro ente e il controllo di quest'ultimo sia detenuto da tale consiglio o organo;
- ✓ ovvero, l'Ente locale abbia il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell'organo direttivo equivalente ed il controllo dell'altro ente sia detenuto da tale consiglio o organo.

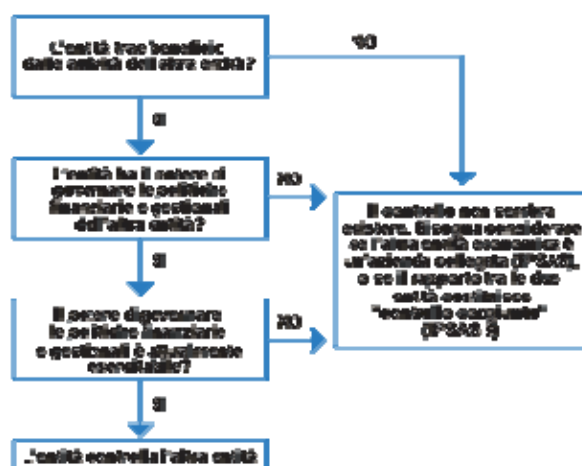


ALL. 4-4 - I PRESUPPOSTI DEL POTERE E DEI BENEFICI PER INDIVIDUARE IL CONTROLLO: I BENEFICI

- ✓ L'Ente locale abbia la responsabilità di fatto del raggiungimento degli obiettivi dell'ente da consolidare (è il caso, ad esempio, di alcune Fondazioni);
- ✓ ovvero l'andamento dell'altro ente comporti riflessi - positivi o negativi - sulla comunità amministrata e sul bilancio dell'Ente locale.



IL CONCETTO DI CONTROLLO IPSAS 6





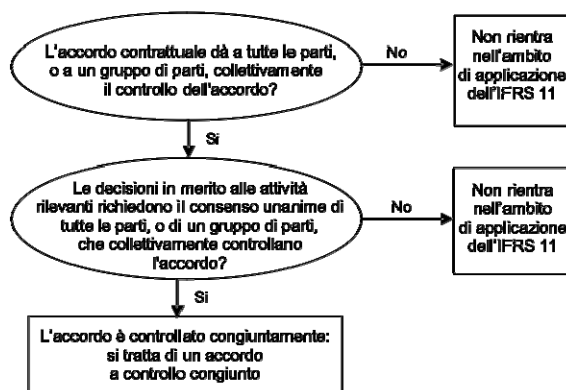
RAPPORTI CAPOGRUPPO/PARTECIPATE

Condizioni di potere
Possesso, diretto e indiretto, della maggioranza di voti necessaria per la gestione Possesso di almeno un diritto di voto o di un diritto di voto decisivo Possesso di almeno due terzi degli azionisti in assemblea, o del 75% dell'assemblea Possesso di almeno un terzo degli azionisti in assemblea, o del 25% dell'assemblea Possesso di almeno un quarto degli azionisti in assemblea, o del 12,5% dell'assemblea Possesso di almeno un quinto degli azionisti in assemblea, o del 10% dell'assemblea Possesso di almeno un sesto degli azionisti in assemblea, o del 8,33% dell'assemblea Possesso di almeno un settimo degli azionisti in assemblea, o del 6,67% dell'assemblea Possesso di almeno un ottavo degli azionisti in assemblea, o del 5,56% dell'assemblea Possesso di almeno un nono degli azionisti in assemblea, o del 4,44% dell'assemblea Possesso di almeno un decimo degli azionisti in assemblea, o del 3,33% dell'assemblea Possesso di almeno un undicesimo degli azionisti in assemblea, o del 2,78% dell'assemblea Possesso di almeno un dodicesimo degli azionisti in assemblea, o del 2,22% dell'assemblea Possesso di almeno un tredicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,85% dell'assemblea Possesso di almeno un quindicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,48% dell'assemblea Possesso di almeno un ventesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,11% dell'assemblea Possesso di almeno un vicesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,93% dell'assemblea Possesso di almeno un trentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,77% dell'assemblea Possesso di almeno un quarantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,63% dell'assemblea Possesso di almeno un cinquantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,50% dell'assemblea Possesso di almeno un sessantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,43% dell'assemblea Possesso di almeno un settantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,37% dell'assemblea Possesso di almeno un ottantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,31% dell'assemblea Possesso di almeno un novantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,26% dell'assemblea Possesso di almeno un centesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,22% dell'assemblea Possesso di almeno un centesimo e mezzo degli azionisti in assemblea, o del 0,17% dell'assemblea Possesso di almeno un duecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,11% dell'assemblea Possesso di almeno un trecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,08% dell'assemblea Possesso di almeno un quattrocentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,06% dell'assemblea Possesso di almeno un cinquecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,05% dell'assemblea Possesso di almeno un seicentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,04% dell'assemblea Possesso di almeno un settecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,03% dell'assemblea Possesso di almeno un ottocentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,03% dell'assemblea Possesso di almeno un novecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,02% dell'assemblea Possesso di almeno un milionesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,01% dell'assemblea
Condizioni di controllo
Possesso di almeno un terzo degli azionisti in assemblea, o del 12,5% dell'assemblea Possesso di almeno un quarto degli azionisti in assemblea, o del 10% dell'assemblea Possesso di almeno un quinto degli azionisti in assemblea, o del 8,33% dell'assemblea Possesso di almeno un sesto degli azionisti in assemblea, o del 6,67% dell'assemblea Possesso di almeno un settimo degli azionisti in assemblea, o del 5,56% dell'assemblea Possesso di almeno un ottavo degli azionisti in assemblea, o del 4,44% dell'assemblea Possesso di almeno un nono degli azionisti in assemblea, o del 3,33% dell'assemblea Possesso di almeno un decimo degli azionisti in assemblea, o del 2,78% dell'assemblea Possesso di almeno un undicesimo degli azionisti in assemblea, o del 2,22% dell'assemblea Possesso di almeno un dodicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,85% dell'assemblea Possesso di almeno un tredicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,48% dell'assemblea Possesso di almeno un quindicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,11% dell'assemblea Possesso di almeno un ventesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,93% dell'assemblea Possesso di almeno un vicesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,77% dell'assemblea Possesso di almeno un trentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,63% dell'assemblea Possesso di almeno un quarantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,50% dell'assemblea Possesso di almeno un cinquantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,43% dell'assemblea Possesso di almeno un sessantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,37% dell'assemblea Possesso di almeno un settantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,31% dell'assemblea Possesso di almeno un ottantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,26% dell'assemblea Possesso di almeno un novantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,22% dell'assemblea Possesso di almeno un centesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,17% dell'assemblea Possesso di almeno un centesimo e mezzo degli azionisti in assemblea, o del 0,11% dell'assemblea Possesso di almeno un duecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,08% dell'assemblea Possesso di almeno un trecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,06% dell'assemblea Possesso di almeno un quattrocentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,05% dell'assemblea Possesso di almeno un seicentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,04% dell'assemblea Possesso di almeno un settecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,03% dell'assemblea Possesso di almeno un ottocentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,03% dell'assemblea Possesso di almeno un novecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,02% dell'assemblea Possesso di almeno un milionesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,01% dell'assemblea
Condizioni di influenza notevole
Possesso di almeno un terzo degli azionisti in assemblea, o del 12,5% dell'assemblea Possesso di almeno un quarto degli azionisti in assemblea, o del 10% dell'assemblea Possesso di almeno un quinto degli azionisti in assemblea, o del 8,33% dell'assemblea Possesso di almeno un sesto degli azionisti in assemblea, o del 6,67% dell'assemblea Possesso di almeno un settimo degli azionisti in assemblea, o del 5,56% dell'assemblea Possesso di almeno un ottavo degli azionisti in assemblea, o del 4,44% dell'assemblea Possesso di almeno un nono degli azionisti in assemblea, o del 3,33% dell'assemblea Possesso di almeno un decimo degli azionisti in assemblea, o del 2,78% dell'assemblea Possesso di almeno un undicesimo degli azionisti in assemblea, o del 2,22% dell'assemblea Possesso di almeno un dodicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,85% dell'assemblea Possesso di almeno un tredicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,48% dell'assemblea Possesso di almeno un quindicesimo degli azionisti in assemblea, o del 1,11% dell'assemblea Possesso di almeno un ventesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,93% dell'assemblea Possesso di almeno un vicesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,77% dell'assemblea Possesso di almeno un trentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,63% dell'assemblea Possesso di almeno un quarantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,50% dell'assemblea Possesso di almeno un cinquantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,43% dell'assemblea Possesso di almeno un sessantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,37% dell'assemblea Possesso di almeno un settantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,31% dell'assemblea Possesso di almeno un ottantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,26% dell'assemblea Possesso di almeno un novantesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,22% dell'assemblea Possesso di almeno un centesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,17% dell'assemblea Possesso di almeno un centesimo e mezzo degli azionisti in assemblea, o del 0,11% dell'assemblea Possesso di almeno un duecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,08% dell'assemblea Possesso di almeno un trecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,06% dell'assemblea Possesso di almeno un quattrocentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,05% dell'assemblea Possesso di almeno un seicentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,04% dell'assemblea Possesso di almeno un settecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,03% dell'assemblea Possesso di almeno un ottocentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,03% dell'assemblea Possesso di almeno un novecentesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,02% dell'assemblea Possesso di almeno un milionesimo degli azionisti in assemblea, o del 0,01% dell'assemblea



IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO - IFRS 11

Valutazione del controllo congiunto





AREA/PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 (*gruppo amministrazione pubblica*) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 (*perimetro di consolidamento*) nei casi di:

- ✓ Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
- ✓ Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.
- ✓ Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.



CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

....
Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);



CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Tenuto conto che, nel caso dell'ente locale di Ostuni i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2015, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/05/2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati Comune	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	99.115.692,01	9.911.569,20
PATRIMONIO NETTO	29.999.606,00	2.999.960,60
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	29.594.929,36	2.959.492,93



CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento dell'ente locale di Ostuni secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali dell'ente locale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.118/2011:

L'ente rientra nel GAP ma viene escluso dal perimetro del consolidamento in quanto i valori finanziari sono inferiori al 10% dei valori corrispondenti del nostro Ente.

Ente	Attività svolta
Istituzione Museo	Museo archeologico

2. Costituiscono enti strumentali controllati dell'ente locale, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz. comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (sì/no)	Considerazioni di rilevanza



CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

3. Costituiscono enti strumentali partecipati dell'ente locale, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz. comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Consorzio ASI - Brindisi	9,47%	100%	SI	
Consorzio Energia Veneto - CEV	0,09%	100%	NO	L'ente rientra nel GAP ma viene escluso dal perimetro del consolidamento in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale del Consorzio.
Parco Regionale Dune Costiere	33,33%	100%	NO	L'ente rientra nel GAP ma viene escluso dal perimetro del consolidamento in quanto i 3 valori economici patrimoniali sono inferiori al 10% dei valori corrispondenti del nostro Ente.
Consorzio Alto Salento	31,58%	100%	NO	L'ente rientra nel GAP ma viene escluso dal perimetro del consolidamento in quanto i 3 valori economici patrimoniali sono inferiori al 10% dei valori corrispondenti del nostro Ente.
GAL Società consortile S.p.A. r.l.	10,18455%	49%	NO	L'ente rientra nel GAP ma viene escluso dal perimetro del consolidamento in quanto trattasi di partecipazione indiretta tramite il Consorzio Alto Salento che a sua volta è escluso dal consolidamento.



CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

4. costituiscono società controllate dell'ente locale, ai sensi dell'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011:

Società/attività svolta	% partecipaz. comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza

5. costituiscono società partecipate dell'ente locale, ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Società/Servizio pubblico locale	% partecipaz. comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza



CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2015

ND	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Fondo di dotazione/ capitale sociale	Consolidamento (SI/NO)
1	Istituzione Museo	Organismo strumentale	100%	0,00	NO
2	Consorzio ASI - Brindisi	Ente strumentale partecipato	9,47%	53.273.547	SI
3	Consorzio CEV	Ente strumentale partecipato	0,09%	704.269	NO
4	Parco Regionale Dune Costiere	Ente strumentale partecipato	33,33%	241.354	NO
5	Consorzio Alto Salento	Ente strumentale partecipato	31,58%	0,00	NO
6	GAL Società consortile a r.l.	Ente strumentale partecipato	10,18455%	124.050,00	NO

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA ...



AREA DI CONSOLIDAMENTO

1. Le *fondazioni* rientrano nel gruppo amministrazione pubblica se sussistono le condizioni previste dal paragrafo 2 del principio contabile 4/4 o partecipate in assenza delle condizioni di controllo. Rientrano pertanto nel GAP e, se non irrilevanti secondo il paragrafo 3.1 del medesimo principio contabile, vanno ricomprese anche nel 2° elenco, quello dell'area di consolidamento.
2. Un *consorzio* cui il Comune delega le funzioni socio assistenziali è un ente strumentale ai sensi dell'art. 11-ter del DLgs. 118/2011. Pertanto, ai fini dell'inclusione nel GAP degli enti strumentali non rileva la natura dell'Ente strumentale, né l'oggetto della sua attività.
3. Le *IPAB* per le quali l'Ente ha potere di nomina o revoca del CdA sono da includere nel GAP come enti strumentali controllati e, se non irrilevanti, nell'area di consolidamento.
4. Per ritenere che un *ente sia controllato* è sufficiente una sola delle caratteristiche previste dal punto 2) del paragrafo 2 del principio contabile 4.4 allegato al DLgs. 118/2011.
5. I *consorzi per la gestione dei rifiuti* sono enti strumentali e vanno compresi nel GAP. I consorzi in contabilità finanziaria, applicando le regole previste per gli enti locali ai sensi dell'art. 2 del TUEL, adottano la contabilità economico-patrimoniale secondo le disposizioni del principio contabile 4.3 allegato al DLgs. 118/2011.



AREA DI CONSOLIDAMENTO

6. I *consorzi*, i *consigli di bacino* e gli *ex ato*, sono enti strumentali, controllati o partecipati, pertanto rientrano nell'area di consolidamento in base al sussistere o meno dei requisiti previsti dal punto 2 del principio contabile del bilancio consolidato.
7. Se l'ente è socio di maggioranza in una società mista in cui le *clausole statutarie di tale società non consentono di fatto l'influenza dominante del socio di maggioranza*, deve considerarsi sussistente il requisito di cui all'art. 11-quarter co. 2 del DLgs. 118/2011 e vi è l'obbligo di inserimento nel GAP e nel bilancio consolidato.
8. In caso di ASP costituita dalla fusione di due Asp i cui soci (comuni) hanno conferito i servizi sociali ad un'Unione; considerando che con Decreto Regionale l'Unione è stata individuata quale socia, al 36%, della nuova ASP (al posto dei comuni conferitori). Fra i soci ASP ci sono due parrocchie (che sono state considerate enti ecclesiastici). La delibera del GAP fatta dall'Unione ha incluso anche l'ASP che secondo le indicazioni prospettate è per l'Unione un ente strumentale partecipato e va incluso nel GAP.
9. Poiché per la definizione del perimetro di consolidamento 2016 i Bilanci delle Società, potrebbero arrivare anche in estate, non è necessario, né corretto, attendere i bilanci 2016 delle società e degli enti strumentali per determinare l'inclusione nel GAP e per la determinazione dell'area di consolidamento. Occorre infatti determinarla prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili (es. quelli del 2015), fatto salvo che si procederà ad una verifica degli stessi, una volta che si avranno i dati definitivi (quelli del 2016). Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella Nota integrativa al bilancio consolidato.



AREA DI CONSOLIDAMENTO

10. Ai fini della corretta valutazione del concetto di rilevanza si ritiene che non si debba tenere conto della quota di partecipazione dell'Ente locale nella determinazione della soglia di irrilevanza degli organismi partecipati.
11. Se una società è partecipata da diversi Comuni occorre tenere presente che ogni Comune è considerato dal principio contabile un capogruppo. Perciò ogni comune include la società (o l'ente strumentale) nel GAP ed, eventualmente, nell'area di consolidamento. Nell'elaborazione del bilancio consolidato, se la partecipazione non è di controllo si procede al consolidamento con il metodo proporzionale.
12. Pur non essendo indicato un termine per la deliberazione di approvazione dei due elenchi il principio contabile, al paragrafo 3.2 prevede che: prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:
 1. comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
 2. trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
 3. impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.



AREA DI CONSOLIDAMENTO

13. Le autorità di ambito, strutture associative di diritto pubblico, pure in un contesto di varietà di forme e caratteristiche, sono considerate Enti strumentali poiché partecipate dagli Enti locali, anche in assenza del versamento di una quota di partecipazione. Le autorità o le agenzie territoriali in contabilità finanziaria, applicando le regole previste per gli enti locali ai sensi dell'art. 2 del TUEL, adottano la contabilità economico-patrimoniale secondo le disposizioni del principio contabile 4.3 allegato al DLgs. 118/2011.

14. In caso di durata dell'esercizio di una società, ad es. 1.7/30.6 e in genere se non tutte

Art. 2 del DLgs. 267/2000 - Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.



AREA DI CONSOLIDAMENTO

14. In caso di durata dell'esercizio di una società, ad es. 1.7/30.6 e in genere se non tutte le imprese incluse nell'area di consolidamento chiudono il bilancio d'esercizio alla stessa data, si dovrà scegliere quale sarà la data di riferimento del bilancio consolidato di gruppo. La regola generale è che la data a cui riferire i valori del bilancio consolidato è quella di chiusura dei conti annuali della capogruppo (l'ente locale). In questo caso le società interessate dovranno redigere un conto economico intermedio. Dato che si tratta di un'operazione gravosa e che rischia di rendere i dati poco attendibili, si raccomanda l'opportunità di uniformare, il prima possibile, le date di chiusura dell'esercizio della capogruppo e delle principali società del gruppo.
15. Nel caso in cui un Ente sia stato escluso dal perimetro di consolidamento per irrilevanza in base al bilancio economico 201X, è obbligatorio riverificare la sussistenza delle condizioni in base ai bilanci 201X+1.
16. La società consortile a.r.l è da considerare una società partecipata che può essere controllata o partecipata. In quest'ultimo caso, rientra nel GAP se interamente pubblica e affidataria di servizi pubblici locali.



AREA DI CONSOLIDAMENTO

17. Ipotizzando il caso di un comune con una partecipazione in un'Asp superiore all'80% e degli altri 5 comuni con una partecipazione che va dall'1% all'8%. Si ritiene che anche gli altri enti locali debbano procedere al consolidamento dell'ASP (ex IPAB). Il consolidamento in parola è possibile se anche l'Ente locale con la quota maggioritaria, consolida l'ente strumentale con il metodo del consolidamento proporzionale.
18. Nel caso di Ato in liquidazione i cui bilanci approvati risalgono al 2008 si ritiene di non dover procedere al consolidamento per la scarsa attendibilità dei dati relativi a bilanci troppo datati. Della circostanza dovrà essere data giustificazione nella nota integrativa.
19. Le fondazioni non prevedono una quota di partecipazione ma, generalmente, il versamento al fondo di dotazione. Pertanto, è nella facoltà di nomina o revoca della maggioranza degli organi decisionali, anche in assenza di versamento al fondo di dotazione, la valutazione se la fondazione sia considerata un ente strumentale controllato.

IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI



IL GPL AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

- ✓ Il gruppo ente locale può avere partecipazioni dirette o indirette (tramite altre società partecipate), appartenenti a diversi settori di attività, e fondazioni, istituzioni ed associazioni, operanti in svariati settori del territorio. Ai fini della redazione del bilancio consolidato, il gruppo delle partecipate dell'ente locale deve essere suddiviso in tre sottogruppi:
 - la capogruppo (ente locale);
 - le società partecipate;
 - le organizzazioni non profit (fondazioni, istituzioni, associazioni).



I METODI DI CONSOLIDAMENTO

- ✓ I metodi di consolidamento applicabili sono rispettivamente:
 1. per le società controllate, il metodo integrale;
 2. per le società collegate, il metodo proporzionale.
- ✓ Il metodo di *consolidamento integrale* si attua mediante la somma delle singole voci del Sonto economico e dello Stato patrimoniale (escluso il patrimonio netto), ottenendo così un aggregato, dal quale vengono *eliminate le partite intercompany*, ossia i rapporti di costo/ricavo e debito/credito reciproci fra le società e l'ente locale e fra le società stesse. Successivamente, si procede alle *elisioni di patrimonio netto*, le quali consentono di eliminare il patrimonio della società consolidata in contropartita del costo della stessa partecipazione, iscritto nel bilancio dell'ente locale.



LE DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

- ✓ La differenza fra il costo della partecipazione nel bilancio dell'ente locale e il patrimonio netto della corrispondente società partecipata fa emergere:
 - a) una differenza di consolidamento positiva (*goodwill*), nell'ipotesi di costo della partecipazione maggiore della quota di patrimonio netto;
 - b) una differenza di consolidamento negativa (*badwill*), nell'ipotesi di costo della partecipazione inferiore alla quota di patrimonio netto.
- ✓ In merito alla differenza di consolidamento positiva è necessario valutare caso per caso, sulla base della "durata dell'investimento" o della scadenza del contratto di servizio, l'aliquota da applicare per l'ammortamento della suddetta differenza.
- ✓ In merito alla differenza di *consolidamento negativa*, tale somma è imputata a riserva di patrimonio netto (riserva di consolidamento).



LE CRITICITÀ RISCONTRABILI NEL CONSOLIDAMENTO

- ✓ I bilanci delle società partecipate devono essere oggetto di riclassificazione, realizzata con opportuni mezzi informatici, che consentano di confrontare, sommare e sintetizzare le informazioni. Il vantaggio principale di un criterio di riclassificazione dei bilanci omogeneo risiede nel fatto che è possibile mettere a confronto bilanci di più società, fornendo un'informazione sufficientemente sintetica.
- ✓ Le principali criticità riscontrabili sono:
 - determinazione della posizione finanziaria netta;
 - individuazione dei rapporti *intercompany* all'interno del gruppo;
 - eterogeneità dei principi contabili applicati dalle società del gruppo.



DETERMINAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

- ✓ La determinazione della posizione finanziaria netta richiede un'attenta analisi della natura dei crediti e dei debiti per enucleare quelli di natura finanziaria i quali hanno impatto sulla posizione finanziaria.
- ✓ Per individuare tali debiti e crediti le informazioni utilizzate possono essere individuate nella Nota integrativa, negli allegati al bilancio e le informazioni ottenute a seguito di richieste specifiche rivolte alle società stesse.



DETERMINAZIONE OPERAZIONI INTERCOMPANY O INFRAGRUPPO

- ✓ Le informazioni relative alle operazioni *intercompany*, poiché fornite in modo sintetico nel bilancio oppure non fornite del tutto, possono essere richieste alle società mediante la compilazione di apposite tabelle, che mirano a evidenziare la tipologia rapporti infragruppo, come segue:

TIPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO	ESPORTO (in euro)	IMPORTO (in euro)
OPERAZIONI INFRAGRUPPO		
-Finanziarie	0	0
-Commerciale	0	0
OPERAZIONI CON SOCI		
-Commerciale	0	0
-Finanziarie	0	0
-Altre	0	0
OPERAZIONI CON SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE		
-Finanziarie	0	0
-Commerciale	0	0
-Altre	0	0
-Altre	0	0



DETERMINAZIONE OPERAZIONI INTERCOMPANY O INFRAGRUPPO

IMPUGNA DI DIFFERITO INTERGRUPPO	ESPOSIZIONI	IMPEGNI
OPERAZIONI:		
-partecipazioni		
-partecipazioni in società		
-società di gestione (S.G.S.)		
-partecipazioni in società		
-partecipazioni in società		
-altre partecipazioni		
OPERAZIONI:		
-diversi valori di partecipazione		
-diversi valori di partecipazione tecnica		
-diversi valori di partecipazione		



PARTICOLARI CRITICITÀ

- ✓ La problematica relativa alla voce delle immobilizzazioni deriva dal fatto che alcuni degli investimenti realizzati nell'anno considerato e in quelli precedenti, per le ragioni già citate sopra e per la mancanza di una contabilità per commessa, sono attribuiti al conto "immobilizzazioni in corso" e non sono stati successivamente estrapolati da tale voce per essere attribuite alla voce specifica al momento in cui "entrano in produzione", con la difficoltà pertanto di calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni. Per quanto riguarda questo aspetto, l'ente locale deve studiare e adottare alcune procedure per meglio monitorare la "storia" degli investimenti tecnici, che consenta di attribuire tali spese all'opportuna categoria di appartenenza delle immobilizzazioni nel momento in cui l'investimento in questione diventa produttivo.



SCHEMA UTILE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

	Conto unico di 31/12/2014	Società di valore 31/12/2014	Trasferimento di 31/12/2014	Immobili di valore 31/12/2014	Trasferimento di 31/12/2014	Trasferimento di 31/12/2014	Trasferimento di 31/12/2014	Trasferimento di 31/12/2014	Trasferimento di 31/12/2014	Trasferimento di 31/12/2014
Imprese controllate										
Totale imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprese collegate										
Totale imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre imprese										
Totale altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ETEROGENEITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI

- ✓ L'eterogeneità dei principi contabili applicati dalle società del gruppo deriva dal fatto che l'ente locale potrebbe includere alcune società che, essendo quotate in Borsa, hanno l'obbligo di redigere un bilancio rispettando i principi contabili internazionali. Quest'obbligo comporta, oltre ad una differente contabilizzazione di alcune partite contabili (es. TFR, immobilizzazioni), anche uno schema di bilancio differente da quello previsto dal codice civile per le società non quotate. In tali casi, è necessario ricondurre i dati di tali società nello schema adottato dalla maggioranza delle altre società. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione del bilancio da consolidare non sono uniformi, l'uniformità è ottenuta opportune rettifiche di consolidamento.

ANEXO 2			
Unidad Educativa	Nombre del docente	ESPañOL EN LOS SABERES	ESPañOL EN LAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INTERACCIÓN
		En teoría	En práctica
Alumno/a: Matrícula: Paralelo: Matrícula de curso: Matrícula de día: Fecha de entrega del informe: Participante: Fecha de validación: Leído por: Caratula pública:			

BANK ACCOUNT			
Bank Name	Bank Address	Bank Phone	Bank Email
Bank of America	100 Main St, New York, NY 10001	(212) 555-1234	info@bankofamerica.com
Chase Bank	200 Wall St, New York, NY 10001	(212) 555-5678	info@chase.com
Citigroup	300 Park Ave, New York, NY 10022	(212) 555-9012	info@citigroup.com
JP Morgan Chase	400 Wall St, New York, NY 10001	(212) 555-3456	info@jpmorgan.com
Wells Fargo	500 Market St, New York, NY 10001	(212) 555-7890	info@wellsfargo.com



IL PERCORSO DI CONSOLIDAMENTO

- ✓ Nel dettaglio, il percorso di consolidamento si è articolato in:
 1. elisioni *intercompany* e rettifiche;
 2. identificazione delle quote di pertinenza di terzi;
 3. consolidamento dei bilanci.



ELISIONI *INTERCOMPANY* E RETTIFICHE

- ✓ Al fine, quindi, di redigere il bilancio consolidato occorre eliminare dall'aggregato, ottenuto sommando i bilanci delle società consolidate con il metodo integrale, dei rapporti *intercompany*, ossia crediti e debiti, costi e ricavi relativi ad operazioni intercorse fra le società del gruppo. Occorre, pertanto, predisporre:
 - le scritture di elisione dei rapporti infragruppo, le quali scaturiscono da prestazioni di servizi e da acquisti *intercompany*, nonché dalla distribuzione di dividendi e dall'erogazioni di contributi dal Comune alle società, con il fine di procedere all'eliminazione di tali importi nel bilancio della società controllata e dell'ente locale;
 - le scritture per rettifiche interne alla società o al Comune, volte a variare nel bilancio dell'ente locale o delle controllate le poste che, per diversa competenza o diversa contabilizzazione, non hanno il medesimo importo su entrambi i bilanci.
- ✓ In questa fase la difficoltà principale è abbinare gli importi sul bilancio dell'ente locale con quelli sul bilancio delle società, andando alla ricerca delle motivazioni delle differenze emerse tra tali importi.



GLI INTERVENTI DI RETTIFICA

- ✓ Gli interventi di rettifica si dividono in:
 - interventi che modificano l'importo;
 - interventi che non modificano l'importo.
- ✓ La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati, eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del Conto economico (crediti, debiti, costi, ricavi, oneri e proventi).
- ✓ Altri interventi di rettifica, invece, hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato: riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi (ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o minusvalenze, detta plusvalenza o minusvalenze deve essere eliminata).



ELISIONI DEL PATRIMONIO NETTO

- ✓ Terminata l'operazione di elisione dei rapporti *intercompany*, si procede ad elidere il costo delle partecipazioni iscritte nell'attivo patrimoniale dell'Ente fra le immobilizzazioni finanziarie contro il patrimonio netto, ponendo una particolare attenzione ai casi di "doppia partecipazione" da parte dell'ente locale, ossia ai casi in cui partecipa al capitale sociale di una società direttamente e contemporaneamente indirettamente per il tramite di una terza società a sua volta partecipata.
- ✓ L'operazione di elisioni del costo delle partecipazioni determina differenze attive da consolidamento (o *goodwill*), quando il valore della partecipazione iscritto nel bilancio dell'ente locale era superiore al patrimonio netto delle società consolidate, e differenze passive nel caso opposto (riserve da consolidamento).
- ✓ Successivamente, per le società consolidate con il *metodo integrale*, nel caso di partecipazione inferiore al 100% occorre determinare la quota di patrimonio netto di competenza di terzi. Deve, pertanto, essere stornata la quota di capitale sociale, riserve, nonché risultato d'esercizio per la parte non di competenza dell'ente locale imputandola ai terzi e rappresentandola in bilancio con una voce separata.
- ✓ La definizione dell'ammontare del patrimonio netto di terzi si rivela particolarmente complessa nei casi di "doppia partecipazione" per i quali è necessario tener conto, oltre della partecipazione diretta dell'ente, anche della partecipazione indiretta mediante un'altra società e considerare come patrimonio netto dei terzi la quota non posseduta dall'ente, né in modo diretto né in modo indiretto.



ELISIONI DEL PATRIMONIO NETTO



CONSOLIDAMENTO SOCIETÀ COLLEGATE

- ✓ Per quanto riguarda il consolidamento delle società collegate, occorre utilizzare il *metodo di consolidamento sintetico*, valutando le società a Patrimonio Netto, con eventuali svalutazioni o rivalutazioni, se opportune, del costo di iscrizione in bilancio in base alla quota di patrimonio netto della società posseduta dall'ente locale. È da confrontare la quota parte di patrimonio netto della collegata con il valore di carico e sono da operare le rettifiche del caso:
 - a) se il valore di carico è maggiore della quota parte PN, occorre procedere a svalutare la partecipazione;
 - b) se il valore di carico è minore della quota parte PN, occorre rivalutare la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto.



LE DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

All'esito dell'eliminazione delle partecipazioni si possono verificare due situazioni:

- a) Valore di iscrizione della partecipazione = alla relativa frazione di patrimonio netto; no "differenza contabile"
- b) Valore di iscrizione diverso dalla corrispondente frazione di patrimonio netto.

La "differenza contabile" può essere:

- ✓ negativa: se il valore della partecipazione è inferiore al corrispondente patrimonio netto;
- ✓ positiva: se il valore della partecipazione è superiore al corrispondente valore di patrimonio netto

La differenza negativa può essere trattata:

- a) con l'iscrizione in una voce del patrimonio netto di gruppo denominata "riserva di consolidamento"
- b) con l'iscrizione in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", quando sia dovuta a previsione di risultati economici sfavorevoli.

La differenza positiva può essere trattata:

- 1) con l'iscrizione alla voce dell'attivo "differenza da consolidamento"
- 2) in detrazione alla "riserva di consolidamento".



CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

- ✓ I bilanci della capogruppo e delle società partecipate, rettificati, sono aggregati voce per voce:
 - per l'intero importo delle voci contabili con riferimento al bilancio delle società controllate (metodo integrale);
 - per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società collegate (metodo proporzionale).



AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO IPSAS

IPSSG 6	IPSSG 7	IPSSG 8
Bilancio consolidato e consolidamento delle parti parziali in bilancio consolidato	Consolidamento pro rata partecipazioni in bilancio consolidato	Interconsolidamento e bilancio delle parti parziali a loro volta
Aspetto contabile: consolidamento contabile in bilancio consolidato	Aspetto contabile: consolidamento contabile in bilancio consolidato	Aspetto contabile: consolidamento contabile contabile
Aspetto fiscale: bilancio	Aspetto fiscale: bilancio	Aspetto fiscale: bilancio



ESEMPIO DI AGGREGAZIONE DEI BILANCI: INTEGRALE

Bilancio consolidato				Bilancio consolidato			
Attivo	500	Passivo	30	Attivo	450	Passivo	250
Risorse	100	Risorse	100	Risorse	0	Risorse	250
TOTALE	1.000	TOTALE	1.000	TOTALE	450	TOTALE	450

Bilancio consolidato			
Attivo	1.000	Passivo	100
Risorse	0	Risorse	100
TOTALE	1.000	TOTALE	1.000

Bilancio consolidato		Bilancio consolidato	
Attivo	0	Attivo	0
Passivo	0	Passivo	0
TOTALE	0	TOTALE	0

Bilancio consolidato		Bilancio consolidato	
Attivo	0	Attivo	0
Passivo	0	Passivo	0
TOTALE	0	TOTALE	0



ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

Il gruppo locale è costituito dall'ente locale e da una società per azioni (società controllata); l'ente locale ha sottoscritto il 90% del capitale iniziale pari a € 5.000,00. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell'ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo	Passivo	
Partecipazioni	4.500	Finanziamento
Altre attività	61.500	Altre
		66.000
Residuo	66.000	Residuo
		66.000

Stato patrimoniale della società controllata S (90%)
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo	Passivo	
Attivo	20.000	Capitale
		2.000
		2.000
		Finanziamento
		Finanziamento
		Finanziamento
		Finanziamento
Residuo	20.000	Residuo
		20.000



ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

Stato patrimoniale consolidato
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo	Passivo	
Attivo	61.500	Finanziamento
		Finanziamento
		Finanziamento
		Finanziamento
		Finanziamento
		Finanziamento
		Finanziamento
Residuo	61.500	Residuo
		61.500



ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

**Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)**

Conto	Stato	
Conto	15.000	Stato
		15.000

**Conto economico società controllata B
(al 31.12.n)**

Conto	Stato	
Conto	12.000	Stato
Utile	5.000	
		12.000

**Conto economico consolidato
(al 31.12.n)**

Stato		
Conto		12.000
Stato globale		62.000
Utile di Stato		5.000
Stato consolidato		1.000



ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

Il gruppo locale è costituito dall'ente locale e da una società per azioni (società collegata): l'ente locale partecipa al 30% di una joint venture a controllo congiunto. Da ciò emerge:

**Conto del patrimonio dell'ente locale
(valori correnti al 31.12.n)**

Azienda	Patrimonio	
Patrimonio netto	1.500	Patrimonio netto
Patrimonio netto	41.500	Patrimonio netto
		41.500
Patrimonio netto	61.500	Patrimonio netto
		61.500

**Stato patrimoniale della joint venture¹⁸
(valori correnti al 31.12.n)**

Azienda	Patrimonio	
Azienda	21.000	Capitale
		2.000
		2.000
		2.000
		22.000
		22.000
Patrimonio netto	21.000	Patrimonio netto
		22.000

**Stato patrimoniale consolidato
(valori correnti al 31.12.n)**

Absch	F2020	
Anzahl	69.68	20.000
[69.68]*[20.000]=1.393.600€		
	Bonus (20.000)*30%	600
	(Bonuszahl-Basis)*(1000)*30%	1.300
	PfV	22.000
	Gewinn	-40.000
	[41.000]*(1.000)*30%	
Total Absch	69.680	69.000

Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)

Oni	Scal	
Oni	15,000 Scal	15,007

Conto economico joint venture (al 31.12.n)

Cost	Fixed	
Cost	EX 1000 2000	1000
Cost	5.000	

**Conte economico consolidato
(al 31.12.n)**

Gen [1400-1500] Mq	31.00
Gen [1400-1500] Mq	31.00
Statistical Data	1.00



RETTIFICA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

TEPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO	IMPORTE IN CARO	PIANO DEI CONTI
FINANZIAMENTO		
- finanziamenti	0	0
- finanziamenti	0	0
OPERAZIONI COMUNI		
- operazioni comuni	0	0
- operazioni comuni	0	0
- operazioni comuni	0	0
OPERAZIONI DI GESTIONE DEI SERVIZI		
- operazioni di gestione dei servizi	0	0
- operazioni di gestione dei servizi	0	0
OPERAZIONI DI GESTIONE		
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0
OPERAZIONI DI GESTIONE		
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0
OPERAZIONI DI GESTIONE		
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0
OPERAZIONI DI GESTIONE		
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0
- operazioni di gestione	0	0



RETTIFICA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

	Conto ricavo di 31/12/1	Bilancio di 31/12/1	Variazioni di 31/12/1	Modifiche di 31/12/1	Sollecitazioni di 31/12/1	Variazioni di 31/12/1	Variazioni di 31/12/1	Variazioni di 31/12/1	Conto ricavo di 31/12/1
Imprese controllate									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprese collegate									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre imprese									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]



ELISIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Per quanto riguarda il consolidamento delle società collegate, occorre utilizzare il metodo di consolidamento sintetico, valutando le società a Patrimonio Netto, con eventuali svalutazioni o rivalutazioni, se opportune, del costo di iscrizione in bilancio in base alla quota di patrimonio netto della società posseduta dal Comune.

È da confrontare la quota parte di patrimonio netto della collegata con il valore di carico e sono da operare le rettifiche del caso:

- a) se il valore di carico è maggiore della quota parte PN, occorre procedere a svalutare la partecipazione;
- b) se il valore di carico è minore della quota parte PN, occorre rivalutare la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto.



ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

- ✓ Relazione sulla gestione che comprende Nota integrativa.
- ✓ Nota integrativa indica:
 - criteri di valutazione;
 - ragioni delle più significative variazioni dell'attivo e del passivo;
 - crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali;
 - composizione dei ratei e risconti e degli altri accantonamenti;
 - suddivisione interessi ed oneri finanziari;
 - composizione dei proventi ed oneri straordinari;
 - compensi di amministratori e sindaci;
 - *fair value* degli strumenti finanziari derivati;
 - elenco degli enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato.



LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Ha lo scopo di evidenziare i momenti salienti della gestione e di fornire previsioni sugli andamenti futuri.

Consta in pratica di due parti, la prima di carattere generale con contestualizzazione dell'azienda pubblica in riferimento al settore di attività e alla struttura giuridica, la seconda più specifica, volta a definire:

- ✓ l'attività di ricerca e sviluppo;
- ✓ i rapporti infragruppo;
- ✓ la dinamica delle azioni proprie;
- ✓ i fatti di rilievo accaduti dalla chiusura dell'esercizio;
- ✓ i rischi di natura finanziaria;
- ✓ l'evoluzione prevedibile della gestione.



AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA CONTABILE

È fondamentale che ciascun ente da consolidare abbia un affidabile sistema dei conti, basato sulla partita doppia, per arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio.

In difetto, perché si possa considerare rispettato il Principio occorre che sia precisato:

- ✓ il sistema contabile adottato presso ciascun ente interessato;
- ✓ il processo complessivo che dalla rilevazione presso i singoli enti perviene al bilancio di Gruppo Ente Locale;
- ✓ gli strumenti di controllo interno e di revisione che assicurano che l'informazione contabile prodotta sia chiara, veritiera e corretta.

La corretta esecuzione della procedura di consolidamento presuppone, inoltre, che presso ciascun ente da consolidare sia stato sviluppato un ordinato processo di determinazione e rilevazione quantitativa.

È auspicabile che gli Enti locali avviino un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, l'allineamento di tutte le contabilità di Gruppo (§ 19).

L'affidabilità dell'informazione contabile deve essere assicurata in ogni caso dall'Ente locale il quale deve specificare gli strumenti (controllo interno, revisione interna e revisione esterna) attraverso i quali tale attendibilità è assicurata.



LA NOTA INTEGRATIVA CONTENUTO

- ✓ I criteri di valutazione applicati;
- ✓ le ragioni delle variazioni più significative delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- ✓ l'ammontare, per ciascuna voce, di: (i) crediti e debiti con durata residua superiore a cinque anni, (ii) debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nell'area di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- ✓ la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, se di ammontare significativo;
- ✓ la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- ✓ la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", se di ammontare significativo;
- ✓ cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della capo-gruppo anche per lo svolgimento di tali funzioni in altre imprese comprese nell'area di consolidamento;
- ✓ per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il *fair value* e le informazioni sulla rispettiva entità e natura;



LA NOTA INTEGRATIVA CONTENUTO

- ✓ l'elenco degli organismi che compongono il "Gruppo amministrazione pubblica" con indicazione, per ciascun componente:
 - (i) di denominazione, sede e capitale, specificando se si tratta di soggetto a capo di gruppo intermedio;
 - (ii) delle partecipazioni in esso possedute, direttamente o indirettamente, dalla amministrazione capo-gruppo e da ciascuno degli altri componenti del Gruppo;
 - (iii) ove diversa, della percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
 - (iv) della ragione per cui è stato incluso nel consolidato;



LA NOTA INTEGRATIVA CONTENUTO

- ✓ la ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di determinati enti strumentali, società controllate o partecipate dalla amministrazione pubblica a capo del "Gruppo amministrazione pubblica";
- ✓ le informazioni che rendono significativo il confronto con lo Stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio precedente, qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento (ad esclusione del primo esercizio di sperimentazione);
- ✓ l'elenco dei componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" compresi nel bilancio consolidato, con indicazione, per ciascuno:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio, e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla capo-gruppo rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese del personale utilizzato, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite che l'amministrazione pubblica capo-gruppo ha ripianato mediante conferimenti o altre operazioni finanziarie, nel corso degli ultimi tre anni.



SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE

1. Delimitazione del perimetro di consolidamento:
 1. delibera di giunta per l'approvazione dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (elenco 1);
 2. delibera di giunta per l'approvazione dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (elenco 2).
2. Comunicazioni del comune (Amministrazione Pubblica Capogruppo) ai componenti del gruppo:
 1. comunicazione agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 che saranno comprese nel *bilancio consolidato dell'ente del prossimo esercizio*;
 2. trasmissione a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
 3. comunicazione delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

IN SINTESI PER CONCLUDERE



SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE

3. Acquisizione della documentazione da parte del comune, i componenti del gruppo trasmettono alla capogruppo:
 1. il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
 2. il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
 3. il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
4. Operazioni di rettifica in sede di consolidamento.
5. Eliminazione delle operazioni di infragruppo.
6. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi.
7. Predisposizione del Bilancio consolidato e della Nota integrativa.
8. Approvazione da parte del Consiglio dell'ente entro il 30.9.



DIRETTIVE DELLA CAPOGRUPPO

- ✓ Modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo *entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo* a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle *sub-holding* sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento.
- ✓ Pre-consuntivo o bilancio predisposto ai fini dell'approvazione se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati.
- ✓ Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.



COMPOSIZIONE DEL CONSOLIDATO

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del Conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- ✓ per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (c.d. metodo integrale);
- ✓ per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (c.d. metodo proporzionale).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello Stato patrimoniale che nel Conto economico, distintamente da quella della capogruppo.



COMPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - OIC 17 A INTEGRAZIONE E SUPPORTO DELL'ALL. 4/4

27. Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:
- a) stato patrimoniale consolidato;
 - b) conto economico consolidato;
 - c) nota integrativa consolidata (negli enti locali la nota integrativa è contenuta nella relazione sulla gestione).
- ...



COMPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - OIC 17 A INTEGRAZIONE E SUPPORTO DELL'ALL. 4/4

28. L'articolo 32, D.Lgs. 127/91 prevede che gli schemi di bilancio, redatti in base a quanto stabilito dal principio OIC 12, siano adeguati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. In particolare, ove applicabili, si operano i seguenti adeguamenti:
- a) inserimento all'attivo patrimoniale, nell'ambito della voce BI "Immobilizzazioni immateriali", dopo la voce BI5 "avviamento", di una voce separata denominata BI5-bis "differenza da consolidamento" ai sensi dell'articolo 33, D.Lgs. 127/91 (cfr. paragrafo 70);
 - b) inserimento nel passivo patrimoniale, nell'ambito della voce "Fondi per rischi e oneri", di una voce separata denominata BI2-bis "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni (cfr. paragrafo 73);
 - c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce "Riserva di consolidamento" (cfr. paragrafo 72);
 - d) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce A2 "Patrimonio netto di terzi", articolata nelle voci A2I "Capitale e riserve di terzi" e, A2II "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi", rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi;



COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - OIC 17

- e) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
 - f) inserimento nell'ambito della voce AVII "Altre riserve" del patrimonio netto della voce "Riserva da differenze di traduzione" rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
 - g) inserimento nel conto economico, dopo la voce 23) "utile (perdita) consolidati dell'esercizio", delle voci "Risultato di pertinenza del gruppo" e "Risultato di pertinenza di terzi" ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.
29. L'articolo 32, D.Lgs. 127/91 consente un'esposizione non analitica delle voci relative alle rimanenze, quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati. La facoltà è limitata ai casi in cui le rimanenze iscritte nello stato patrimoniale delle singole società consolidate siano eterogenee dal punto di vista merceologico e, pertanto, il processo per ricondurle alle classificazioni previste normalmente per il bilancio di esercizio comporti l'onere di aggregazioni e disaggregazioni particolarmente complesse e costose.



COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - OIC 17

30. In calce allo stato patrimoniale consolidato sono indicate in appositi conti d'ordine le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali. I valori indicati concernono sia quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi e a favore di controllate non incluse nel consolidamento. Sono iscritti inoltre gli altri conti d'ordine. Sulle garanzie, impegni e sugli altri conti d'ordine da iscrivere in calce allo stato patrimoniale o in nota integrativa si fa riferimento a quanto disciplinato nel principio OIC 22 "Conti d'ordine".
31. L'articolo 29, comma 6, D.Lgs. 127/91 permette la redazione del bilancio consolidato in migliaia di euro.



IL TRATTAMENTO CONTABILE IN FASE DI CONSOLIDAMENTO

TIPOLOGIA DI IMPRESA	TRATTAMENTO CONTABILE
Impresa controllante	Consolidamento integrale
Impresa controllata	Consolidamento integrale
Impresa sottoposta a controllo congiunto	Consolidamento proporzionale o valutazione a patrimonio netto
Impresa esclusa dall'area a causa di gravi e durature prescrizioni	Valutazione a costo
Impresa esclusa dall'area a causa della indisponibilità delle informazioni	Valutazione prevalentemente al costo, possibile applicazione del patrimonio netto
Impresa esclusa dall'area per irrilevanza	Valutazione a costo o a patrimonio netto
Impresa esclusa dall'area per prossima alienazione	Valutazione a costo o valore di realizzo se inferiore
Impresa collegata	Valutazione a patrimonio netto
Impresa collegata irrilevante	Possibile la valutazione a costo
Imprese le cui partecipazioni sono iscritte nel circolante	Valutazione a costo
Imprese minori in termini partecipativi	Valutazione a costo
Imprese in liquidazione	Valutazione a costo

LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E LE RETTIFICHE



LE CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

All'interno del gruppo, soprattutto se ad integrazione verticale, avvengono numerose transazioni economiche, riconducibili alla gestione caratteristica, patrimoniale e finanziaria che si definiscono infragruppo (o intragruppo) in quanto sono tra le aziende che lo formano.



LE RETTIFICHE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.



PARTICOLARI INTERVENTI DI ELISIONE

- ✓ Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- ✓ analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- ✓ eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.



ESEMPLIFICAZIONE

A titolo chiarificatore dei concetti espressi si consideri il seguente esempio (fortemente semplificato), relativo a due aziende/società controllate dalla capogruppo Y: la società A produce e vende tutti i beni alla società B che, dopo averli confezionati, li colloca sul mercato. Il risultato economico prodotto dalle due società è il seguente (la vendita dalla divisione A alla B avviene ad un prezzo di trasferimento definito dall'alta direzione):

	A	B	A+B	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
Costi	€ (100,00)	€ (160,00)	€ (260,00)	€ 150,00	€ (110,00)
Ricavi	€ 150,00	€ 300,00	€ 450,00	€ (150,00)	€ 300,00
Utile d'esercizio	€ 50,00	€ 140,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00

Risulta evidente che le uniche operazioni che l'impresa svolge con l'esterno sono l'acquisizione dei fattori produttivi, sostenendo un costo pari a 110 (100 nella divisione A, 10 nella B) e la cessione dei prodotti, con l'ottenimento di un ricavo di 300: di conseguenza, il conto economico dell'azienda si presenta come sopra esposto. Sarebbe fuorviante sostenere che i ricavi complessivi dell'azienda sono 450 ed i costi 260, poiché le transazioni economiche che generano i ricavi di A e la quasi totalità dei costi di B sono interne e, quindi, non considerate nell'ambito della contabilità generale



INDIVIDUAZIONE DELLE POSTE INFRAGRUPPO

Al fine del consolidamento dei conti, si rende necessaria l'individuazione ed eliminazione delle poste infragruppo affinché il bilancio consolidato assolva la propria funzione di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo, determinata esclusivamente dagli scambi avvenuti con terze economie.

Nell'ambito dei principi di consolidamento del DLgs. 127/91 (art. 31 co. 2) sono previste le seguenti eliminazioni:

- a. le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
- b. i crediti ed i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento: si tratta di crediti/debiti sia di funzionamento sia di finanziamento;
- c. i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime;
- d. gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su ordinazione di terzi.



IRRILEVANZA DEGLI IMPORTI

- ✓ Con riferimento al DLgs. 127/91 (art. 31 co. 3), la capogruppo può considerare rilevanti, anche se potrebbero non esserlo (facoltà), gli importi di cui alle lettere sub b), c) e d) e pertanto possono non essere eliminati;
- ✓ quelli di cui alla lettera sub d), invece, possono essere mantenuti (anche se rilevanti) al congiunto verificarsi di tre condizioni, indicando la ragione nella Nota integrativa:
 1. derivino da operazioni correnti dell'impresa;
 2. tali operazioni siano concluse a normali condizioni di mercato;
 3. l'eliminazione comporti costi sproporzionati.



ELIMINAZIONE ED ELISIONE DELLE POSTE INFRAGRUPPO

Dopo l'individuazione delle operazioni infragruppo si rende necessaria la loro eliminazione. A tale proposito è possibile suddividerle in due tipologie, in funzione dell'effetto che provocano sul capitale e sul reddito di gruppo:

- a. operazioni la cui eliminazione (elisione) non modifica il patrimonio netto ed il reddito di gruppo: non si rileva l'esistenza di risultati economici infragruppo;
- b. operazioni la cui eliminazione (eliminazione in senso stretto) modifica il patrimonio netto ed il reddito di gruppo: ciò avviene in tutti i casi in cui dalla transazione emerge un risultato economico non realizzato con i terzi ma incorporato nell'attivo patrimoniale.



LE DIFFERENZE DI RILEVAZIONE

Preliminare all'eliminazione dei rapporti infragruppo, è l'individuazione dell'esistenza di eventuali differenze nelle rilevazioni contabili effettuate dalle due imprese del gruppo che hanno attuato lo scambio. Le cause di tale discrasia sono sostanzialmente tre:

- a. errori nella rilevazione;
- b. sfasamenti temporali;
- c. differente grado di strumentalità di un bene.



LE DIFFERENZE DI RILEVAZIONE

- a. Errori nella rilevazione: la soluzione consiste nel correggerli;
- b. sfasamenti temporali: il fenomeno trae origine da operazioni compiute in chiusura del periodo amministrativo cioè dall'esistenza di merci o di documenti in viaggio o da pagamenti in transito: ciò fa sì che l'operazione sia rilevata solamente da una delle due imprese o da entrambe ma con valori difformi in seguito a documenti o informazioni disponibili differenti;
- c. differente grado di strumentalità di un bene: si ha quando, ad esempio, un'impresa produttrice di beni industriali (ricavo per beni-merce) vende ad un'impresa consolidata per la quale il bene è strumentale (ammortamento).



LE DIFFERENZE DI RILEVAZIONE PER SFASAMENTI TEMPORALI

Si consideri l'esempio delle merci in viaggio da X alla capogruppo Y. La società X registra il credito verso la società capogruppo che non può essere compensato con il debito di Y; poiché non rilevato, la soluzione è quella di rilevare l'acquisto e, contestualmente, incrementare le rimanenze finali con contropartita la classe Merci in viaggio. Scrittura della capogruppo:

Merci in viaggio	a	Rimanenze finali	100,00
------------------	---	------------------	--------

Nel caso in cui fosse in viaggio il documento ma la merce sia già disponibile a Y, quest'ultima ha contabilizzato le fatture da ricevere: poiché il debito verso X è al netto di IVA, salvo il caso in cui sia indetraibile, la riconciliazione avviene rilevando esclusivamente l'IVA correlata all'acquisto. L'ultimo esempio riguarda un pagamento in "transito" effettuato da X ma non rilevato dalla capogruppo, che non ha ricevuto alcun documento: X ha eliminato il debito verso Y ma la seconda impresa mantiene iscritto il credito verso X. Per effettuare la riconciliazione è necessario azzerare il credito con contropartita una classe denominata Cassa in transito o Banca c/accrediti da ricevere. Scrittura della capogruppo:

Cassa in transito o banca c/accrediti	a	Crediti verso X	200,00
--	---	-----------------	--------



L'ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI NON MODIFICATIVE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Si tratta dell'insieme di operazioni che non generano modificazioni nel risultato economico e nel capitale del gruppo. L'art. 31 (co. 2) ne individua due tipologie:

1. i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
2. i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime.

L'enunciazione della norma è di ordine generale e comprende più fattispecie operative: in sostanza, è necessario eliminare qualsivoglia riferimento a classi di valori che richiamano i rapporti di gruppo tra imprese consolidate. L'eliminazione dei valori reciproci deve essere effettuata, nel consolidamento integrale, per l'intero ammontare.



ELIMINAZIONE DI CREDITI E DEBITI

STATO PATRIMONIALE A

		debiti verso C	€ 200,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

crediti	€ 0,00	debiti	€ 0,00

STATO PATRIMONIALE B

crediti verso C	€ 100,00		

STATO PATRIMONIALE C

crediti verso A	€ 200,00	debiti verso B	€ 100,00



ELIMINAZIONE DI PROVENTI E ONERI

STATO PATRIMONIALE A

acquisti da C	€	200,00	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

acquisti	€	0,00	vendite	€	0,00

STATO PATRIMONIALE B

		vendite a C	€ 100,00

STATO PATRIMONIALE C

acquisti da B	€	100,00	vendite ad A	€	200,00



ELIMINAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI INFRAGRUPPO

Per meglio comprendere il significato dei risultati economici infragruppo, si consideri una semplice operazione di scambio di beni tra due aziende del medesimo gruppo (J e K). L'azienda cedente (J) applica prezzi-ricavo di mercato, comprensivi di una quota di utile. L'azienda K, alla data di chiusura del bilancio, può trovarsi in una delle due seguenti situazioni:

- 1) ha venduto a terzi (società esterna al gruppo) i beni acquistati con o senza ulteriore lavorazione. In questo caso la precedente operazione di compravendita tra J e K si è manifestata con l'esterno, nel senso che l'utile emergente dall'operazione si è concretizzato con il cliente esterno: non vi sono, quindi, utili da eliminare;
- 2) i beni acquistati non sono stati alienati e vengono valorizzati come rimanenze di esercizio. Si tratta, in questa evenienza, di un semplice trasferimento di risorse all'interno del gruppo: l'utile associato all'operazione di scambio non ha ragione di esistere. Le rimanenze nel bilancio dell'azienda K sono sopravvalutate di un valore pari proprio all'utile, così come lo sono i suoi acquisti: l'impatto sul suo reddito è pertanto nullo. Di contro risultano sopravvalutati i ricavi di J e, conseguentemente, il suo reddito. Poiché l'operazione non si è concretizzata con l'esterno, tale utile deve essere eliminato.



ELIMINAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI INFRAGRUPPO

Le società J e K appartengono allo stesso gruppo. La società J produce 1.000 unità sostenendo un costo totale di 1.000; vende tutta la produzione a K per 1.500: il margine unitario è pari a 0,5. La società K vende sul mercato 500 unità ad un prezzo-ricavo di 2; le quantità in rimanenza sono valutate al costo di acquisto. Il Conto economico delle due imprese è il seguente:

	J	K	
Costi	€ (1.000,00)	€ (1.500,00)	
Ricavi	€ 1.500,00	€ 1.000,00	500,00 × 2,00 €
Rimanenze finali	€ 0,00	€ 750,00	500,00 × 1,50 €
Utile d'esercizio	€ 500,00	€ 250,00	

Se J e K fossero divisioni della stessa azienda, la situazione sarebbe la seguente:

Costi	€ (1.000,00)	verso l'esterno
Ricavi	€ 1.000,00	verso l'esterno
Rimanenze finali	€ 500,00	rimanenze valutate al costo di acquisto
Utile d'esercizio	€ 0,00	



ELIMINAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI INFRAGRUPPO

Comparando il precedente Conto economico con il reddito di K, la differenza tra i due redditi (750 nel primo caso e 500 nel secondo), risiede proprio nell'utile incorporato nelle rimanenze; in fase di consolidamento esso viene eliminato per ottenere la situazione sopra presentata, rappresentativa di una realtà unitaria. In particolare, vengono eliminati i costi ed i ricavi derivanti dall'operazione di scambio e ridotto il valore delle rimanenze (da 750 a 500).

	J	K	J+K	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
Costi	€ (1.000,00)	€ (1.500,00)	€ (2.500,00)	€ 1.500,00	€ (1.000,00)
Ricavi	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ (1.500,00)	€ 1.000,00
Rimanenze finali	€ 0,00	€ 750,00	€ 750,00	€ -250,00	€ 500
Utile d'esercizio	€ 500,00	€ 250,00	€ 750,00	€ (250,00)	€ 500,00

Differente è il caso in cui lo scambio tra J e K si fosse globalmente concretizzato con l'esterno:

	J	K	J+K	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
Costi	€ (1.000,00)	€ (1.500,00)	€ (2.500,00)	€ 1.500,00	€ (1.000,00)
Ricavi	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ (1.500,00)	€ 2.000,00
Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utile d'esercizio	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00



GRADO DI ELIMINAZIONE DELLE POSTE INFRAGRUPPO

Il problema si pone quando l'intensità della partecipazione tra le aziende è inferiore al 100%. Si hanno, quindi, potenzialmente due situazioni:

- 1) partecipazione del 100%: in questo caso l'eliminazione del risultato infragruppo non può che essere totale (come nell'esempio sopra riportato);
- 2) partecipazione inferiore al 100%: l'eliminazione del risultato potrebbe essere totale oppure parziale; in quest'ultima ipotesi sarebbe pari alla percentuale di partecipazione.

Il D.Lgs. 127/91 non indica esplicitamente il criterio da privilegiare (12): si reputa l'unica adeguata, date le finalità del consolidato, l'eliminazione globale, cioè l'indipendenza della rettifica dall'intensità partecipativa (13). In altri termini, si ritiene che il risultato derivante da una qualsivoglia transazione economica non concretizzatasi con l'esterno, debba essere eliminato in quanto interno: non si giudicano coerenti con la natura unitaria del gruppo le eliminazioni parziali in base alla percentuale di possesso, in quanto quest'ultima è indipendente dall'operazione medesima.

In merito alla tipologia di utile/perdita da considerare, il principio contabile n. 17 indica che l'eliminazione va «solitamente effettuata sulla base dell'utile o della perdita lorda on vanno quindi considerate le spese generali, amministrative e di vendita (cioè spese di periodo)» (14). Si condivide la proposta, salvo rilevare che non pochi dei costi considerati di "periodo" risultano necessari per porre in essere anche le transazioni infragruppo. In ogni caso, risulta fondamentale l'esistenza di un sistema di contabilità analitica, tale da permettere l'agevole determinazione del valore indicato.

L'eliminazione di un risultato economico richiede anche la rideterminazione dell'effetto fiscale, che troverà compensazione nel momento in cui l'operazione avrà avuto manifestazione con i terzi o avrà esaurito i suoi effetti economici



LE PERDITE INFRAGRUPPO

Mentre per gli utili infragruppo non vi è dubbio alcuno sulla necessità del loro annullamento, in relazione alle perdite emerge qualche perplessità. Si ritiene che la perdita infragruppo vada eliminata solamente se considerata temporanea cioè recuperabile direttamente o indirettamente attraverso lo scambio con l'esterno. In caso contrario, l'eliminazione si dimostrerebbe fuorviante, poiché la perdita già si è manifestata anche se l'operazione che l'ha generata non si è ancora conclusa (ovvero non si è concluso il ciclo economico), cioè concretizzata con terze economie.



MOMENTO DELL'ELIMINAZIONE

L'eliminazione delle operazioni infragruppo deve avvenire dopo la determinazione degli interessi di minoranza e, in particolare, della quota di utile di loro pertinenza.

Il momento a cui imputare l'eliminazione può generare una sovrastima dell'utile nell'azienda cedente e della quota delle minoranze se presenti. Si ritiene, per l'unitarietà del concetto di gruppo che l'eliminazione del risultato economico debba riguardare entrambe le tipologie di conferenti capitale-risparmio: la quota di pertinenza degli interessi di minoranza va determinata dopo l'eliminazione in oggetto o di essa deve tenere conto. In sintesi, il risultato economico di pertinenza dei terzi viene ad essere influenzato dall'eliminazione solamente qualora l'operazione di vendita sia posta in essere dalla controllata verso la controllante.

IL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DECRETO CORRETTIVO - IL RUOLO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

A cura di Andrea Ziruolo

© EUTEKNE E DIDACTICA PROFESSIONISTI – Tutti i diritti riservati

Si stava meglio quando si stava peggio
detto popolare

© EUTEKNE E DIDACTICA PROFESSIONISTI – Tutti i diritti riservati



ART. 239 DEL TUEL - FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) ...;
 - b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - (1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - (2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.);
 - (3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - (4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - (5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - (6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - (7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;



ART. 239 DEL TUEL - FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

- 1...
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare (di approvazione) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione (dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d) (-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;) (83)
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.



ART. 239 DEL TUEL - FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
 - a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
 - b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.



IL CONTROLLO DEI REVISORI SULLE SOCIETÀ

- ✓ Dismissioni;
- ✓ ricollocamento personale di società dismesse;
- ✓ garanzie concesse;
- ✓ nuovi affidamenti da parte degli organi di governo degli ato;
- ✓ rispetto del divieto di aumenti di capitale, trasferimento straordinario, ecc. a società con perdite per tre esercizi consecutivi o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite;
- ✓ valutazione della redditività futura della società in perdita in caso di ricapitalizzazione a seguito di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale sotto il limite legale;
- ✓ riduzione compenso amministratori in caso di perdite nei tre esercizi precedenti;
- ✓ rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le partecipate nelle loro componenti elementari;
- ✓ coerenza dati trasmessi alla banca dati del Tesoro congruenti con le informazioni allegate alla relazione sulla gestione.



CONTROLLI REVISORI ORGANISMI PARTECIPATI

- ✓ Conciliazione dei rapporti creditori e debitori con organismi partecipati: presenza della doppia asseverazione.



CONTROLLI RISPETTO AL BILANCIO CONSOLIDATO

- ✓ Predisposizione al 31/12 dei due elenchi relativi a:
 - tutti gli organismi che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica;
 - e a quelli oggetto di consolidamento;
- ✓ predisposizione da parte delle società controllate della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 c. 4 del DLgs. 175/2016;
- ✓ presenza di un programma di valutazione del rischio aziendale;
- ✓ verificare se è stato redatto il bilancio consolidato.



DLGS. 175/2016 EMENDATO DAL DLGS. 100/2017

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del DLgs.
28.8.97 n. 281, raggiunta nella seduta del 16.3.2017



ART. 1 OGGETTO

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
 - a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
 - b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) (*nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche*).



ART. 2 - DEFINIZIONI (AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (a): per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;
- ✓ Le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DLGS. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.



ART. 2 - DEFINIZIONI (CONTROLLO)

- ✓ CONTROLLO (b): Il controllo può sussistere anche quando è previsto da norme di legge, statuto o patti parasociali il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche dell'attività sociale;

Ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.:

«Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».



ART. 2 - DEFINIZIONI (CONTROLLO ANALOGO)

- ✓ **CONTROLLO ANALOGO (c):** esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di una Amministrazione su una società, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.

Tale controllo può anche essere esercitato da una società a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante;

Sentenza Corte Cost. n. 50 del 25 marzo 2013: La sentenza che si fonda sui principi comunitari espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea afferma che «*il potere esercitato sull'ente controllato consiste in un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti; la possibilità di influenza determinante è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale*». Il rapporto "in house" deve comportare che l'amministrazione esprima pareri vincolanti sugli atti dell'ente controllato (obiettivi strategici e decisioni importanti).



ART. 2 - DEFINIZIONI (CONTROLLO CONGIUNTO)

- ✓ **CONTROLLO CONGIUNTO (d):** esercizio congiunto del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di Amministrazioni diverse su una società, ossia quando si verificano le condizioni previste dall'art. 5 del DLgs. n. 50/2016; Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) Gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) Tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) La persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori partecipanti controllanti.



ART. 2 - DEFINIZIONI (ENTI LOCALI - PARTECIPAZIONE)

- ✓ ENTI LOCALI (e): Gli enti di cui all'art. 2 del DLgs. n. 267/2000 (le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane e isolate, le unioni di comuni, i consorzi cui partecipano enti locali, salvo quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali);
- ✓ PARTECIPAZIONE (f): La titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

la definizione di partecipazione prevede delle restrizioni applicative in materia di bilancio consolidato: v. art. 11-quinquies del DLgs. 118/2011 e all. 4/4 al DLgs. 118/2011.



ART. 2 - DEFINIZIONI (PARTECIPAZIONE INDIRETTA - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE)

- ✓ PARTECIPAZIONE INDIRETTA (g): partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica;
- ✓ SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (h): Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;



ART. 2 - DEFINIZIONI (SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE - SOCIETÀ)

- ✓ SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (i): I servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- ✓ SOCIETÀ (l): Gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ex art. 2615-ter c.c.;



ART. 2 - DEFINIZIONI (SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)

- ✓ SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (m): Le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- ✓ SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (n): Le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.



ART. 2 - DEFINIZIONI (SOCIETÀ IN HOUSE - SOCIETÀ QUOTATE)

- ✓ SOCIETÀ IN HOUSE (o): Le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3;
- ✓ SOCIETÀ QUOTATE (p): Le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. Le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.



ART. 3 - TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.



ART. 4 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

1. Le amministrazioni pubbliche **non possono, direttamente o indirettamente, costituire** società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie** per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, **né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.**
2. **Nei limiti di cui al comma 1**, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società **esclusivamente** per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di **interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un **accordo di programma** fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'**interesse generale** attraverso un **contratto di partenariato** di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o *allo svolgimento delle loro funzioni*), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.



ART. 4 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.



ART. 4 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

6. è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, (...) la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili).
8. è fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
(è inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.).



ART. 4 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. (I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.)
- 10-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.)



ART. 5 - ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (...), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (, secondo modalità da essi stessi disciplinate).



ART. 5 - ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato (e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo); per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della (Corte dei conti) ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.



ART. 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.



ART. 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
 - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.



ART. 6 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.



ART. 7 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:
 - a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
 - b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
 - c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
 - d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.



ART. 7 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
 - a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione.



ART. 8 - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.



ART. 9 - GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.



ART. 9 - GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.
10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.



ART. 10 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.



ART. 11 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. (L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.)
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.



ART. 11 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (...), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. (Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.) Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.



ART. 11 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
 - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
 - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.



ART. 11 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

10. è comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, 16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.



ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.



ART. 13 - CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.



ART. 14 - CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (in stato di insolvenza) di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, (comma 2), uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al (comma 2), la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del (comma 2), anche in deroga al comma 5.



ART. 14 - CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, (sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.



ART. 15 - MONITORAGGIO, INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,) è individuata la struttura competente per (l'indirizzo,) il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.



ART. 15 - MONITORAGGIO, INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.



ART. 16 - SOCIETÀ *IN HOUSE*

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (...).



ART. 16 - SOCIETÀ *IN HOUSE*

- 3-bis (3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.)
3. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
 4. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti (...) con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
 5. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
 6. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto (dagli articoli 5 e) 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.



ART. 17 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

1. Nelle società (a partecipazione mista pubblico-privata) la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.



ART. 17 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

4. Nelle società di cui al presente articolo:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
 - c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
 - d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.



ART. 17 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
 - b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
 - c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.



ART. 18 - QUOTAZIONE DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO IN MERCATI REGOLAMENTATI

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.
2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
3. è fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.



ART. 19 - GESTIONE DEL PERSONALE

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera).



ART. 19 - GESTIONE DEL PERSONALE

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera).
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



ART. 19 - GESTIONE DEL PERSONALE

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. (La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
 - a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
 - b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
 - c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
 - d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.)
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi (fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017).



ART. 20 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.



ART. 20 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 (da parte degli enti locali) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.



ART. 20 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
10. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.



ART. 21 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.



ART. 21 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:
 - a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
 - b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.



ART. 21 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
4. (-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.)



ART. 22 - TRASPARENZA

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



ART. 23 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



ART. 24 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro (il 30 settembre 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla (...) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (1)



ART. 24 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (1)
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.



ART. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE

1. Entro (il 30 settembre 2017), le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (adottato) di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131).
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.



ART. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. (Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.)
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga (al divieto) previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.



ART. 26 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il (31 luglio 2017). Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.
2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni (, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea).
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.
4. Nei (diciotto) mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.



ART. 26 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4 (, 17, 19 e 25) non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.



ART. 26 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;
 - b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».
10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, (entro il 31 luglio 2017).
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali é trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.



ART. 26 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 12.-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
- 13.-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- 14.-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
- 15.-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante é il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
- 16.-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.)

LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE



DLGS.19.8.2016 N. 175 - ART. 24 CO. 1 (REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI)

- ✓ La disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24 è immediatamente applicabile (art. 26, comma 11);
- ✓ Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.



DLGS.19.8.2016 N. 175 - ART. 4 CO. 1 (FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE ACQUISIZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ Le amministrazioni pubbliche non possono *direttamente o indirettamente* costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



DLGS.19.8.2016 N. 175 - ART. 4 CO. 2 (FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE ACQUISIZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

Nel rispetto delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali le amministrazioni pubbliche possono, *direttamente o indirettamente* costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del DLgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del DLgs. 50/2016, con un imprenditore privato selezionato con le modalità dell'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliare, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del DLgs. 50/2016;

In deroga all'art. 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26, comma 12-sexies).



DLGS.19.8.2016 N. 175 - ART. 5 CO.1 (ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA)

Salvo i casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità di espresse previsioni legislative;

l'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche per la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette:

- a) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4;
- b) deve contenere le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

La motivazione deve considerare la compatibilità di tale scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;



DLGS.19.8.2016 N. 175 - ART. 5 CO. 2 (ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA)

- ✓ L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- ✓ Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 5 CO. 2 (ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA)

- ✓ Entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate;
- ✓ L'esito, anche se negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014.

Con l'art. 34 co. 20 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, la motivazione in capo agli enti affidanti circa la modalità di affidamento (e non solo l'affidamento diretto) consiste nell'obbligo di redigere e pubblicare una relazione che dia conto "delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Tale motivazione non è sottoposta ad uno scrutinio, ma viene resa trasparente tramite la pubblicazione nel sito internet dell'ente affidante.



ART 192 DEL DLGS. 50/2016 REGIME SPECIALE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. (L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.



ART. 17 CO. 4 DEL DL. 90/2014 (RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE)

- ✓ A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- ✓ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 24 CO. 1 - 3 (REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI)

Le informazioni e il provvedimento di ricognizione sono resi disponibili e inviati, A decorrere dal 1° ottobre 2017 (D. Lgs. n. 100/2017):

- a) alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- b) alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15.



CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

La Corte dei Conti con deliberazione 165/2016/VSG osserva che le scelte di mantenimento o dismissione delle partecipazioni societarie non possono considerarsi adeguatamente ponderate senza la ricostruzione di un quadro analitico e completo che rechi:

- a) l'indicazione degli altri soci;
- b) le modalità di esercizio del controllo;
- c) le modalità di affidamento dei servizi;
- d) la natura della società;
- e) l'analisi dei principali fattori di costo;
- f) i principali dati economici;
- g) il sistema di amministrazione e relativo costo;
- h) l'analisi comparativa delle diverse possibili opzioni;
- i) il numero di amministratori e dipendenti.



DLGS.19.8.2016 N. 175 - ART. 24 CO. 4 - 5 (REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI)

- ✓ L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione.
- ✓ In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del c.c.
- ✓ A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto (DLgs. 16 giugno 2017, n. 100);
- ✓ 2437-ter: Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 24 CO. 4 - 5 (REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI)

2437-quater: Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 24 CO. 6 - 7 - 8 (REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI)

- ✓ Nei casi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 2437-quater c.c. e in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale la società è posta in liquidazione;
- ✓ per l'attuazione dei provvedimenti di ricognizione si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014;
- ✓ gli obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.



L. 23.12.2014 N. 190 - ART. 1 CO. 613 - 614

- ✓ **COMMA 613:** Le deliberazioni di scioglimento e liquidazione delle partecipazioni acquisite in forza di legge sono disciplinate unicamente dal codice civile e dunque non necessitano dell'abrogazione della previsione normativa che aveva disposto espressamente l'acquisizione;
- ✓ **COMMA 614:** Alle eccedenze di personale generate dalle operazioni di razionalizzazione si applica la disciplina introdotta dai commi da 563 a 568 e 568-ter, dell'art. 1 della legge 147/2013. Agli atti finalizzati all'attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015 si applica il regime fiscale previsto dal comma 568-bis, dell'art. 1 della legge 147/2013.



DLGS.19.8.2016 N. 175 - ART. 24 CO. 9 (REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI)

- ✓ Per favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'art. 2112 c.c.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 24 CO. 9 (ART. 2112 C.C.)

- ✓ Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda: In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per *trasferimento d'azienda* qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 20 CO. 1 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

La razionalizzazione delle partecipazioni di cui al presente articolo dovrà essere effettuata a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017 (art. 26, comma 11);

Le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente con proprio provvedimento:

- 1) un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- 2) predisponendo, ove ricorrano i presupposti del comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del D.L. 90/2014, le amministrazioni pubbliche che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano:

- a) alla sezione della Corte di conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- b) alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 20 CO. 2 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

I piani di razionalizzazione, con apposita relazione tecnica, e con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (Non trova applicazione per le società già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26, comma 12-sexies);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000 per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 (art. 26, comma 12-quinquies).



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 20 CO. 3 - 4 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ COMMA 3: I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014 e resi disponibili alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- ✓ COMMA 4: Le pubbliche amministrazioni in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, approvano una relazione sull'attuazione del piano e ne evidenziano i risultati conseguiti, la trasmettono alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio, la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 ART. 20 CO. 6 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma 568-bis, Legge 147/2013: Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:
 - allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente: i dipendenti avranno diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo;
 - all'alienazione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.



L. 147/2013 ART. 1 CO. 568 - *BIS* L. 190/2014 ART. 1 CO. 616

- ✓ Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale:
 - Imposte sui redditi: Si
 - Irap: SI
 - Iva: NO
 - Imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali: Misura Fissa



L. 147/2013 ART. 1 CO. 568 - *BIS*

Per lo scioglimento di società controllata indirettamente:

- a) le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- b) le minusvalenze in capo alla società controllante sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- c) L'alienazione deve avvenire con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- e) le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

SOCIETÀ MISTA: diritto di prelazione al socio privato detentore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di una quota almeno del 30%.

Società che cedono il personale possono farsi carico per massimo 3 anni di una percentuale non superiore al 30% del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali somme, per la società cessionaria, non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES e IRAP



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 20 CO. 7 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ La mancata adozione degli atti da parte degli enti locali porta ad una sanzione amministrativa per un importo compreso tra i 5.000 ed i 500.000 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nella cui fattispecie si procede con l'applicazione dell'articolo 24, commi 5,6,7,8 e 9.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 20 CO. 8 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/7/2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23/12/2014, n. 190;
- ✓ Art. 29, comma 1-ter D.L. 98/2011: entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.



L. 190/2014 ART. 1 CO. 611

A decorrere dal 1° gennaio 2015 fermo restando quanto previsto dagli artt. 3, commi da 27 a 29 L. 244/2007 e 1, comma 569 L. 147/2013 s.m.i., *Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Enti Locali, C.C.I.A.A., Università e istituti pubblici, Autorità Portuali*, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute per conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.



L. 190/2014 ART. 1 CO. 612

- ✓ Entro il 31 marzo 2015 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611 definiscono e approvano:
 - un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
 - l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - le modalità e i tempi di attuazione.
- ✓ Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;
- ✓ Entro il 31 marzo 2016 i Presidenti, i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611 predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (in adempimento del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).



L. 190/2014 ART. 1 CO. 612 (RIEPILOGO TEMPISTICHE)

- ✓ 31.03.2015: definizione e approvazione di un piano operativo con pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente;
- ✓ COMPETENZA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO: L'art. 42, del DEL TUEL comprende tra le competenze del Consiglio Comunale l'organizzazione dei servizi pubblici e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- ✓ 31.12.2015: riduzione delle partecipazioni possedute;
- ✓ 31.03.2016: relazione sui risultati conseguiti con pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente;
- ✓ In considerazione della complessità delle operazioni da attuare, tali termini possono essere considerati ordinatori? (parere n. 48 del 08.07.08 Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia).



L. 190/2014 ART. 1 CO. 612 (INDISPENSABILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE)

- ✓ Indispensabilità rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali (i beni o servizi forniti dalle partecipate sono essenziali rispetto ad essi?);
- ✓ Indispensabilità rispetto ai mezzi (è essenziale che i beni o servizi siano forniti, direttamente o indirettamente, dagli enti locali?);
- ✓ soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
Soppressione = Liquidazione?
- ✓ Attuabile solo nelle società in cui è presente la maggioranza pubblica al capitale sociale in misura sufficiente a deliberare la liquidazione.



L. 190/2014 ART. 1 CO. 613 - 614 - 615

- ✓ Le deliberazioni di scioglimento e liquidazione delle partecipazioni acquisite in forza di legge sono disciplinate unicamente dal codice civile e dunque non necessitano dell'abrogazione della previsione normativa che aveva disposto espressamente l'acquisizione;
- ✓ Alle eccedenze di personale generate dalle operazioni di razionalizzazione si applica la disciplina introdotta dai commi da 563 a 568 e 568-ter, dell'art. 1 della legge 147/2013;
- ✓ Agli atti finalizzati all'attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015 si applica il regime fiscale previsto dal comma 568-bis, dell'art. 1 della legge 147/2013;
- ✓ Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 20 CO. 9 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società a controllo pubblico sono cancellate dal conservatore del registro imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c. dal registro delle imprese se per oltre 3 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio o compiuto atti di gestione previa comunicazione agli amministratori o ai liquidatori che possono entro 60 giorni presentare motivata domanda di prosecuzione dell'attività, conforme all'art. 5, corredata dall'atto deliberativo delle amministrazioni socie;
- ✓ Unioncamere presenta, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma: se regolare NO CANCELLAZIONE.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 20 CO. 9 (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ Art. 2495 c.c. - Cancellazione della società: Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.



DLGS. 19.8.2016 N. 175 - ART. 26 CO. 12 - TER E 12 - QUATER (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE)

- ✓ Per le società di cui all'art. 4, comma 8 ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari le disposizioni dell'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione;
- ✓ Per le società di cui all'art. 4, comma 7 ovvero società con oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, la produzione di energia da fonti rinnovabili, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), si considerano i risultati dei 5 esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI



CRITERI

- ✓ Massima semplicità: le linee guida suggeriscono pochi indicatori chiave. Sta alla società “tradurre” la proposta in un regolamento aziendale e, se del caso, scegliere se integrarli o meno con altri indici più mirate per il singolo settore;
- ✓ La generalità degli indicatori comporta un percorso a step, con una verifica del reale stato di crisi in assemblea.



PREMESSA NORMATIVA

- ✓ Art. 6 co. 2 prevede che:
 - 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
- ✓ Il co. 4 stabilisce a sua volta:
 - 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.



NE CONSEGUE CHE:

- ✓ Il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato obbligatoriamente dalle sole società a controllo pubblico a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016;
- ✓ l'assemblea dei soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare;
 - deve essere pubblicata "contestualmente al bilancio di esercizio;
- ✓ per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno (non obbligatorio) che tale informativa sia integrata nella relazione sulla gestione. In alternativa ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale.



ART. 14 CO. 2 - 3

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.



ART. 2409 C.C. - DENUNCIA AL TRIBUNALE

- ✓ Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [c.c. 2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società.
Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
- ✓ Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [c.p.c. 119]. Il provvedimento è reclamabile.



ART. 2409 C.C. - DENUNCIA AL TRIBUNALE

- ✓ Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
- ✓ Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [c.c. 2363, 2364, 2364-bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [c.c. 2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.



ART. 2409 C.C. - DENUNCIA AL TRIBUNALE

- ✓ L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [c.c. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci [c.c. 2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
- ✓ Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società [c.c. 2484] o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
- ✓ I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.



IN SOSTANZA

- ✓ Per l'art. 14 il cuore del programma di valutazione del rischio è l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare "predittivamente" la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".



INERZIA E RESPONSABILITÀ

- ✓ L'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).



LE LINEE GUIDA UTILITALIA PROPONGONO

- ✓ Soglia di allarme: rappresenta un livello di “sforamento” dei parametri di normalità che non possa considerarsi di per sé fisiologico;
- ✓ verifica assembleare: i soci devono constatare il rischio di crisi finanziaria, approfondirne le ragioni, dare i propri indirizzi anche ai sensi dell'art. 19, c. 5;
- ✓ predisposizione del Piano di Risanamento (entro 60 gg) e sua approvazione in assemblea.



SOGLIA D'ALLARME

- ✓ Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.
- ✓ Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (termini di pagamento).



LE “SOGLIE”

- ✓ È la società, con proprio regolamento (da approvarsi in CdA o in Assemblea) a stabilire le soglie di allarme;
- ✓ i livelli devono segnalare rischi di crisi reversibile e non conclamata e non essere quindi tali da arrivare ad una procedura fallimentare senza che il campanello “squilli”;
- ✓ la credibilità del sistema può diventare elemento di valutazione delle responsabilità.



SI HA UNA SOGLIA DI ALLARME QUALORA SI VERIFICHINO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

- ✓ La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore di X% (10%?)(differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- ✓ le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore ad X% (30%?);
- ✓ la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;



SI HA UNA SOGLIA DI ALLARME QUALORA SI VERIFICHINO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

- ✓ l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore di X% (30%?);
- ✓ il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore ad X% (5-10%?)



SI PROPONE DI CALCOLARE SENZA “SOGLIA”

- ✓ l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti.
- ✓ Gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine (360/fatturato/crediti a bt e 360/fatturato/debiti a bt).
- ✓ Hanno indubbiamente valenza esplicativa ma è difficile astrarli dalla loro specificità settoriale.
Ovviamente le anomalie sotto questo profilo sono significative...

CONTROLLI ESTERNI SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA



IL CONTROLLO DEI REVISORI SULLE SOCIETÀ

- ✓ Dismissioni.
- ✓ Ricollocamento personale di società dismesse.
- ✓ Garanzie concesse.
- ✓ Nuovi affidamenti da parte degli organi di governo degli ato.
- ✓ Rispetto del divieto di aumenti di capitale, trasferimento straordinario, ecc. a società con perdite per tre esercizi consecutivi o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite.
- ✓ Valutazione della redditività futura della società in perdita in caso di ricapitalizzazione a seguito di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale sotto il limite legale.
- ✓ Riduzione compenso amministratori in caso di perdite nei tre esercizi precedenti.
- ✓ Rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le partecipate nelle loro componenti elementari.
- ✓ Coerenza dati trasmessi alla banca dati del Tesoro congruenti con le informazioni allegate alla relazione sulla gestione.



CONTROLLI REVISORI ORGANISMI PARTECIPATI

- ✓ Conciliazione dei rapporti creditori e debitori con organismi partecipati: presenza della doppia asseverazione.



CONTROLLI RISPETTO AL BILANCIO CONSOLIDATO

- ✓ Predisposizione al 31/12 dei due elenchi relativi a:
 - tutti gli organismi che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica;
 - e a quelli oggetto di consolidamento;
- ✓ predisposizione da parte delle società controllate della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 c. 4 del DLgs. 175/2016;
- ✓ presenza di un programma di valutazione del rischio aziendale;
- ✓ verificare se è stato redatto il bilancio consolidato.



VERIFICA SU COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

	SÌ	NO	NOTE
Esiste un piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, ex art. 4 co. 3 <i>sexies</i> L. 135/2012?			
Se sono stati predisposti dei piani di ristrutturazione e razionalizzazione degli organismi partecipati, questi sono stati presentati entro il termine di 90 giorni dalla data di conversione del DL 95/2012?			
I piani predisposti sono stati approvati con parere favorevole del commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi?			
I piani di razionalizzazione hanno previsto una riorganizzazione e un riaccorpamento delle attività connesse alle funzioni amministrative ex art. 118 cost. attraverso società in <i>house</i> ?			



VERIFICA SU COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Rispetto art.14 co.32 DLgs.78/2010 convertito con modifiche in L. 122/2010			
Forma societaria, entità partecipazione e servizi affidati sono compatibili con le norme statutarie dell'Ente?			
L'attività svolta dall'organismo è di rilevanza economica?			
Forma giuridica assunta dalla società partecipata:			
Spa			
Srl			
Fondazione			
Azienda speciale			
Altre forme			
La stessa attività è esercitata direttamente o indirettamente da altri organismi dell'ente?			
Si partecipa ad altri organismi con la stessa attività?			
Per la costituzione sono state rispettate le procedure previste dai regolamenti dell'Ente?			
Indicare le fasi di massima della procedura:			
Viene svolto controllo societario (analogo) sulle società totalmente partecipate dall'ente?			



AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO

	SÌ	NO	NOTE
Il Servizio Pubblico è:			
di interesse economico, ossia è un servizio pubblico locale?			
Affidamento diretto?			
Affidamento con gara?			
Gara a doppio oggetto?			
Valore economico del servizio oppure in caso di multiutility di ogni singolo servizio?	> 200.000 €	< 200.000 €	
il servizio è strumentale?			
Il servizio strumentale è a favore di società di servizi pubblici?			
Il servizio strumentale è a favore dello stesso ente locale?			
La società strumentale nel 2011 ha conseguito un fatturato da prestazioni di servizi a favore dell'ente locale per un valore superiore al 90%?			
Sono state avviate procedure volte allo scioglimento della società strumentale?			
Sono state avviate procedure volte all'alienazione della società strumentale secondo evidenza pubblica?			
Vengono applicate procedure concorrenziali per l'acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali?			
Vi sono casi in cui per il contesto economico, sociale e territoriale non sia possibile per l'ente locale fare ricorso al mercato?			
Se la risposta precedente è affermativa, l'ente ha predisposto un'analisi di mercato e trasmesso all'AGCM la relazione conseguente?			
Il servizio strumentale è gestito da società mista, il cui partner privato è stato scelto con procedura a doppio oggetto?			
Le attività della società mista sono prestate anche al di fuori dell'ambito territoriale?			



AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO (segue)

Affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi:			
è in virtù di convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale ex art. 30, L. 383/2000, con le organizzazioni di volontariato ex art. 7, L. 266/2002, con le cooperative sociali ex art. 5, L.381/1991?			
è a favore di società a capitale interamente pubblico e per l'acquisizione di beni e servizi che abbiano un valore inferiore ai 200.000 euro annui?			
Sono previsti nel bilancio annuale e pluriennale dell'ente gli oneri e i proventi derivanti dal contratto di servizio o dalla convenzione?			
Quali sono i riferimenti contrattuali? (elencarli brevemente)			
Le spese di costituzione degli organismi partecipati sono state interamente impegnate dall'Ente, anche se non saranno interamente versate nell'esercizio?			
Indicare:	Somme impegnate		
	Somme versate		
	Residui Passivi		



VERIFICA SULLA GESTIONE PERIODICA

	SÌ	NO	NOTE
Si è provveduto a ricevere la seguente documentazione:			
Budget annuale con evidenziati rapporti finanziari previsti con l'Ente I locale? (indicare nelle note se vi siano o meno eventuali previsioni statutarie in merito)			
Relazione sulla gestione della società entro il 30 settembre di ogni anno per verificare la permanenza degli equilibri finanziari?			
Verbal di assemblea e decisioni assunte che possano comportare oneri per l'Ente?			
Schema di bilancio prima dell'approvazione da parte dell'organo amministrativo?			
La relazione dell'Organo di revisione e del Collegio sindacale?			
La relazione del Comitato per il controllo analogo?			
Si è provveduto a verificare la natura delle erogazioni effettuate dall'Ente a favore di propri organismi partecipati?			
Erogazione a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma?			
L'organismo partecipato che ha ricevuto l'erogazione ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite o ha deliberato la copertura con utilizzo di riserve disponibili?			
L'organismo è in deficit patrimoniale?			
È stato applicato l'art. 2447 c.c.?			
È stata verificata la conciliazione dei crediti e debiti riportati nel rendiconto dell'Ente con quelli rilevati nel bilancio d'esercizio dell'organismo partecipato (circularizzazione dei crediti)?			



VERIFICA SULLA GESTIONE PERIODICA (segue)

Patto di Stabilità:			
Gli organismi partecipati sono assoggettati al Patto?			
Qual è il saldo obiettivo programmato?			
Qual è il saldo obiettivo realizzato?			
Acquisto beni e servizi:			
Sono state applicate le norme dettate dal DLgs. 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi da parte della società partecipate?			
Reclutamento personale:			
Negli organismi partecipati sono state rispettate le medesime regole valevoli per la pubblica amministrazione in materia di personale (art. 35 co. 3 DLgs. 165/2001), di conferimento incarichi di collaborazione, studi e consulenze negli organismi partecipati (DLgs 163/2006) e le norme di settore (DLgs 152/2006)?			
Negli organismi partecipati vengono rispettati i limiti alle assunzioni previsti per l'ente controllante?			



	SI	NO	NOTE
È stato predisposto un contratto di servizio per ogni organismo partecipato?			
Verifica sul contenuto del contratto di servizio:			
Vi è indicazione della natura delle prestazioni?			
Ambito territoriale interessato?			
Indicazione degli obblighi del gestore?			
La Carta dei Servizi è allegata al contratto?			
Indicazione di obbligo di prestare garanzie e coperture assicurative?			
Indicazione per i servizi a rete di obblighi relativi a manutenzione e ad investimenti di sviluppo e rinnovo?			
Decorrenza e scadenza dell'attività?			
Previsione di tempi e modalità di revisione periodica e di rendicontazione dell'attività svolta?			
Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell'ente locale?			
Modalità di determinazione delle tariffe dell'utenza?			
Disciplina o normativa di riferimento? (se è presente nel contratto indicarle nelle note)			
Eventuali canoni e corrispettivi a favore dell'ente locale?			
Indicazione di obblighi dell'Ente locale?			
Cause di decadenza e di risoluzione del rapporto?			
Sanzioni per inadempimenti contrattuali?			
Individuazione degli aspetti fiscali?			
Viene esercitata una verifica sul rispetto del contratto di servizio per le società partecipate?			
In che modo?			
È stato istituito un sistema per verificare periodicamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini, della soddisfazione degli utenti e di comunicazione con i cittadini?			
In che modo?			



VERIFICA SUI LIMITI, COMPENSI E INTERDIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE

	SI	NO	NOTE
Composizione dell'Organo Amministrativo nelle società partecipate totalmente:			
La società ha un organo amministrativo composto da 3 componenti?			
2 dei 3 membri sono dipendenti dell'ente controllante, mentre il terzo ha assunto l'incarico di presidente o amministratore delegato?			
Il compenso assembleare dei 2 membri dipendenti dell'ente controllante viene riversato all'amministrazione di appartenenza?			
Tali compensi se riassegnabili vengono riversati al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio?			
Società ha un capitale sociale:	>2.000.000 €	<2.000.000 €	
Se è stato superato un capitale pari a € 2.000.000,00 è stato elevato a 5 il numero dei componenti dell'organo amministrativo?			
3 dei 5 membri sono dipendenti dell'ente controllante, mentre il terzo ha assunto l'incarico di presidente o amministratore delegato?			
I consiglieri con funzioni delegate percepiscono oltre all'indennità di carica anche un'indennità per funzioni aggiuntive?			
Il compenso assembleare dei 3 membri dipendenti dell'ente controllante viene riversato all'amministrazione di appartenenza?			
Tali compensi se riassegnabili vengono riversati al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio?			



TITOLO SLIDE VERIFICA SUI LIMITI, COMPENSI E INTERDIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE (segue)

Composizione dell'Organo Amministrativo nelle società miste:			
	Il numero dei componenti designati dal socio pubblico è superiore a 5?		
Compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del CdA:			
	Nelle società a totale partecipazione è stato rispettato per il compenso del presidente del CdA il limite del 70% dell'indennità spettante al sindaco del comune a maggiore fascia demografica partecipante?		
	Nelle società a totale partecipazione è stato rispettato per il compenso dei componenti del CdA il limite del 60% dell'indennità spettante al sindaco del comune a maggiore fascia demografica partecipante?		
	Nelle società a totale partecipazione di più enti locali è stato rispettato il limite per cui i compensi del CdA devono essere calcolati sull'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico che detiene la maggiore fascia demografica?		
	Nelle società a partecipazione mista sono stati rispettati i limiti di compenso elevabili in proporzione alla partecipazione dei soggetti privati?		
	In particolare i compensi sono stati elevati del 1% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati quando la quota di partecipazione pubblica è pari o superiore al 50%?		
	In particolare i compensi sono stati elevati del 2% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati quando la quota di partecipazione pubblica è inferiore al 50%?		
	Sono stati riconosciuti rimborsi spese e le indennità al presidente e ai componenti dell'organo amministrativo?		



VERIFICA SUI LIMITI, COMPENSI E INTERDIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE (segue)

	Sono stati corrisposti emolumenti all'amministratore di un ente locale, che sia anche componente dell'Organo amministrativo di società di capitali partecipata dallo stesso ente in mancato ossequio del divieto espresso dall'art.1, comma 718, L. 296/2006?		
	Sono stati erogati gettoni di presenza a favore dell'amministratore dell'ente, che sia anche componente di organo collegiale di qualsiasi tipo della partecipata dallo stesso ente?		
	Il gettone erogato ha superato l'importo di 30 €?		
	Si è provveduto a diminuire del 10% il compenso degli organi amministrativi e di controllo della società posseduta in misura totalitaria direttamente o indirettamente dall'ente locale a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva l'entrata in vigore della norma (L.122/2010) nonchè a partire dall'anno 2011?		
	È stato rispettato il vincolo di non elargire pagamenti extra ai dipendenti statali nei collegi e negli organi amministrativi di società partecipate, confluenso l'incarico nel trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale?		



VERIFICA SUI LIMITI, COMPENSI E INTERDIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE (segue)

Vincoli alla nomina alla carica di amministratore di società a capitale totalmente o parzialmente pubblico:

Sono stati nominati amministratori di società a capitale totalmente o parzialmente pubblico soggetti che, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, L. 296/2006)?			
Sono stati nominati amministratori di società per la gestione dei servizi pubblici soggetti che, esteso al coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, consulenti e collaboratori, abbiano nei 3 anni precedenti la nomina ricoperto la carica di amministratore negli enti locali, di dirigente, di responsabile degli uffici o dei servizi degli enti locali e di altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e controllo di servizi pubblici locali?			
Sono stati pubblicati con aggiornamento semestrale le informazioni inerenti gli incarichi di amministrazione e i relativi compensi nell'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'ente locale partecipante la società?			
Si è provveduto a comunicare entro il 30 aprile al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei consorzi, delle società cui partecipa, la ragione sociale, la quota di partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere che grava sul bilancio dell'ente, il numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo dell'organismo, il trattamento economico relativo a ciascun rappresentante?			
Qual è la scadenza del CdA e del Collegio Sindacale?			



VERIFICA SUI CONTI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

	SÌ	NO	NOTE
Sono state riscontrate perdite nell'organismo partecipato?			
Vi è stata erosione del capitale (art. 2447 c.c.)?			
Vi è stata ricapitalizzazione della perdita da parte dell'ente partecipante?			
La ricapitalizzazione quale importo ha interessato?			
La ricapitalizzazione ad opera dell'ente è stata inserita nella parte corrente delle spese?			
L'organismo partecipato ha evidenziato una perdita per tre esercizi consecutivi?			
Sono stati erogati contributi dall'ente a favore dell'organismo partecipato?			
Per quale importo?			
Esistono carichi pendenti gravanti sull'organismo?			
Per quale importo?			
Vi sono accertamenti tributari in corso?			
In relazione a quali tributi?			
Per quale importo?			
Vi sono sanzioni amministrative a carico dell'organismo?			
Sono state realizzate operazioni di compensazione di crediti della società con debiti vantati da Equitalia?			



ART. 193 DLGS. 50/2016 (SOCIETÀ PUBBLICA DI PROGETTO)

1. Ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.
3. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice. 5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. 6. Ai fini del finanziamento di cui al comma.
5. Gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura; b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI - LE RESPONSABILITÀ E IL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI

A cura di **Giancarlo Astegiano**

PARTE PRIMA - ASPETTI PECULIARI DEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI	189
1 IL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE	189
2 LA NOTIZIA DI DANNO ERARIALE E L'OBBLIGO DI DENUNCIA	189
3 L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL PUBBLICO MINISTERO	189
4 LA CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA: INVITO A DEDURRE O ARCHIVIAZIONE	191
5 LE ATTIVITÀ DIFENSIVE DI PARTE	193
6 LA CITAZIONE IN GIUDIZIO	194
7 IL RITO ABBREVIATO	194
8 IL GIUDIZIO SUI CONTI	195
9 L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA	198
PARTE SECONDA - LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL FUNZIONARIO PUBBLICO	200
1 LA RESPONSABILITÀ DEL "FUNZIONARIO" PUBBLICO	200
2 RESPONSABILITÀ DIRETTA E INDIRETTA	201
3 LA PRESCRIZIONE	202
4 L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	204

5	IL "FUNZIONARIO" PUBBLICO	205
6	LA SPECIALITÀ DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ	207
7	UN GIUDICE SPECIALE: LA CORTE DEI CONTI	207
8	LA NOTIZIA DI DANNO	209
9	L'OBBLIGO DI DENUNCIA	211
10	ILLICEITÀ DELLA CONDOTTA	212
11	L'INSINDACABILITÀ DELLE SCELTE DISCREZIONALI	213
12	L'ESIMENTE POLITICA	214
13	IL DANNO	215
14	ELEMENTO SOGGETTIVO	220
15	PARZIARIETÀ DELLA RESPONSABILITÀ	223
16	INTRASMISSIBILITÀ DEL DEBITO	224
17	LA COMPENSAZIONE CON IL VANTAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE	224
18	LA RIDUZIONE DELL'ADDEBITO	225

PARTE PRIMA

ASPETTI PECULIARI DEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI

1 IL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art. 1

(Ambiti della giurisdizione contabile)

1. *La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.*
2. *Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.*

Art. 11

(Sezioni riunite)

6. *Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:*
 - a) *in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;*
 - b) *in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT;*
 - c) *in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;*
 - d) *in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;*
 - e) *nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;*
 - f) *nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.*

2 LA NOTIZIA DI DANNO ERARIALE E L'OBLIGO DI DENUNCIA

Artt. 51 - 54: Rinvio

3 L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 55

(Richieste istruttorie)

1. *Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.*
2. *Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:*
 - a) *l'esibizione di documenti;*
 - b) *audizioni personali;*

- c) *ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;*
- d) *il sequestro di documenti;*
- e) *consulenze tecniche.*

Art. 56

(Deleghe istruttorie)

Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.

Art. 57

(Riservatezza della fase istruttoria)

1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre.

Art. 58

(Richieste di documenti e informazioni)

1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate.

Art. 60

(Audizioni personali)

1. Il pubblico ministero può disporre con decreto motivato l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità.

2. Il decreto è notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte.

Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.

5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Art. 65

(Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

4 LA CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA: INVITO A DEDURRE O ARCHIVIAZIONE

Art. 67

(Invito a fornire deduzioni)

1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.

3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.

4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.

5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 86.

6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento

della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.

8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 68

(Istanza di proroga)

1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.

2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.

3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.

4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.

5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Art. 69

(Archiviazione)

1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.

2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.

4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.

5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale.

Art. 70

(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.

5 LE ATTIVITÀ DIFENSIVE DI PARTE

Art. 71

(Accesso al fascicolo istruttorio)

1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.

2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.

Art. 72

(Deduzioni scritte e documentazione)

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova

poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario può presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.

3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.

6 LA CITAZIONE IN GIUDIZIO

Art. 86

(Citazione)

1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.

2. L'atto di citazione contiene:

- a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;*
- b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;*
- c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;*
- d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;*
- e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;*
- f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;*
- g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;*
- h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;*
- i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.*

3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.

7 IL RITO ABBREVIATO

Art. 130

(Ambito di applicazione e procedimento)

1. *In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.*
2. *I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.*
3. *La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.*
4. *La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.*
5. *Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.*
6. *Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno. In appello è comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo.*
7. *In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.*
8. *Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.*
9. *La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.*
10. *In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario.*
11. *Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese.*

8 IL GIUDIZIO SUI CONTI

Art. 137

(Ambito del giudizio di conto)

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

Art. 138

(Anagrafe degli agenti contabili)

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.

4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.

5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Art. 139

(Presentazione del conto)

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Art. 140

(Deposito del conto)

1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso

all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.

2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.

3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

Art. 141

Giudizio per la resa del conto

1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

- a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;*
- b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto ;*
- c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.*
- d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione.*

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.

4. Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine

perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per il deposito del conto.

5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio,aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro.

7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.

9 L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA

Art. 213

(Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.

2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.

3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Art. 214

(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.
4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.
5. La riscossione del credito erariale è effettuata:
 - a) mediante recupero in via amministrativa;
 - b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
 - c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.
6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.
7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.
8. Decorso tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite rimosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.

Art. 215

(Recupero del credito erariale in via amministrativa)

1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.
2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.

3. *Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.*
4. *Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui all'articolo 214, comma 1.*
5. *A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente.*
6. *Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.*

Art. 216

(Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)

1. *Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.*
2. *L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.*
3. *Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.*

PARTE SECONDA

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL FUNZIONARIO PUBBLICO

1 LA RESPONSABILITÀ DEL "FUNZIONARIO" PUBBLICO

Art. 28 della Costituzione

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Responsabilità penale: personale (Reati comuni e reati propri: Libro II, Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)

Responsabilità disciplinare: personale (Disciplinata dall'Amministrazione, anche in base alla contrattazione collettiva)

Responsabilità dirigenziale: personale (Disciplinata dall'Amministrazione in base alle previsioni normative, di contrattazione collettiva e individuale)

Responsabilità civile: personale, con il temperamento dell'art. 28 della Costituzione.

Responsabilità e immedesimazione organica

L'interruzione causale dell'immedesimazione

La responsabilità nei confronti dell'Ente

Responsabilità amministrativa: personale (in relazione ai danni direttamente o indirettamente causati all'Amministrazione)

Fonti normative principali

Legge 14 gennaio 1994, n. 20

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

2 RESPONSABILITÀ DIRETTA E INDIRETTA

Responsabilità diretta

Deriva da ogni comportamento, attivo od omissivo, rientrante nelle funzioni e competenze del funzionario pubblico che abbia causato un danno all'Amministrazione, sempreché la fattispecie presenti alcune caratteristiche specifiche, inerenti sia al profilo oggettivo che a quello soggettivo previste dalla legislazione di settore e ricostruite, negli anni, dalla giurisprudenza contabile o dalla Corte di cassazione in sede di definizione dell'ambito di competenza della Corte dei conti

Responsabilità indiretta

Nel giudizio di responsabilità conseguente ad un danno indiretto, il fatto illecito che ha originato il contenzioso concluso con la condanna dell'Amministrazione viene valutato non già sotto il profilo della violazione del diritto del terzo, ma per la verifica degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, sia di carattere oggettivo (condotta, danno e causalità) che soggettivo (dolo o colpa grave) in capo al dipendente pubblico che, presumibilmente, determinò, con il suo comportamento, la condanna, in sede civile, dell'amministrazione al risarcimento del danno a favore del privato.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 22 febbraio 2017, n. 114)

Sentenza passata in giudicato

Un pagamento a terzi in sede civile effettuato dalla p.a. sulla base di sentenza esecutiva ma ancora non passata in giudicato non configura danno erariale (a fronte di titolo "liquido ed esigibile" ma non "certo", in quanto ancora sub iudice) né, a maggior ragione, fa decorrere la prescrizione, non essendo ancora azionabile la pretesa della Procura

contabile sulla base di un esborso provvisorio e non definitivo di denaro pubblico. In tal caso la prescrizione decorrerà dal passaggio in giudicato, anche in caso di pagamento pregresso, e solo con il giudicato potrà ritenersi realizzato in modo “certo” il danno erariale che legittima ed abilita la Procura contabile ad attivare il giudizio di responsabilità.

(Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, 29 luglio 2016, n. 136)

Transazione

La transazione è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento illecito che ha determinato il danno al terzo ed il pregiudizio patrimoniale, assumendo un'autonoma valenza causativa del danno, solo quando sia eccezionale, irragionevole, ovvero conseguenza di scelte illogiche, contra legem o abnormi, che abbiano comportato liquidazione di poste di danno non dovute.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 2 febbraio 2017, n. 53)

3 LA PRESCRIZIONE

Art. 1, co. 2, legge n. 20 del 1994

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta.

La disposizione di cui all'art. 1, c. 2, L. 14 gennaio 1994, n. 20 deve essere posta in correlazione con il principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, nel caso di fatti costituenti reati la prescrizione decorre dalla richiesta di rinvio a giudizio ovvero dell'informativa ai sensi dell'art. 129, c. 3, c.p.p.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 14 aprile 2016, n. 149)

In tema di responsabilità per erogazione di somme non dovute, la prescrizione decorre dal momento in cui avviene il pagamento, senza che si debba tener conto della data del fatto che ha reso dovuta l'erogazione.

(Sez. App. 1° agosto 2002, n. 272)

Condotta penalmente illecita

Nell'ipotesi di condotte illecite penalmente rilevanti, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo penale, la prescrizione comincia a decorrere dalla data del provvedimento che ha disposto il rinvio a giudizio.

(Sez. giurisd. Umbria, 19 giugno 2013, n. 53)

Danno indiretto

Il *dies a quo* della prescrizione nel caso di danno indiretto inizia a decorrere solo dal momento in cui si è verificato l'effettivo depauperamento patrimoniale che equivale alla data nel quale è stato effettuato il pagamento e non alla data nella quale è passata in giudicato la sentenza di condanna.

(Sez. App. I, 15 maggio 2013, n. 323)

La decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di danno indiretto non può identificarsi con il momento nel quale è sorto il semplice obbligo giuridico di pagare poiché la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato - nel che consiste l'evento dannoso - assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l'effettivo pagamento.

(in precedenza, si veda sez. riun. giurisd. 18 aprile 2007, n. 5/QM)

(Sez. riun. giurisd. 5 settembre 2011, n. 14/QM)

Mancata utilizzazione di opera pubblica

L'azione per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata utilizzazione di un'opera pubblica si prescrive per ciascuno dei soggetti imputabili dalla data nella quale è cessato il comportamento omissivo addebitabile a ciascuno di essi.

(Sez. I App., 22 maggio 2013, n. 339)

Opera pubblica - Collaudo

In ipotesi di appalto di opere pubbliche, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sia conoscibile o effettivamente conosciuto da parte dell'amministrazione appaltante il comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio e il danno abbia assunto il carattere della certezza ed attualità. In ogni caso siffatte condizioni esistono al momento della conclusione del procedimento di collaudo e salvo che non si siano verificate anteriormente con conseguenti effetti in ordine all'esordio della prescrizione.

(Sez. riun. giurisd. 15 marzo 2003, n. 2)

Occultamento doloso del danno

Se anche è vero che il dolo in sé, cioè la semplice coscienza e volontà del comportamento illecito e della conseguenza dannosa, non può apparire, da solo, idoneo ad integrare anche un occultamento doloso del danno, occorre rimarcare che determinati comportamenti dolosi, in quanto strutturalmente preordinati a celare reale contenuto e finalità di determinati atti o comportamenti, non possono non considerarsi anche parte della complessa architettura dell'occultamento doloso del danno che si intende provocare alla P.A. (A tale categoria appartengono sicuramente le attività di fraudolenta alterazione o falsificazione delle firme su atti che, in questo modo, possono apparire perfettamente legittimi eludendo gli ordinari controlli dell'amministrazione).

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 28 ottobre 2016, n. 157)

L'occultamento doloso del danno è assunto dalla legislazione contabile come causa di sospensione della prescrizione con riferimento ad ipotesi nelle quali a cagione di tale condotta non sia possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno (cfr. art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20); tale norma, caratterizzata peraltro da un'identità di *ratio* rispetto all'art. 2941 n. 8 c.c. in materia di sospensione della prescrizione, presuppone un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio diretta ad occultare il fatto generatore del danno erariale ed un elemento obbiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (nel caso di specie si è ritenuto

che l'occultamento fosse *in re ipsa* nella condotta di falso ascritta al funzionario che con la sua dichiarazione infedele aveva nascosto il dato reale consistente nell'assenza dell'imbarcazione nel porto di La Spezia, confermando, senza alcun controllo e in violazione dei propri obblighi di servizio, il valore del bene dichiarato dalla parte).

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 12 luglio 2016, n. 308)

L'occultamento doloso del danno è assunto dalla legislazione contabile come causa di sospensione della prescrizione con riferimento ad ipotesi nelle quali a cagione di tale condotta non sia possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno (cfr. art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20); tale norma, caratterizzata peraltro da un'identità di *ratio* rispetto all'art. 2941 n. 8 c.c. in materia di sospensione della prescrizione, presuppone un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio diretta ad occultare il fatto generatore del danno erariale ed un elemento obbiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 12 maggio 2016, n. 493)

Attività non autorizzata

Il periodo necessario per il perfezionamento della prescrizione inizia a decorrere da quando il fatto dannoso diviene conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza (c.d. conoscibilità oggettiva) in base al parametro dell'art. 2935 c.c., alla cui stregua va letto l'art. 1, co. 2 della legge 14.1.1994 n. 20, cosicché la percepibilità, intesa come "conoscibilità oggettiva" da parte dell'amministrazione danneggiata (e non certo soggettiva, ancorata cioè a possibili indolenti riscontri subiettivi tardivi) del danno erariale arrecato dal convenuto, deve essere individuata dalla data degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (in relazione ad attività non autorizzata dall'Amministrazione, il *dies a quo* della prescrizione deve essere collocato non già nella data dello svolgimento delle prestazioni non autorizzate o della percezione del relativo compenso, bensì in quella (successiva) in cui l'Amministrazione ha potuto disporre degli elementi necessari e sufficienti per poter procedere nei confronti del proprio dipendente).

(Corte dei conti, sez. giurisd. Piemonte, 27 luglio 2017, n. 65)

Messa in mora

La delega di adempimenti istruttori conferita alla Guardia di Finanza non può comprendere anche l'affidamento del potere di costituire in mora il presunto responsabile del danno, trattandosi di un potere che deve essere esercitato direttamente dal P.M. in quanto titolare dello *ius postulandi* e che il P.M. può legittimamente esercitare, non solo mediante l'invito a dedurre, ma anche con altro atto stragiudiziale che abbia le connotazioni della costituzione in mora.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 16 dicembre 2016, n. 1338)

4 L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

L'assicurazione finanziata con risorse personali in relazione alla responsabilità amministrativa.

Le questioni poste dalla legge 8 marzo 2017, n. 24.

Assicurazione responsabilità amministrativa

L'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel prevedere la nullità dei contratti di assicurazione sulla responsabilità amministrativa finanziati da risorse dell'Ente e la cessazione della loro efficacia alla data del 30 giugno 2008, sanziona le fattispecie in cui si pongano in essere o si proroghino siffatti contratti di assicurazione, per cui risulta evidente che la disposizione non può che essere riferita a comportamenti posti in essere dopo la sua entrata in vigore.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 12 aprile 2016, n. 148)

Polizza assicurativa del personale e danno erariale

La copertura assicurativa anche dei danni erariali che amministratori e dipendenti dell'ente pubblico potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa e contabile nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici, con oneri a carico dell'ente medesimo, non è legittima, con conseguenze di danno erariale per l'importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell'ente". La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 243/2017 ha fissato questo principio in relazione al giudizio erariale nei confronti del direttore di un ente il quale aveva stipulato una polizza assicurativa volta a coprire la responsabilità civile verso terzi dei propri amministratori, dipendenti e del collegio di revisione, nonché la responsabilità amministrativo-contabile.

Tra i vari motivi che hanno portato a tale conclusione vi è anche la precisazione che l'assicurabilità di tale tipo di rischi contrasterebbe con il carattere personale della responsabilità amministrativa, di cui all'articolo 1 della legge 20/1994 e con l'articolo 28 Costituzione, il quale dispone che i funzionari e dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili "secondo le leggi civili, penali e amministrative", con conseguente esclusione della possibilità di estensione di tale ultima forma di responsabilità all'ente.

Pertanto, nel caso in esame, è stato riconosciuto sussistente il danno erariale, in misura pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto di assicurazione illegittimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 59, della legge 244/2007.

Chiamata in garanzia

Nel giudizio contabile per l'accertamento della responsabilità del funzionario pubblico non può essere chiamata in causa in garanzia la società con la quale sia stata stipulata apposita polizza a tutela dei danni verso l'Ente cagionati nello svolgimento dell'attività istituzionale.

(Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, 30 agosto 2017, n. 99)

5 IL "FUNZIONARIO" PUBBLICO

La progressiva estensione della nozione di "funzionario" pubblico: dall'impiegato statale alla individuazione del "*rapporto di servizio*" quale elemento indicativo del soggetto sottoposto alla responsabilità amministrativa.

Spetta alla giurisdizione della corte dei conti l'azione di rivalsa promossa da ente ospedaliero (poi trasformato in U.S.L.) nei confronti del dipendente a seguito d'intervenuta condanna al risarcimento dei danni arrecati a terzi (nella specie lesioni personali provocate da un medico nel corso di un intervento chirurgico), atteso che l'art. 103 Cost. attribuisce al giudice contabile tutte le ipotesi di responsabilità per danni arrecati agli enti pubblici da persone aventi con questi vincoli d'impiego o comunque di servizio, come conseguenza della violazione di tali rapporti.

(Cass. civ., sez. un., 15 luglio 1988, n. 4634)

La posizione del medico convenzionato con l'Azienda sanitaria

La posizione della struttura sanitaria convenzionata con l'Azienda sanitaria

Il Direttore dei lavori

Rapporto di servizio - Attività illecita

Il rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, può essere riconosciuto, oltretutto in capo alla persona giuridica, anche direttamente nei confronti di colui il quale, nella veste di amministratore, abbia concretamente predisposto la falsa autocertificazione o si sia comunque adoperato per commettere l'illecito.

(Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, 16 gennaio 2017, n. 21)

Fondi pubblici

Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti l'accertamento della responsabilità per danno erariale nei confronti del soggetto privato, percettore di contributi pubblici, che li abbia distratti dalla loro destinazione conforme al programma della pubblica amministrazione, quale prefigurato dalle norme generali e dalle discipline dell'ordinamento amministrativo.

(Sez. App. I, 10 ottobre 2013, n. 813)

La società che abbia ricevuto un finanziamento pubblico finalizzato alla realizzazione di immobili aventi una specifica destinazione (porto turistico) risponde di danno erariale qualora i beni siano stati sottratti alla loro destinazione.

(Sez. App. I, 18 luglio 2013, n. 562)

L'indebita percezione di contributi pubblici o l'utilizzo non conforme ai programmi in base ai quali le provvidenze sono state erogate costituisce un danno non solo per l'ente erogante ma per la stessa comunità, nell'ambito della quale sono distribuite le risorse, che risulta privata di un corretto apporto finanziario al proprio sviluppo economico. Pertanto, valorizzando il corretto utilizzo di risorse pubbliche erogate in base ad atti legislativi e regolamentari, nazionali e comunitari, nell'ambito di programmi diretti alla realizzazione di politiche economiche pubbliche nei vari settori d'intervento per i soggetti coinvolti (compresi i percettori finali), si realizza il rapporto di servizio funzionale con la pubblica amministrazione che radica la giurisdizione della Corte dei conti.

(Sez. App. III, 16 gennaio 2013, n. 35)

6 LA SPECIALITÀ DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ

Sez. III App., Lazio, 22 luglio 2013, n. 522 (sentenza)

L'azione dell'attore pubblico non ha funzione direttamente sanzionatoria di una condotta *contra legem*, ma risarcitoria di un danno suscettibile comunque di valutazione economica, a prescindere dal suo carattere patrimoniale o non patrimoniale.

(Sez. III App., Lazio, 22 luglio 2013, n. 522).

La specialità del giudice: la Corte dei conti

L'azione pubblica affidata al pubblico ministero contabile

Le caratteristiche di differenziazione dalla responsabilità civile

Elemento soggettivo

Esimente politica

Insindacabilità delle scelte discrezionali

Parziarietà dell'obbligazione

Intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione risarcitoria

Riduzione dell'addebito

7 UN GIUDICE SPECIALE: LA CORTE DEI CONTI

L'azione pubblica affidata al pubblico ministero contabile

Azione civile dell'Amministrazione

Nell'ambito del complessivo sistema approntato dal legislatore per la tutela degli interessi erariali, l'azione di responsabilità amministrativa, istituzionalmente riservata alla Procura della Corte dei Conti, non può trovare ostacoli alla propria esperibilità e/o perseguibilità nella circostanza che l'Amministrazione interessata possa avvalersi di strumenti giuridici alternativi per conseguire il ristoro del nocumento patrimoniale subito, salva, ovviamente, l'ipotesi in cui il danno erariale sia già stato integralmente risarcito. (Corte dei conti, sez. App. Sicilia, 1° settembre 2016, n. 84)

Sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur non avendo efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, e avendo egli verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato.

(Sez. II App., 12 ottobre 2010, n. 387)

Negli stessi termini: Sez. I app., 10 giugno 2010, n. 412; Sez. I app., 14 gennaio 2008, n. 24; Sez. I app., 16 settembre 2008, n. 404.

Efficacia del giudicato penale - Sentenza di assoluzione

L'art. 652 c.p.p. è applicabile al giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativa, con la precisazione che, stante l'assenza di automatismo fra la formula asso-

lutoria adottata dal giudice penale (ad esempio per non aver commesso il fatto) e l'efficacia di giudicato extrapenale, è necessario che la valutazione del giudice contabile sia condotta caso per caso e tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento. È necessario, cioè, affinché la sentenza penale assolutoria irrevocabile trovi applicazione anche nel giudizio di responsabilità, che vi sia corrispondenza tra fattispecie penale e vicenda di danno erariale, il che richiede di verificare se il giudice penale, con la predetta formula assolutoria, abbia inteso riferirsi al fatto materiale o al fatto reato risultante dalla tipizzazione normativa dell'illecito penale.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 6 settembre 2016, n. 327)

In presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. non prescinde dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale al fine di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale. In sostanza, la disposizione impone al giudice di verificare quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale, e la verifica non può che essere condotta, non diversamente che per qualunque altra pronuncia giudiziale, integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 28 settembre 2016, n. 458)

Processo civile - Autonomia

Il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica implica una assoluta autonomia di valutazione dei fatti anche se accertati, con sentenza definitiva, in un giudizio civile celebrato in precedenza. Infatti, a differenza del codice di procedura penale, ove agli artt. 651 e seguenti, è previsto che la sentenza penale, pronunciata a seguito di dibattimento, faccia stato nel processo civile od amministrativo avente ad oggetto i medesimi fatti, analoga norma non è prevista nel codice di procedura civile e per tale ragione si deve escludere che la sentenza pronunciata nel processo civile abbia efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 12 aprile 2016, n. 45)

Incarichi non autorizzati - Obbligo di riversare il compenso

L'art. 53 comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 (che recepisce l'art.58, comma 7, del previgente D.lgs. n.29/1993, come modificato dall'art.26 del D.lgs. n.80/1998) impone al dipendente pubblico il dovere di riversare gli importi dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati, delineando, in questo modo, un onere che è strettamente inerente ai doveri di ufficio, perché trova causa nell'esistenza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione in virtù del quale egli è titolare dell'obbligo, posto dalla norma stessa, di richiedere e ottenere dall'amministrazione medesima la previa autorizzazione per l'espletamento di incarichi retribuiti esterni al servizio stesso. L'esistenza del dovere di

ufficio, e la sua violazione radicano la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine al risarcimento del danno conseguente.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 28 settembre 2016, n. 459)

8 LA NOTIZIA DI DANNO

Art. 51 del D. lgs. n. 174 del 2016

(Notizia di danno erariale)

1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.

5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.

7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

L'abrogazione della disciplina previgente e la sostanziale identità fra le due norme

Premesso che l'art. 17, c. 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009 (legge n. 102) prescrive, a pena di nullità, che l'istruttoria contabile sia fondata sulla base di una concreta e specifica notizia di danno erariale, la giurisprudenza contabile specifica che il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; che l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, così da apparire non generica, ma ragionevolmente circostanziata; che l'aggettivo concreta è infine da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e

non a mere ipotesi o supposizioni, ad evitare che l'indagine del P.M contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo a un non consentito controllo generalizzato. (Sez. III App., 30 novembre 2012, n. 787)

Il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato".

(Sez. riun. giurisd., 3 agosto 2011, n. 12/QM)

Sono idonei ad integrare gli estremi di una *"specifica e concreta notizia di danno"*: a) l'esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell'invito a dedurre, anche per soggetti diversi dall'invitato, nei medesimi termini; c) i fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quale la Guardia di Finanza.

(Sez. riun. giurisd., 3 agosto 2011, n. 12/QM)

La specificità e la concretezza della notizia di danno richieste dall'art. 17 comma 30-ter, cit., difettano quando l'azione del PM contabile si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, ovvero si diriga in modo del tutto generico ad un intero settore di attività amministrativa. È quindi necessario che nella notizia di danno vi sia il riferimento a un possibile fatto dannoso, tale da richiedere indagini per l'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (nel caso di specie la segnalazione di un'Università in relazione ad omissioni di un docente è stata ritenuta notizia particolarmente qualificata, e sufficiente a legittimare l'attività istruttoria della Procura regionale).

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 9 maggio 2016, n. 186)

La *ratio* della norma risultante dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge numero 78/2009, è quella di garantire che l'istruttoria contabile del P.M., nella fase di avvio, sia suffragata da elementi concreti e specifici e non si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, non essendo ammissibile che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico ad un intero settore di attività amministrativa per un rilevante periodo di tempo, poiché ciò si risolverebbe in una vera e propria attività di controllo da parte di un organo non abilitato a farlo.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 4 gennaio 2017, n. 6)

Esposto anonimo

È legittimo l'avvio di un'istruttoria in seguito al ricevimento di un esposto anonimo che contenga notizie tali da far ritenere verosimile che la situazione segnalata abbia prodotto un danno alle finanze pubbliche, tantopiù se gli stessi fatti sono stati oggetto di un'interrogazione parlamentare.

(Sez. App. III, 13 maggio 2013, n. 300)

Notizia di danno - Riconoscimento debito fuori bilancio

La trasmissione della delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 è atto idoneo a legittimare l'attività istruttoria del Pubblico ministero contabile ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 10 febbraio 2016, n. 137

9 L'OBBLIGO DI DENUNCIA

Art. 52 del D.Lgs. n. 174 del 2016

(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)

1. *Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunciante sono tenute riservate.*

2. *Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.*

3. *L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.*

4. *I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.*

5. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.*

6. *Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.*

Autodenuncia

L'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 va interpretato nel senso che l'obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste anche nell'ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente.

(Corte dei conti, sez. riun. giurisd., 30 gennaio 2017, n. 2)

Obbligo di denuncia - Omissione

Art. 1, co. 3, legge n. 20 del 1994

Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

L'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile conseguente all'omessa denuncia di un illecito, introdotta dall'art. 1, co. 3, L. 20/94, si affianca alla previsione, contenuta nell'art. 53, III co., del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934, n., 1214), di una responsabilità del dipendente pubblico che concorra nell'altrui illecito amministrativo omettendo con dolo o colpa grave la tempestiva denuncia delle condotte dannose. Si tratta di due fattispecie distinte: quella prevista dall'art. 53, 3° co., del T.U. si configura come un concorso commissivo mediante omissione nell'altrui illecito amministrativo-contabile, o, per l'ipotesi colposa, in una concausazione dell'evento dannoso (una convergenza causale di condotte) realizzata mediante omissione; la fattispecie introdotta dall'art. 1, co. 3, L. 20/94 si riferisce, invece, al danno derivante dalla estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti del responsabile del danno erariale, cagionato dall'omessa (o intempestiva) denuncia del danno stesso.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 19 gennaio 2016, n. 28)

Il dirigente di un ente pubblico che non effettui la denuncia di un danno erariale del quale è venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività del suo ufficio risponde in proprio del danno alla finanza pubblica qualora a causa della sua omissione si prescriva il termine per la proposizione dell'azione di responsabilità da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti del responsabile.

(Sez. App. I, 25 luglio 2008, n. 344)

10 ILliceità DELLA CONDOTTA

Il comportamento attivo od omissivo deve essere caratterizzato dalla contrarietà a norme costituzionali, di legge, di regolamento o disposizioni dell'Amministrazione.

In sostanza, deve trattarsi di un comportamento *contra ius*.

Atto amministrativo illegittimo

I profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l'erario delle condotte che, all'adozione di quegli atti, abbiano concorso. In sostanza, la non conformità dell'azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento pur non essendo idonea a generare, di per sé, una responsabilità amministrativa

in capo all'agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l'Amministrazione. (Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 6 ottobre 2016, n. 513)

Legittimità dell'atto amministrativo

L'accertamento in ordine alla ritenuta legittimità di un atto acquista rilevanza in termini di negazione circa l'avvenuta violazione di obblighi di servizio da parte del suo autore, determinando l'elisione dell'antigiuridicità della condotta di riferimento, ma non comporta né un'affermazione di mancanza di danno, né una conclusione assoluta circa l'illiceità laddove sia dato rinvenire elementi a sostegno di una più complessa valutazione della fattispecie che faccia emergere violazioni di obblighi da parte di soggetti diversi o la mancanza di imputabilità. Per converso, la mera illegittimità di un atto non integra di per sé gli estremi dell'illiceità le volte in cui non possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva della responsabilità amministrativa.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 5 dicembre 2016, n. 1274)

11 L'INSINDACABILITÀ DELLE SCELTE DISCREZIONALI

Art. 1, co. 1, legge n. 20 del 1994

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali prevista dall'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dal decreto legge n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, non introduce un limite alla giurisdizione della Corte dei conti, ma enuncia un limite alla responsabilità amministrativa che si aggiunge a quelli indicati dallo stesso articolo 1 al fine di disegnarne le peculiari connotazioni distintive rispetto alla responsabilità di diritto comune. Si tratta di un limite che va posto in correlazione con l'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del principio enunciato dall'articolo 97, comma 1, della Costituzione e che hanno assunto rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa che non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 30 gennaio 2017, n. 49)

Scelte discrezionali - Incarico esterno

Le scelte insindacabili sono tecnicamente quelle discrezionali in senso proprio, vale a dire quelle cosiddette di merito o di opportunità e non anche le valutazioni tecnico-discrezionali che sono tradizionalmente sindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere e della erroneità ed illogicità. Le scelte di merito, pertanto, non sfuggono ad una verifica di legittimità sotto il profilo del rispetto dei fini e del non abuso dei mezzi e/o di illiceità sotto il profilo del *neminem laedere*. Ne consegue che nel caso di ricorso ad una

consulenza esterna è da ritenere che la stessa sia ingiustificata se non se ne prova, a cura di coloro che ad essa hanno fatto ricorso, la necessità, la specificità e la eccezionalità in uno con la temporaneità.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 4 novembre 2016, n. 571)

Se non sono sindacabili le opzioni discrezionali frutto di valutazioni di opportunità e di convenienza - le scelte in concreto operate sono sindacabili quando si pongono in contrasto con norme espresse o principi giuridici: tra questi, ovviamente, i principi del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di economicità, efficacia ed efficienza della stessa. Sono in concreto sindacabili le condotte solo formalmente conformi alla normativa ma con essa sostanzialmente contrastanti perché irrazionali, alla luce dei parametri desunti dalla comune esperienza amministrativa e la Corte dei conti può apprezzare l'adeguatezza dei mezzi impiegati per il perseguimento delle scelte di merito, verificando la coerenza dell'attività posta in essere con i fini istituzionali dell'ente e con gli obiettivi concretamente perseguiti.

(Sez III App., 11 dicembre 2013, n. 786)

12 L'ESIMENTE POLITICA

Art. 1, co. 1-ter, legge n. 20 del 1994

Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 20 settembre 2016, n. 359

La c.d. 'esimente politica', prevista dall'art. 1, comma 1-ter, secondo periodo, L. n. 20/1994, trova applicazione nel caso in cui l'organo politico abbia approvato un atto di gestione, intervenendo in buona fede in relazione ad un provvedimento adottato dal competente ufficio amministrativo, ovvero abbia autorizzato o prestato il proprio consenso nell'esecuzione di tale atto.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 20 settembre 2016, n. 359)

L'applicabilità dell'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20 del 1994, ossia dell'esimente politica, è da escludere (a) qualora la decisione che si assume essere fonte d'ingiusto danno rientri nell'ambito di "competenza propria" dell'organo politico, benché l'attività istruttoria sia stata curata dagli organi tecnici o amministrativi; ovvero (b) nel caso in cui tale decisione non sia stata presa da un organo c.d. politico, ma da un organo dell'amministrazione attiva dell'ente.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 20 giugno 2016, n. 236)

13 IL DANNO

Nozione

Il danno erariale posto a base della responsabilità amministrativa (come il danno civile da cui si origina) non corrisponde ad una mera lesione di norme (tranne casi tassativi determinati dalla legge come il danno all'immagine), ma ad una lesione effettiva di beni economico-patrimoniali (finanziaria, per perdita o mancato aumento di denaro o risorse equiparate, patrimoniale, per perdita o mancato aumento di valore di beni patrimoniali, o economica per dispersione di risorse senza adeguata controprestazione). In sostanza, l'omissione di rappresentazione contabile di alcuni cespiti, in sé considerata, non è danno nel senso predetto.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 29 dicembre 2016, n. 1456)

Attualità

La fattispecie di danno alla finanza pubblica può essere perseguita solamente quando vi sia stato un concreto ed attuale pregiudizio economico, connotato dell'ingiustizia e dalla dannosità. Non può perseguirsi un danno eventuale, né un danno incerto nell'an e/o nel *quantum*.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 23 settembre 2016, n. 363)

L'attualità del danno è realtà differente sul piano giuridico dalla definitività del suo accertamento, cosicché nel caso di pagamento in favore dei danneggiati in forza di una sentenza del giudice civile provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.), si è in presenza di un danno certo, concreto ed attuale che legittima la proposizione dell'azione di responsabilità da parte del Procuratore regionale.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 11 febbraio 2016, n. 139)

Attualità - Sentenza esecutiva

Ritenere che, pur in presenza di un pagamento intervenuto in corso di causa, il debito della P.A. verso il terzo danneggiato divenga certo, liquido ed esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, comporta la negazione, in contrasto con il dettato normativo, della natura di titolo esecutivo alle sentenze non irrevocabili. Risulta, conseguentemente, conforme all'ordinamento che il pagamento necessitato da una sentenza provvisoriamente esecutiva, seppure antecedente al suo passaggio in giudicato, cristallizzi un pregiudizio attuale al patrimonio della P.A., legittimando l'azione della Procura contabile (ovviamente, se la sentenza eseguita dovesse essere riformata l'interessato potrà chiedere la restituzione di quanto già pagato).

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 28 dicembre 2016, n. 216)

Nell'ipotesi di responsabilità derivante dalla mancata riscossione di entrate rende attuale il danno, e quindi azionabile la pretesa, la perdita del diritto di credito e non la mera mancata riscossione, ove ancora possibile.

(Sez. App. II, 6 giugno 2012, n. 369)

Danno risarcibile

Invero, se è incontestabile che la nozione del danno erariale risarcibile ha da molto

tempo abbandonato, sia in dottrina che in giurisprudenza, il connotato della deminutio patrimonii per ricomprendere anche le lesioni di interessi pubblici tutelati dall'ordinamento e comunque economicamente valutabili (si pensi al danno all'immagine, al danno cosiddetto da disservizio ecc.) ciò non significa che ogni lesione, nella specie quella delle regole dell'evidenza pubblica in materia di contratti, possa in re ipsa, equivalere a prova di un danno ontologicamente sussistente. Occorrono dunque, nel caso di specie, elementi di prova che dimostrino che la spesa, pur a fronte di lavori integralmente eseguiti e collaudati e quindi di una incontestata controprestazione resa, è stata invece, seppure solo in parte, un esborso dannoso in quanto non bilanciata da alcuna utilità acquisita al patrimonio del soggetto pubblico. Né è possibile richiamare l'art.1226 c.c. in quanto norma che se consente di quantificare in via equitativa il danno, presuppone, secondo la pacifica giurisprudenza civile e contabile che ne stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'an.

(Sez. II App., 1° marzo 2013, n. 130)

Danno da disservizio

Il danno da disservizio presuppone l'esistenza di un pubblico servizio al quale è correlato il nocumento, e consiste nell'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia recato inefficacia o inefficienza a tale azione, potendo sussistere, quindi, il danno da disservizio allorquando l'azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 28 novembre 2016, n. 183)

Nella continuità della condotta illecita si rinvencono le ragioni della sussistenza del danno da disservizio, essendo evidente che il *modus operandi* difforme dal modello definito dalla legge, comporta una devianza dell'azione amministrativa con conseguente utilizzazione di risorse organizzative ed economiche pubbliche per fini diversi da quelli prestabiliti dalla legge stessa. In sostanza, per la sussistenza del danno da disservizio non è sufficiente che si verifichino casi sporadici di devianza rispetto al modello legale, ma occorre che vi sia una gestione complessivamente improntata a grave negligenza.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 2 agosto 2016, n. 829)

Il danno da disservizio è un istituto, elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, il quale presuppone un pubblico servizio al quale correlarsi, e consiste nell'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 22 giugno 2016, n. 243)

Prova

Il danno da disservizio non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poichè deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del Pubblico Ministero che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinare l'efficienza perduta.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 22 giugno 2016, n. 243)

Danno da disservizio - Ingiustificata assenza dal servizio

L'ingiustificata assenza dal servizio di un dipendente pubblico è una delle figure classiche della responsabilità amministrativa per danno da disservizio a causa della mancata resa del servizio causata da una condotta che ha prodotto effetti negativi nella gestione del pubblico servizio, dovendosi rapportare al generale principio dell'equilibrato esplicarsi del sinallagma tra le corrispettive prestazioni dell'amministrazione, da un lato, e dei suoi dipendenti dall'altro.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 12 gennaio 2017, n. 8)

Mancata realizzazione di un programma

Risponde di danno da disservizio, a titolo di responsabilità amministrativa, il funzionario incaricato della realizzazione di una campagna di screening per la prevenzione di tumori femminili alla mammella e al collo dell'utero, ove tale programma non abbia avuto concreta realizzazione a causa di carenze organizzative a lui imputabili per colpa grave.

(Sez. App. I, 15 dicembre 2011, n. 561)

Danno alla concorrenza

Il c.d. danno erariale alla concorrenza è quello conseguente ad affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture, in assenza di una procedura comparativa tra operatori economici; in violazione, pertanto, delle regole comunitarie e nazionali in materia di par condicio e *favor participationis* - dunque un pregiudizio patrimoniale costituito "dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta dall'amministrazione e quella (minore) che, invece, avrebbe potuto ottenere assolvendo l'obbligo della procedura concorsuale". Occorre tuttavia, che venga provato che l'applicazione della normativa concorrenziale avrebbe comportato un risparmio effettivo in capo all'Amministrazione.

(Sez. giurisd. Sicilia, 13 febbraio 2014, n. 293)

L'omissione della gara costituisce un indizio di danno alla "concorrenza", in quanto suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, di un sospetto, occorre dimostrare che nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico e la prova potrà essere fornita utilizzando ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello

stesso genere di quello in contestazione. Solo in ipotesi di dimostrata esistenza del danno potrà farsi ricorso alla liquidazione con valutazione equitativa.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 19 luglio 2016, n. 263)

Danno alla concorrenza - Onere della prova

La violazione delle regole sulla concorrenza nei pubblici appalti e forniture sicuramente altera la scelta dell'amministrazione, e comporta nocimento sia ai soggetti aspiranti all'affidamento ed in possesso dei requisiti di legge, per i quali tali regole sono poste a garanzia dell'interesse che la competizione assicuri l'aggiudicazione a favore del migliore a parità di condizioni, sia all'amministrazione, perché tali regole sono finalizzate ad escludere o limitare il rischio che la scelta ricada su un soggetto che non rappresenti, oggettivamente e veritariamente, il miglior esecutore sotto i diversi aspetti (tecnici e finanziari) che il legislatore, ponendo le regole de quibus, ha preso in considerazione. Tuttavia, questo nocimento non rappresenta, al fine della sussistenza di una responsabilità erariale, un danno perseguibile se non quando si traduca in un danno concreto, cioè arrecato al patrimonio dell'amministrazione, pur estensivamente inteso quanto al bene lesa, con onere della Procura attrice di dimostrare che il suddetto rischio, solo ipotetico nell'ottica del legislatore, si è tradotto in un concreto pregiudizio all'erario, e indicare quale esso sia.

(Corte dei conti, sez. giurisd. Lazio, 16 gennaio 2017, n. 14)

Danno all'immagine

Il concetto di danno all'immagine è intimamente legato alla lesione dei beni immateriali della reputazione e dell'estimazione dell'ente e concretamente incide in via immediata sul rapporto di *affectio societatis*, ovvero sulla fiducia che unisce la collettività agli amministratori e pubblici dipendenti e, in via mediata, sulla capacità di realizzazione dei fini istituzionali, minando la base del buon funzionamento dell'istituzione, trovando un collegamento funzionale con gli stessi principi costituzionali di legalità, trasparenza e buon andamento (articolo 97 Cost.) per il notevole impatto sociale in quanto, a fronte dell'intervenuta lesione del decoro dell'ente pubblico, si incrinano i sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni propri del rapporto amministrati/amministratori.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 29 dicembre 2016, n. 1456)

Codice della giustizia contabile - Danno all'immagine

Il nuovo quadro normativo che sembra emergere dopo l'entrata in vigore del Codice della giustizia contabile sembra prevedere un'azione di responsabilità per danno all'immagine ancora condizionata dall'esistenza di una presupposta sentenza penale passata in giudicato che abbia accertato una fattispecie di reato nella quale il soggetto danneggiato sia una pubblica amministrazione, ma non più limitata ai c.d. "reati contro la pubblica amministrazione", essendo venuta meno l'espressa limitazione prevista dal combinato disposto dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 e 17, comma 30-ter, primo periodo, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, e dovendosi inten-

dere l'espressione "derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione", contenuta nell'art. 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel senso di reato del quale sia soggetto passivo/danneggiato la pubblica amministrazione, casistica che, ovviamente, spazia per tutte le fattispecie penali.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 28 novembre 2016, n. 181)

Diffusione della notizia

Ai fini della sussistenza del danno all'immagine non è sufficiente la sola esistenza del fatto reato, c.d. danno evento, ma si richiede che dal medesimo sia scaturita come, conseguenza diretta, la lesione perpetrata dalla condotta infedele, c.d. danno conseguenza. La diffusione della notizia deve considerarsi fondamentale per l'esistenza stessa del danno all'immagine, poiché costituisce l'unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all'onorabilità dell'ente pubblico per effetto dell'illecito perpetrato da un suo funzionario.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 21 ottobre 2016, n. 536)

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 19 febbraio 2016, n. 58

La diffusione della notizia deve considerarsi fondamentale per l'esistenza stessa del danno all'immagine, poiché costituisce l'unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all'onorabilità dell'ente pubblico per effetto dell'illecito perpetrato da un suo funzionario. Non importa, però, attraverso quale modalità avvenga la diffusione della notizia per le indagini interne della P.A. o quelle di Polizia Giudiziaria (a mezzo stampa, attraverso un comunicato, per effetto della presenza di testimoni al fatto illecito commesso dal dipendente o altro), poiché ciò che conta è la prova che tale diffusione vi sia stata e che abbia determinato discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa dal dipendente, con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell'operato dell'ente e, più in generale, dell'istituzione pubblica che rappresenta.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 19 febbraio 2016, n. 58)

Danno all'immagine - Assenteismo fraudolento

La fattispecie contemplata dall'art. 55 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 si iscrive tra le disposizioni disciplinanti il lavoro pubblico che mirano ad ottenere una maggiore efficacia del sistema sanzionatorio con l'individuazione, direttamente ad opera del legislatore, di alcune tipologie di infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione di specifiche sanzioni, anche di carattere non disciplinare e segue una tendenza recente diretta ad individuare direttamente e concretamente le ipotesi di danno erariale, in settori ritenuti di particolare importanza per l'andamento dell'attività degli uffici pubblici. Essa presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto alla disciplina generale del c.d. "danno all'immagine", attesa la sua natura speciale, siccome volta a sanzionare la fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine) derivatone a carico della P.A.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 21 ottobre 2016, n. 542)

14 ELEMENTO SOGGETTIVO

Art. 1, co. 1, legge n. 20 del 1994

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Dolo

Nell'ambito del processo per responsabilità amministrativa, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo è sufficiente accertare che ci sia stata, in capo al convenuto in giudizio, una accertata volontà colpevole, intesa come intenzionale volontà di comportarsi in modo contrastante a quanto previsto dalla legge, senza che sia necessario individuare un preciso disegno diretto ad arrecare un predeterminato danno alla Amministrazione di appartenenza. È sufficiente, in sostanza, che il convenuto sia consapevole di porre in essere una condotta *contra legem*, foriera di danno erariale, mentre non si richiede che l'interessato abbia dettagliatamente previsto un danno patrimoniale ed abbia posto in campo una ben specifica e tipizzata attività volta a concretizzarlo, non essendo richiesta la certezza assoluta della qualificazione giuridica dell'illecito. (Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 6 ottobre 2016, n. 476)

Il dolo - titolo di imputazione soggettiva delle condotte (fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave: art. 1, comma 1, l.n. 20 del 1994 e s.m.i.) integranti ipotesi di responsabilità amministrativa - è un coefficiente soggettivo reale, e non normativo come la colpa grave, che necessita per il suo accertamento di una compiuta analisi delle concrete modalità della condotta posta in essere dal presunto responsabile, così come emergono dal complesso degli elementi di fatto acquisiti al processo e che connotano i parametri di rappresentazione e volizione della condotta stessa. (Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 9 marzo 2016, n. 252)

Dolo contrattuale

Nel caso di violazioni riferite alla prestazione di attività lavorativa nel periodo di malattia implica la sussistenza dell'elemento soggettivo, almeno come dolo c.d. contrattuale, in relazione al grado di partecipazione psichica rispetto all'evento, soprattutto in relazione alla violazione consapevole delle fondamentali (e perciò conosciute o, comunque, conoscibili) norme (primarie, del contratto di lavoro e di deontologia professionale) che disciplinano l'esatta erogazione delle prestazioni professionali rientranti nella qualifica rivestita, sulla base di rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 12 luglio 2016, n. 258)

Mentre il dolo penale viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di persona imputabile, il dolo contrattuale consiste nel proposito consapevole di non adempiere ad un obbligo, ossia di violare intenzionalmente i doveri riconducibili all'espletamento del rapporto di impiego, ovvero di servizio per quanto concerne i soggetti privati.

(Corte dei conti, sez. giurisd. Piemonte, 23 gennaio 2017, n. 7)

Colpa grave

Funzione

La limitazione della responsabilità ai fatti commessi con colpa grave è un vantaggio per il danneggiante sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti perché il legislatore ha voluto valutare favorevolmente lo svolgimento di attività in strutture complesse, dove, talvolta, vi sono errori e manchevolezze in altre parti degli apparati amministrativi che possono incidere sui risultati di chi si trova ad agire e, quindi, la limitazione alla colpa grave attenua il rischio di rispondere per fatti che non si è in grado di controllare integralmente, consentendo di attribuire la responsabilità a chi ha agito in tale stato, proprio perché la gravità dello scostamento dal paradigma del buon funzionario permette di addebitare il danno anche in presenza di eventuali difetti dell'apparato organizzativo.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 14 gennaio 2016, n. 18

Nozione

L'elemento soggettivo si qualifica come connotato da colpa grave se il soggetto agente ha tenuto un comportamento che, nel momento in cui l'azione è stata posta in essere e nelle condizioni in cui lo stesso ha potuto operare, doveva e poteva essere diverso in aderenza agli obblighi di servizio. Infatti, l'attuale regime della responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave, quale delineato nella novella legislativa del 1994-1996, si propone di conciliare la tutela del soggetto danneggiato con un non eccessivo appesantimento delle condizioni del responsabile dell'evento dannoso; ciò nel senso che la rilevanza e la centralità della colpa, quale motivo di responsabilità per il risarcimento del danno non costituisce più criterio unico per l'individuazione della responsabilità stessa, affiancandosi a quello del rischio che almeno in parte va fatto ricadere sull'Amministrazione danneggiata. In sostanza, la condotta può essere valutata come gravemente colposa solo in presenza di un comportamento del tutto anomalo ed inadeguato, cioè tale da costituire una devianza rilevante dai canoni di ordinaria diligenza e perizia e, comunque, irrispettoso dei più elementari obblighi di servizio, quali individuati in relazione alla posizione dell'agente stesso ed ai livelli di cautela suggeriti dalle concrete circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso.

(Sez. App. I, 8 ottobre 2013, n. 796)

La colpa grave si concretizza in un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio, che non risulta giustificato dalla presenza di situazioni eccezionali ed oggettivamente verificabili, tali da impedire all'agente il corretto svolgimento delle funzioni volte alla tutela degli interessi pubblici a lui affidati. I medici devono ritenersi pertanto responsabili del danno erariale che l'azienda subisce per il risarcimento del danno richiesto ed ottenuto dal paziente o dai parenti del paziente per l'evento lesivo subito.

(Sez. App. Sicilia, 23 gennaio 2012, n. 18)

La colpa grave si fonda sull'evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che sia *ex ante* ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere d'ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito dell'ufficio".

(Sez. riun. 21 maggio 1998, n. 23/A)

Colpa grave - Casi e situazioni

È configurabile la colpa grave nel comportamento del responsabile di una struttura amministrativa che non abbia fornito istruzioni ai funzionari dipendenti sulle modalità di evasione di una richiesta proveniente da un soggetto interessato e non abbia controllato la conclusione del procedimento, così da essersi formato un silenzio rifiuto che ha portato all'accertamento giudiziale dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione.

(Corte conti, App. II, 11 agosto 2017, n. 544)

In relazione all'accertamento della colpa grave non può giovare come esimente l'addotta "inesperienza", essendo evidente che l'assunzione di cariche pubbliche implica l'obbligo di espletare l'incarico con professionalità riversando il massimo scrupolo nelle questioni da decidere, soprattutto laddove si tratti di adottare deliberazioni che implicano la spendita di denaro pubblico.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 22 settembre 2016, n. 948)

La macroscopica violazione delle procedure di spesa e, in particolare la mancata assunzione dell'impegno di spesa, e il conseguente mancato pagamento di servizi acquisiti e utilizzati dall'Ente locale evidenziano la sussistenza di colpa grave in capo al Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente locale (nel caso di specie a seguito di atto di indirizzo il responsabile dei servizi finanziari aveva omesso di attivarsi).

(Corte dei conti, sez. giurisd. Abruzzo, 1° febbraio 2017, n. 10)

Norma di finanza pubblica

L'assoluta chiarezza del dettato normativo dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che prevedeva la gratuità degli incarichi nei consigli di amministrazione degli Enti pubblici (nella specie, un consorzio fra Enti locali) al fine di ottenere risparmi di spesa non si prestava a dubbi interpretativi, cosicché, anche in relazione alla piena consapevolezza dell'intento del legislatore e dei suoi limiti applicativi, la violazione del disposto normativo è indice di sussistenza di colpa grave nei soggetti agenti.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 6 maggio 2016, n. 173)

Applicazione di norme giuridiche

La colpa grave non può ritenersi insita nella mera violazione di legge ma richiede la sussistenza di un *quid pluris* caratterizzato dalla "coscienza e volontà dell'evento, in quanto nel suo comportamento si riscontra assoluta indifferenza nei confronti delle norme, violazione degli obblighi di servizio, trascuratezza e sprovvedutezza della gestione, nonché la coscienza, la volontà e la consapevolezza della propria condotta e la

prevedibilità dell'evento. Conseguentemente, in relazione all'applicazione di norme giuridiche la colpa grave può configurarsi solo in presenza di un'interpretazione in palese contrasto con la lettera della legge ovvero con prassi interpretative e/o orientamenti giurisprudenziali e dottrinari consolidati.

(Sez. giurisd. Calabria, 30 aprile 2013, n. 141)

Procedimento amministrativo ed elemento soggettivo

Nei casi di responsabilità connesse ad attività inerenti a procedimenti amministrativi occorre considerare la possibilità che sussista un margine di rischio di errore, insito nell'attività stessa e normalmente connessa con la presenza di dubbi interpretativi, ai quali la normativa può dar luogo. In questi casi si possono presentare errori (di fatto o di diritto) che sono da considerare quali cause di esclusione della responsabilità, in base al presupposto che si debba riconoscere la scusabilità di un errore interpretativo, a fronte di una normativa non chiara.

La inescusabilità di un errore di interpretazione di norme - di legge, regolamentari o contrattuali - sussiste solo laddove la scelta adottata sia frutto di un'operazione obiettivamente arbitraria, nel senso o che l'erronea percezione di una realtà di diritto risulti non giustificata (l'errore interpretativo, cioè, si sia verificato nonostante una situazione di chiarezza della norma), oppure che l'erronea percezione della realtà di diritto derivi da una scelta prevalentemente orientata da personali opinioni in aperto dispregio di direttive, istruzioni, indirizzi, prassi e pronunce giudiziali note. In questi casi l'errore del dipendente pubblico non è scusabile in quanto poteva essere evitato con un comportamento connotato da normale diligenza.

(Sez. App. I, 8 ottobre 2013, n. 796)

15 PARZIARIETÀ DELLA RESPONSABILITÀ

Art. 1, co. 1-quater, legge n. 20 del 1994

Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

Art. 1, co. 1-quinquies, legge n. 20 del 1994

Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.

In relazione alla natura parziaria della responsabilità amministrativo-contabile, (eccetto l'ipotesi del dolo e dell'illecito arricchimento), come delineata dall'art. 1, comma 1 quater, della l. n. 20/1994, come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 543/1996, conv. in l. n. 639/1996 secondo cui questa Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno "per la parte che vi ha preso".

Invero, per effetto della suddetta parziarietà ciascun soggetto risponde esclusivamente per il fatto proprio, ovvero per le conseguenze derivanti da una azione od omissione e per la sola parte di danno dal medesimo prodotta, con la conseguenza che in caso di compartecipazione nell'illecita condotta la valutazione della responsabilità nei confron-

ti dei soggetti non convenuti in giudizio, va fatta incidere tantum ai soli fini della quantificazione dell'importo della condanna di quelli convenuti che tenga conto della partecipazione di ciascuno alla produzione dell'evento dannoso.

(Sez. App. II, 10 dicembre 2013, n. 750)

16 INTRASMISSIBILITÀ DEL DEBITO

Art. 1, co. 1, legge n. 20 del 1994

Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Se anche il responsabile del danno muore dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, il debito nei confronti dell'Amministrazione non si trasmette agli eredi, se non nei casi e limiti espressamente previsti dalla legge.

(Sez. App. Sicilia, 21 novembre 2012, n. 215)

Consapevolezza da parte degli eredi

Ai fini della chiamata in causa degli eredi è del tutto irrilevante l'eventuale loro percezione soggettiva circa l'illiceità della provenienza di quanto loro pervenuto a titolo di successione ereditaria, rilevando il solo carattere indebito dell'arricchimento, connesso all'illecita provenienza del denaro.

(Sez. III App., 16 gennaio 2013, n. 25)

17 LA COMPENSAZIONE CON IL VANTAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1, co. 1-bis, legge n. 20 del 1994

Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

Norma speciale introdotta nella legge sulla responsabilità sanitaria del 2017

Nel caso di prestazioni lavorative espletate in assenza del titolo di studio richiesto, se anche un indirizzo giurisprudenziale contabile afferma che non possa operare la *compensatio lucri cum damno* in quanto si verrebbe ad alterare il rapporto sinallagmatico tra prestazione ed emolumenti, avendo il legislatore valutato a monte l'utilità della retribuzione correlandola al requisito culturale, deve ritenersi, al contrario, che la valorizzazione dell'*utilitas* competa anche in tali fattispecie dannose, non essendo dal legislatore state contemplate limitazioni all'ambito di operatività della predetta norma, dovendosi ritenere che il riferimento ai vantaggi "*comunque*" conseguiti esclude che la condotta illecita sia *ex se* inidonea a procurare benefici all'amministrazione e/o alla comunità amministrata. Peraltro, per il principio dispositivo *ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.*,

l'onere di provare l'esistenza di un risultato vantaggioso grava sempre sulla parte che invoca la *compensatio*.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 14 novembre 2016, n. 1148)

18 LA RIDUZIONE DELL'ADDEBITO

Art. 1-bis, legge n. 20 del 1994

Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione

Qualora le condotte illecite ascritte al soggetto responsabile configurino inosservanze ai principi di economicità della spesa pubblica e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. non sussistono le condizioni per dare luogo alla riduzione del danno addebitato, anche in ragione della circostanza che trattasi di soggetto investito di funzione apicale all'interno della struttura interessata dal danno erariale de quo, ovvero figura professionale tecnicamente formata e titolata ad assumere consapevolmente le scelte adottate.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 16 febbraio 2017, n. 86)

Illecito doloso

La natura dolosa dell'illecito, unitamente al rilievo secondo il quale il ruolo svolto dall'interessato nella commissione degli illeciti si pone quale fattore decisivo d'incidenza causale, esclude che possa procedersi alla riduzione dell'addebito rispetto al danno cagionato.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 1° dicembre 2016, n. 1262)

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 6 aprile 2016, n. 140

Il potere riduttivo non è esercitabile nel caso di comportamenti dolosi, attesa la particolare intensità dell'elemento soggettivo della condotta che è oggettivamente incompatibile con un giudizio *mitior*.

(Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 6 aprile 2016, n. 140)

La *ratio* del potere riduttivo poggia sulla estrema complessità dell'organizzazione amministrativa pubblica, la quale esclude che, in taluni casi, l'intera responsabilità di un fatto dannoso si possa addebitare al solo convenuto. In proposito occorre considerare sia le situazioni oggettive, ovvero le "concrete situazioni esterne al soggetto" che giustificano l'uso del potere riduttivo, che le situazioni

soggettive inerenti ad altri soggetti, prima fra tutte la stessa pubblica amministrazione. In relazione alle situazioni soggettive proprie del responsabile (o dei responsabili), si può ammettere che possano assumere rilievo quelle esterne al comportamento illecito causativo del danno, come ad esempio, i precedenti di carriera ed il comportamento tenuto dopo il fatto eventualmente volto a limitare il danno, dovendosi ritenere, al contrario, che nessun rilievo, ai fini riduttivi, possano avere le situazioni soggettive strettamente riferite alla colpa o al dolo, trattandosi di presupposti d'imputabilità.

(App. Sicilia, 14 febbraio 2013, n. 46)

Responsabilità medica

Le condizioni previste dagli articoli 52, co. 2, del R.D. n. 1214/1934 e 83 del R.D. n. 2440/1923 per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito sono rinvenibili nell'oggettiva e notoria situazione di grave difficoltà dello svolgimento delle funzioni lavorative all'interno del pronto soccorso, difficoltà amplificate dal numero di pazienti e, nella specie, dalle particolari circostanze di tempo, essendo i fatti avvenuti il giorno di Natale e nella giovane età del medico che all'epoca dei fatti (32 anni), non aveva ancora maturato una significativa esperienza

(Sez. giurisd. Piemonte, 10 dicembre 2013, n. 171)

MASSIMARIO

Responsabile Unico del Procedimento

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 14 luglio 2016, n. 259

Il Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. - che, prima dell'inizio delle procedure di affidamento e dell'inizio dei lavori, non abbia verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente risponde del danno conseguente alla mancata realizzazione dell'opera nel caso emergano preesistenti situazioni ostative al completamento dell'opera (nel caso di specie, rinvenimento di reperti archeologici)

Spese di rappresentanza

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 19 luglio 2016, n. 266

Sono qualificabili come di rappresentanza quelle spese che sono effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, con la conseguenza che tutte le spese effettuate non a fini promozionali oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria. Le spese di rappresentanza, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono e, in mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 17 maggio 2016, n. 183

Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza consolidata ha chiarito tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per iniziative volte a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività. Si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell'ambito di normali rap-

porti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono.

Incarico esterno

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 6 ottobre 2016, n. 476

Il ricorso alla collaborazione di un soggetto esterno può ritenersi consentito per le amministrazioni pubbliche esclusivamente nei casi in cui si debba far fronte, in via transitoria, ad esigenze eccezionali, specifiche e ben delimitate, per il soddisfacimento delle quali occorranzo capacità professionali e conoscenze tecniche altamente specialistiche e, quindi, straordinarie ed esulanti rispetto a quelle che debbono essere necessariamente possedute dal personale in servizio nell'Ente Pubblico. Conseguentemente è illegittimo e foriero di danno erariale (sotto forma d'ingiustificabile spreco di risorse finanziarie pubbliche) il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno per l'espletamento di attività ordinarie e rientranti nelle normali competenze delle strutture burocratiche dell'Ente.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 2 settembre 2016, n. 325

Nella legislazione sono punti fermi, in ottica di contenimento e riduzione della spesa, la verifica specifica della necessità della consulenza, la sua specificità in relazione a una carenza professionale accertata all'interno dell'amministrazione, nonché la sua eccezionalità. Pertanto, rispondono del danno gli amministratori dell'Ente che hanno conferito un incarico esterno inerente alla normale attività amministrativa, oltretutto individuando il destinatario solo sulla base del criterio fiduciario, senza l'effettuazione di alcuna precedente ricognizione interna.

Corte conti, sez. giurisd. II app., 8 febbraio 2012, n. 66

Gli Enti pubblici sono tenuti a provvedere ai compiti istituzionali con la propria organizzazione e il personale dipendente. La possibilità di far ricorso a personale esterno per incarichi di vertice è ammissibile nei soli limiti e condizioni previste dalla legge ovvero qualora sia impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e imprevedute, di natura transitoria. Il conferimento di incarichi esterni al di fuori di dette previsioni implica l'insorgenza di responsabilità amministrativa in capo al soggetto conferente

Incarico esterno - Verifica professionalità interne

Sez. giurisd. Lombardia, 24 marzo 2009, n. 165 (sentenza)

Sussiste la responsabilità amministrativa dei vertici politici e amministrativi di un comune per l'alto numero di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, avulso da qualsiasi previa ricognizione della insufficienza di risorse professionali interne e anche, in alcuni casi, nemmeno sostenuto dalla evidenziazione dell'alto profilo di professionalità richiesto per l'incarico da conferire, quando non addirittura privo del primario supporto costituito dalla formazione universitaria, comportando ciò, oltretutto, una disparità di trattamento nei requisiti richiesti per l'accesso alla dirigenza pubblica.

Incarichi esterni - Uffici di staff

Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 17 febbraio 2016, n. 27

Qualora la nomina di componenti dell'ufficio di staff avvenga per lo svolgimento di attività di amministrazione attiva rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente si è in presenza di una causa diversa da quella tipica prevista dalla legge (funzioni di indirizzo politico e di controllo del sindaco), con evidente illegittimità dovuta ad eccesso di potere per "sviamento del potere dalla causa tipica" e conseguente responsabilità patrimoniale.

Incarico esterno - Ufficio stampa

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 6 ottobre 2016, n. 476

L'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 150/2000, ove ritenuta opportuna, deve sempre rispondere ad una comprovata specifica esigenza operativa dell'ente, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, fatto salvo quanto espressamente richiesto, e anzi imposto, dalla menzionata legislazione, secondo la quale (art. 6, comma 2 menzionato) *"Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge"*.

Incarichi esterni - Danno

Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 17 febbraio 2016, n. 27

I limiti al conferimento di funzioni dell'Ente a soggetti esterni sono posti a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica, cosicché la preservazione di tali valori ha luogo, oltre che attraverso la fissazione di tetti quantitativi alla spesa, anche mediante l'imposizione di vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e procedure che legittimano l'esborso. Conseguentemente, il rispetto delle limitazioni di carattere modale è presupposto di legittimità della spesa sostenuta e le lacune procedurali, rilevabili per il tramite della motivazione dei provvedimenti, non sono meri vizi inficianti l'azione amministrativa con rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità dei provvedimenti stessi, ma si riverberano anche sugli effetti economici prodotti da questi, rendendo, automaticamente, dannosa per l'erario la conseguente spesa.

Consulenza globale

Sez. giurisd. Friuli Venezia Giulia, 17 luglio 2009, n. 228

Sussiste la responsabilità amministrativa nel conferimento di incarico professionale avente il contenuto della consulenza legale di tipo "globale", diretta alla risoluzione delle problematiche di rilievo che possono prospettarsi nei diversi settori di attività dell'ente pubblico (nella specie, A.R.P.A.), anche per la irragionevolezza economica della clausola contrattuale che rimetta al professionista incaricato la determinazione del

grado di complessità della questione trattata, al fine di percepire un compenso a tariffazione separata dal forfait annuo.

Compenso aggiuntivo

Corte conti, sez. giurisd. Puglia, 25 novembre 2013, n. 1547 (sentenza) (mass non rep)

È responsabile patrimonialmente il dirigente di un Ente locale che ha provveduto a liquidare e corrispondere a sé e ad altri funzionari dell'Ente locale compensi aggiuntivi, in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dalla normativa vigente (artt. 2, 24 e 45 del d.lgs. 165/2001) e dalle disposizioni contrattuali (art. 10 CCNL 31 marzo 1999, personale del comparto), poiché la regola dell'onnicomprendività della retribuzione dei pubblici dipendenti non è collegata solo all'espletamento dei compiti riconducibili alla qualifica ed all'ufficio ricoperto ma anche alle attività connesse ai fini istituzionali dell'Ente, unitariamente considerati, in quanto al dipendente pubblico, in mancanza di una norma legittimante e di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esulanti i doveri d'ufficio e comunque da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro, nulla è dovuto al di fuori di quanto oggetto di contratto.

Sez. giurisd. Campania, 11 ottobre 2013, n. 1347 (sentenza) (mass non rep)

La corresponsione di un compenso aggiuntivo al Segretario comunale per la partecipazione al Nucleo di valutazione costituisce danno erariale poiché si tratta di un incarico aggiuntivo, già retribuito in base alle previsioni del CCNL. Conseguentemente, il Responsabile dei servizi finanziari che abbia autorizzato il pagamento del maggior importo, non regolamentato dalla contrattazione collettiva, risponde di danno erariale.

Spese legali sostenute dal funzionario

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 10 gennaio 2017, n. 2

L'accollo degli oneri per la tutela legale non è un atto vincolato per l'Amministrazione bensì discrezionale, in quanto richiede l'accertamento della sussistenza di una serie di presupposti, quali: la necessità dell'ente pubblico di tutelare propri diritti ed interessi; la diretta connessione della vicenda alla posizione rivestita dal dipendente ed all'adempimento dei doveri di servizio; l'insussistenza di un conflitto di interessi, il che significa che il dipendente non deve perseguire un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all'ente o addirittura contrario alle sue finalità istituzionali.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 3 febbraio 2017, n. 66

Il sistema di accollo delle spese legali dei dipendenti degli enti locali si atteggia in modo diverso rispetto a quello dei dipendenti statali per i quali è espressamente previsto un sistema a rimborso ed il parere di congruità della parcella da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato (art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 543/1996, conv. nella l. n. 639/1996 e art. 18 del d.l. n. 67/1997, conv. nella l. n. 135/1997, come autenticamente interpretati dall'art. 10 bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, conv. nella l. n. 248/2005 e succ. modd.), e, pertanto, il gradimento preventivo costituisce un requisito indispensabile per permettere che la spesa gravi sul bilancio dell'ente pubblico, a prescindere dalla forma di

copertura finanziaria della spesa stessa, tenendo conto che il gradimento può intervenire anche successivamente, purché prima della liquidazione della parcella.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 7 marzo 2016, n. 83

Configura responsabilità amministrativa patrimoniale l'adozione e la delibera che dispone il rimborso di spese legali agli amministratori locali poiché il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra i funzionari onorari e l'ente, un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.

Professore universitario - Esercizio del commercio e dell'industria

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 17 gennaio 2017, n. 26

Il divieto di svolgimento da parte del docente universitario, anche se con rapporto di lavoro a tempo definito, del commercio e dell'industria, è espressamente previsto dal d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11, che stabilisce appunto che il rapporto di impiego a tempo definito è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, nonché dall'art. 1 del d.l. 2 marzo 1987 n. 57, conv. dalla l. 22 aprile 1987, n. 158 (nel caso di specie si trattava di attività di amministrazione di una società). Esso trova ragione nel carattere esclusivo dell'attività del pubblico dipendente e nell'esigenza di evitare conflitti d'interesse in cui può venire a trovarsi il docente universitario che svolga appunto un'attività industriale o commerciale.

Professore universitario - Incompatibilità

Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, 19 gennaio 2017, n. 10

In base al quadro normativo vigente, sussiste la generale incompatibilità dello *status* di professore universitario, ordinario o associato, e di ricercatore, con rapporto d'impegno lavorativo a tempo pieno, con l'esercizio del commercio e dell'industria, facendo salva unicamente la costituzione di società con caratteristiche di *spin-off* o *start up universitari*, nonché le incompatibilità previste dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 382/80. È concessa, tuttavia, la possibilità a docenti ed a ricercatori universitari, che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno, di svolgere alcune tipologie di attività anche in assenza di una preventiva autorizzazione del Rettore, quali Valutazione, Referaggio, Didattico-seminariale purché occasionale, Collaborazione scientifica e di consulenza, Comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché per tutte le attività pubblicistiche ed editoriali in genere.

Attestazione di falsa presenza in servizio

Sez. giurisd. Molise, 13 dicembre 2012, n. 122

È indiscutibile che la commisurazione del nocumento arrecato parametrato nei termini stabiliti dall'art. 55-quinquies, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non configura una responsabilità di tipo sanzionatorio, atteso che la portata applicativa della norma, sotto tale profilo, è pur sempre connessa ai principi civilistici del risarcimento del danno puro (tempo effettivo lavorato) ed è quindi manchevole del carattere, per così dire, "afflittivo" e prettamente "repressivo".

Sez. riun. giurisd., 3 agosto 2011, n. 127QM/2011

L'art. 55-quinquies, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non si limita a prevedere genericamente la responsabilità amministrativa come conseguenza della falsa attestazione della presenza in servizio stabilisce anche la tipologia della punizione o la precisa entità del pagamento dovuto (sia pure, talora, fissato tra un minimo e un massimo), con conseguente impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare al responsabile, una volta individuato, un importo diverso.

Azienda sanitaria - Disavanzo

Sez. giurisd. Calabria, 25 febbraio 2012, n. 3

Non sussiste responsabilità a titolo di colpa grave in capo al Direttore generale di azienda sanitaria per il disavanzo registrato a consuntivo, relativamente ai costi sostenuti per l'acquisto delle prestazioni di ricovero ospedaliere, quando la Giunta regionale abbia assegnato tardivamente le risorse finanziarie, in tal modo condizionando l'attività di programmazione delle aziende sanitarie, che solo tardi hanno potuto predisporre il bilancio preventivo ed il piano attuativo e si sono trovate a stipulare i contratti con le strutture private quando ormai gran parte delle prestazioni erano già state erogate.

Esercizio attività libero professionale

Sez. App. Sicilia, 24 gennaio 2012, n. 22

È consentito al sanitario di prestare l'attività libero-professionale solo nella disciplina di appartenenza, mentre occorre che il suo esercizio sia concordato e preventivamente autorizzato dall'azienda, anche al fine di garantire comunque all'attività istituzionale un carattere prioritario rispetto a quella libero-professionale; non vi è, dunque, alcuna discrezionalità da parte del medico né di scegliere la specializzazione in cui spiegare la propria opera, né di cambiare i giorni e gli orari concordati ed autorizzati da parte dell'amministrazione.

Responsabilità medica

Sez. giurisd. Sicilia, 7 marzo 2014, n. 382

L'involontaria dimenticanza di strumenti di sala operatoria nell'addome di un paziente rivela una grossolana imperizia e una macroscopica violazione di elementari regole comportamentali che il chirurgo deve rispettare nello svolgimento delle sue professioni, con ciò incarnando quella colpa grave utile a realizzare un'ipotesi di responsabilità censurabile innanzi alla Corte dei conti.

Sez. giurisd. Umbria, 11 dicembre 2013, n. 138

Nella drammatica vicenda dell'abbandono di uno strumento chirurgico nel corpo di un

paziente, la Corte dei Conti umbra ha ritenuto responsabili in via amministrativa i chirurghi e gli infermieri, che hanno partecipato all'intervento, per il danno erariale cagionato dal pagamento della franchigia alla Compagnia di assicurazione che ha indennizzato la vittima della negligente "dimenticanza".

Attività esterna - Medico

Corte dei conti, sez. giurisd. Puglia, 20 gennaio 2017, n. 18

Il dirigente medico avente rapporto esclusivo con la struttura aziendale di riferimento può svolgere, a fronte di questa scelta, soltanto attività libero professionale in regime di intramoenia, anche se allargata al proprio studio privato, e l'A.S.L. gli riconosce la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e l'indennità di esclusiva (oltre che quella di sostituzione, se spettante). Nel momento in cui il sanitario deliberatamente violi le disposizioni poste a presidio del rapporto di esclusività e di tutela delle energie professionali a favore del datore di lavoro pubblico, svolgendo attività professionale non avente i requisiti indicati ovvero oltre i limiti consentiti, le voci retributive riconosciute dalla A.S.L. diventano indebite e legittimano l'azione risarcitoria.

Incarico a tempo determinato

Corte dei conti, sez. giurisd. Molise, 31 gennaio 2017, n. 9

Costituisce danno alla finanza pubblica il conferimento di un incarico da parte di un Ente locale e la sua proroga in assenza dei presupposti di legge poichè la disciplina del conferimento di incarichi a soggetti esterni, da parte della Pubblica amministrazione, comunque denominati e qualificati, è stata oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore, il quale ha definito in maniera sempre più restrittiva, e in modo netto e rigoroso, i presupposti per il conferimento degli stessi (nel caso di specie l'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che possano essere stipulati "solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente" e la verifica non era stata effettuata).

Dirigente privo di laurea

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 6 febbraio 2017, n. 70

Nel caso di rapporto di lavoro instaurato con un soggetto che non è in possesso del titolo di studio richiesto per la posizione, la valorizzazione dell'*utilitas* derivante dalla prestazione compete alla ponderata valutazione del giudice contabile, ed il riferimento ai vantaggi "*comunque*" conseguiti dunque esclude che ogni spesa determinata da una condotta illegittima sia *ex se* inidonea a procurare un beneficio alla P.A. e/o alla comunità amministrata dal momento che va ricondotta al principio di matrice civilistica della *compensatio lucri cum damno*. Tuttavia, l'esistenza di un risultato vantaggioso non può essere affermata in termini apodittici e generici ma deve essere dimostrata dal convenuto in giudizio, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti *ex art. 2729 c.c.* in quanto costituisce un fatto diretto a ridurre la pretesa attrice, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della medesima.

In senso contrario, ritenendosi che in caso di mancato possesso del titolo di studio, l'*utilitas* non possa essere valutata, ovvero al più limitatamente alla sola quota di retri-

buzioni riconducibile a mansioni generiche e fungibili, non anche a quelle aventi uno specifico contenuto di professionalità (Sez. App. Sicilia 127/2011, n. 234/2010; Sez. III Appello n. 279/2001).

Sanzioni amministrative

Sez. giurisd. Lazio, 17 febbraio 2014, n. 164 (sentenza)

Anche le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate all'ente sono un danno per le sue finanze, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che le stesse siano versate ad altra p.a.

Sez. App. I, 13 febbraio 2012, n. 57 (sentenza)

Nell'ipotesi di sanzioni amministrative inflitte a dipendenti pubblici in relazione al compimento di attività inerenti ai compiti istituzionali il pagamento deve essere effettuato dal soggetto interessato e non può essere addossato al bilancio dell'Ente.

Sanzione amministrativa - Garante Privacy

Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 14 febbraio 2017, n. 32

La normativa contenuta nel D.L.vo n. 196/2003 (recante il "Codice delle norme in materia di protezione dei dati personali") è assai complessa ed articolata, ragion per cui, considerata anche la molteplicità degli adempimenti procedurali da porre in essere, non è affatto agevole individuare, nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche ed, in particolare, di quelle degli Enti Locali, il soggetto che debba ritenersi effettivamente responsabile della mancata tempestiva predisposizione delle misure indispensabili per garantire la sicurezza dei dati personali e, quindi, in carenza di specifici elementi caratterizzanti la singola fattispecie concreta, non può essere identificato "*tout court*" nel sindaco, in quanto Organo di vertice dell'Amministrazione comunale.

Contratti pubblici - Cooperative sociali

Corte dei conti, sez. giurisd. Abruzzo, 16 febbraio 2017, n. 16

Se è innegabile che particolari esigenze di tutela di categorie protette o svantaggiate possano giustificare una deroga al principio di concorrenza (essendo, del resto, previsto che il principio stesso di economicità possa essere subordinato a criteri ispirati, tra l'altro, anche a esigenze sociali: v. art. 2, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; v. anche art. 30, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), non può tuttavia ammettersi che il *favor* legislativo si traduca in arbitrio, addirittura esonerando la stazione appaltante da un minimo di confronto comparativo rispetto ad altri eventuali concorrenti, anch'essi rientranti nella medesima categoria delle cooperative sociali o in altre categorie protette.

Sovvenzioni e contributi pubblici

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 20 febbraio 2017, n. 105

In materia di sovvenzioni, contributi e finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di specifici programmi, il soddisfacimento dell'interesse pubblico deriva dalla realizzazione del progetto, fatto proprio dall'Amministrazione, secondo le indicazioni programmatiche da essa definite. Laddove non è possibile ritenere siffatta realizzazione in presenza di *opus* diversi, di modificazioni sostanziali del pro-

gramma, ovvero di accertata non ammissibilità di spese in quanto non rispondenti ad effettive prestazioni remunerate insorge la responsabilità in capo ai soggetti che hanno ottenuto il contributo.

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 3 maggio 2016, n. 473

In materia di concessioni di contributi o di altre agevolazioni da parte di un ente locale, le disposizioni del regolamento del Comune rappresentano la cornice entro la quale può legittimamente dispiegarsi la discrezionalità amministrativa, essendo consentito derogare a tali disposizioni solo in presenza di documentate e motivate circostanze di fatto necessitanti una disciplina difforme da quella di carattere generale. La scelta in deroga deve, ovviamente, essere ponderata con i criteri della congruità e della razionalità del mezzo utilizzato rispetto ai fini da raggiungere e alle circostanze del caso concreto.

Sistemi informatici

Corte dei conti, sez. giurisd. Lazio, 26 settembre 2016, n. 269

Qualora l'amministrazione pubblica acquisiti un sistema informatico ed ometta ogni utilizzo dello stesso in relazione alla sua inidoneità all'uso per il quale si era proceduto all'acquisizione, deve ritenersi che l'ammontare del danno sia pari alla somma spesa per l'acquisto.

Cumulo impieghi

Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 2 dicembre 2016, n. 190

Il rapporto di lavoro con il datore pubblico è caratterizzato, a differenza di quello privato, dal regime della esclusività con connessa impossibilità di svolgimento di altre attività lavorative. Infatti, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 della Costituzione), per preservare le energie del lavoratore e per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione che potrebbe subire nocimento laddove i dipendenti pubblici si dedicassero ad attività caratterizzate da continuità e professionalità o coltivassero in tale ambito interessi contrastanti con quelli della Amministrazione pubblica, di guisa che verrebbe a minarsi l'indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della stessa amministrazione.

Contratto di finanza derivata

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 7 dicembre 2016, n. 1306

La Giunta comunale che ha autorizzato il Responsabile del Servizio finanziario e quest'ultimo sono responsabili del danno conseguente alla conclusione di un contratto di finanza derivata che presentava un costo occulto ed implicito che non è stato individuato, attesa l'assoluta ed inescusabile superficialità con cui hanno proceduto nell'esame ed approvazione della proposta contrattuale, affidandosi unicamente alle conoscenze specifiche del funzionario della banca proponente

Retribuzione di posizione e di risultato

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 16 dicembre 2016, n. 1346

Costituisce illecito contabile patrimoniale l'erogazione della retribuzione di posizione nella misura massima effettuata non sulla base di una previa valutazione della speci-

fica posizione funzionale conferita al dipendente, bensì annualmente - a congruaggio dell'importo minimo già liquidato - facendo esclusivo riferimento alle ordinarie funzioni espletate dal dipendente. Analogamente, costituisce illecito l'erogazione della retribuzione di risultato (anch'essa liquidata sempre nella misura massima), conferita senza che fossero previamente stabiliti i risultati da raggiungere e, quindi, senza che potesse essere in concreto verificato se quei risultati predeterminati fossero stati effettivamente raggiunti, oltretutto senza che neppure fosse stato nominato il Nucleo di valutazione.

Contributi comunitari

Corte dei conti, sez. giurisd. App. Sicilia, 12 maggio 2016, n. 56

Le norme statali (il D.P.R. n.503/1999, i decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali emanati in date 4.4.2000, 10.8.2001 e 17.4.2003, le circolari n.35 del 24.4.2001 e n.23 del 24.4.2003, diramate dall'A.G.E.A.), con le quali è stata data attuazione alla disciplina comunitaria in materia, dispongono che il soggetto richiedente l'erogazione di contributi agricoli parametrati all'estensione dei terreni coltivati debba essere in possesso di un valido titolo giuridico, debitamente documentato, che gli attribuisca la legittima disponibilità della singola particella di terreno per la quale ritenga d'aver diritto alla concessione del beneficio economico. La mancanza di un valido titolo giuridico che attribuisca al soggetto interessato la legittima disponibilità della singola particella di terreno, rende illecita la percezione del contributo pubblico, non potendo assumere alcuna significativa rilevanza l'asserita sussistenza del "possesso materiale" del fondo, da parte di colui che richiede la concessione del beneficio, anche in relazione alla circostanza che l'art. 53 del regolamento CE n.796/2004 e l'art. 60 del regolamento CE n.1122/2009 prevedono espressamente la decadenza dal diritto a fruire dell'intero ammontare del "premio" annualmente riscosso, ove venga accertato che il soggetto interessato aveva intenzionalmente inoltrato all'Amministrazione istanze corredate da dichiarazioni non veritiere, al fine di ottenere l'erogazione di contributi in misura maggiore rispetto a quella che sarebbe spettata.

Impegno di spesa

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 21 giugno 2016, n. 237

L'atto con il quale si dispone l'ordinazione di una fornitura di beni o servizi senza l'adozione dell'atto di impegno e senza alcun accantonamento delle necessarie risorse finanziarie costituisce una grossolana violazione di fondamentali norme giuscontabili, tale da non poter che essere ascritta ad inescusabile negligenza di colui che, con comportamento omissivo, l'ha determinata. Nessun rilievo assumono circostanze quali la politica di tagli dei capitoli di spesa per la fornitura di beni e servizi che non possono essere considerate giustificative dell'omessa osservanza della corretta procedura di spesa da parte dell'appellante.

Indebitamento e gestione del debito - Anticipazione di tesoreria

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 18 gennaio 2016, n. 7

L'art. 222 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 autorizza, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione di tesoreria, escludendo in questo modo che la stessa possa essere ricondotta alla categoria dell'indebitamento ed evitando, quindi, un problema di compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., nei limiti in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa. In sostanza nei modelli di anticipazione di cassa consentiti dalla legislazione statale, compatibile con i vincoli europei attinenti agli equilibri di tendenziale pareggio del bilancio statale (globalmente inteso), sono incorporati i confini soggettivi (limitazione al solo tesoriere della possibilità di concederla) ed oggettivi (fissazione della misura e della durata in termini ridotti affinché non si risolva in un'anomala forma di copertura della spesa) delle prerogative dell'ente territoriale attinenti al rispetto del vincolo in questione.

Revisori dei conti

Corte dei conti, sez. giurisd. App. III, 7 marzo 2016, n. 82

Se anche i revisori durante gli anni in cui hanno svolto il loro mandato non hanno mai intercettato, neppure con tecniche di campionamento, una determina irregolare, pone dubbi sull'effettività del loro controllo, occorre considerare che l'obiettivo decettività delle attività illecite dei responsabili principali rendeva particolarmente difficile un'indagine in tal senso, occorrendo l'acquisizione di tutta la documentazione della determina di spesa presa in considerazione che, pure, era apparentemente corredata di tutti gli elementi a sostegno. Ne consegue che i revisori dei conti nel caso di commissione di illeciti che si concretino nella falsificazione, ideologica o materiale, di documenti vanno esenti da responsabilità se hanno posto in essere le ordinarie attività di controllo.

Espropriazione

Corte dei conti, sez. giurisd. App. II, 8 marzo 2016, n. 248

Nell'ipotesi di danno conseguente a procedure espropriative non andate a buon fine la responsabilità non può ricadere solo sull'amministratore in carica alla scadenza del periodo, in quanto il danno indiretto subito dall'ente locale in conseguenza della condanna civile scaturisce - in applicazione del principio generale recato dall'art. 41, comma 1, c.p. - dall'inerzia tenuta anche dai soggetti cessati costituendo l'antecedente causale di quella dei subentranti, sempreché, ovviamente, le risultanze attestino la sussistenza di condotte omissive imputabili all'amministratore in carica nel periodo di occupazione legittima.

Assessore - Inerzia

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 30 marzo 2016, n. 130

L'Assessore competente che rimanga inerte a fronte di un ordine obbligatorio e non eludibile del Giudice amministrativo, senza adottare alcun provvedimento dovuto (in presenza peraltro di schemi provvedimentali già sussistenti) e lasci che lo stesso provvedimento venga adottato da un Commissario ad acta (con aggravii di spese a carico dell'Ente Locale) è responsabile di un comportamento dannoso per l'erario comunale

ed è connotato dall'elemento psicologico della colpa grave, trattandosi di amministratore pubblico di vertice, che, per il ruolo rivestito e per la responsabilità insita in chi riveste una funzione pubblica esponenziale di interessi collettivi diffusi, ha il dovere giuridico e morale di tenere indenne il proprio ente da conseguenze economiche pregiudizievoli

Esecuzione del giudicato

Corte dei conti, sez. giurisd. App. I, 30 marzo 2016, n. 130

Se anche eventuali pressioni o consigli di tipo “politico” possono incidere su un amministratore pubblico, tuttavia a fronte dell'inequivoco ordine del Giudice amministrativo di procedere con l'adozione di specifiche varianti, su istanza dei privati cittadini ricorrenti, è ineludibile e doveroso eseguire il giudicato entro il termine ivi previsto (30 giorni) senza indugiare, perché, in questo caso non vi è alcuna discrezionalità da parte dell'amministratore pubblico.

APPENDICE

La responsabilità sanitaria

Legge 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 5

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Art. 7

Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

Art. 8

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che

hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Art. 9

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o socio-sanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercen-

te la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causata dall'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

Art. 10

Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del de-

creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziali. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.

Art. 13

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Studi & Ricerche "Temi di accertamento tributario" - OTTOBRE 2017	☐	€ 40.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 137 "Reverse charge e split payment" - OTTOBRE 2017	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Studi & Ricerche "Abuso del diritto e conseguenze penali" - SETTEMBRE 2017	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 136 "Gli immobili delle persone fisiche" - SETTEMBRE 2017	☐	€ 59.00 (IVA incl.)
Manuali "Manuale delle società pubbliche" - (II EDIZIONE) - SETTEMBRE 2017	☐	€ 75.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 135 "I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti" - SETTEMBRE 2017	☐	€ 54.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 134 "I redditi esteri in dichiarazione" - MAGGIO 2017	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "La compilazione del quadro RW 2017" - (III EDIZIONE) - MAGGIO 2017	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Guide Eutekne "Fisco 2017" - MARZO 2017	☐	€ 95.00 (IVA incl.)
Speciali SCBR "Guida pratica alla contabilità e al bilancio di esercizio 2017" - MARZO 2017	☐	€ 65.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Guida al nuovo bilancio XBRL" - MARZO 2017	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 133 "Le novità del bilancio 2016" - MARZO 2017	☐	€ 59.00 (IVA incl.)
Principi contabili "Gli strumenti finanziari derivati in bilancio - Il nuovo OIC 32" - FEBBRAIO 2017	☐	€ 48.00 (IVA incl.)
Principi contabili "I nuovi OIC - Bilancio 2016" - FEBBRAIO 2017	☐	€ 75.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Il nuovo rendiconto finanziario" - (II EDIZIONE) FEBBRAIO 2017	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 131 "La società a responsabilità limitata" - NOVEMBRE 2016	☐	€ 55.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "La compilazione del quadro RW 2016" - LUGLIO 2016	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 130 "Scioglimento e liquidazione delle società e assegnazione dei beni ai soci" - GIUGNO 2016	☐	€ 54.00 (IVA incl.)
Manuali "Il Collegio sindacale e il sindaco unico" - MAGGIO 2016	☐	€ 110.00 (IVA incl.)
Speciali SCBR "Guida pratica alla revisione legale nelle PMI" - APRILE 2016	☐	€ 58.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 128 "Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni" - MARZO 2016	☐	€ 55.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Il nuovo giudizio del revisore sul bilancio e la relazione dei sindaci" - MARZO 2016	☐	€ 40.00 (IVA incl.)
Manuali "Il nuovo abuso del diritto" - GENNAIO 2016	☐	€ 65.00 (IVA incl.)
► SOLO PER ORDINI INFERIORI A 50 €: SPESE DI SPEDIZIONE (CORRIERE SDA, CONSEGNA IN 24/48 ORE)	☐	€ 5.00 (IVA incl.)

TOTALE

FATTURARE A:

Ragione Sociale / Cognome Nome

Partita IVA / Codice Fiscale

Indirizzo

N.

Cap.

Città

Prov

E-mail

Telefono

Fax

SPEDIRE A (SE DIVERSO DA INDIRIZZO DI FATTURAZIONE):

Cognome Nome

Indirizzo

N.

Cap.

Città

Prov

PAGAMENTO ANTICIPATO A MEZZO BONIFICO BANCARIO O BOLLETTINO POSTALE

- ☐ allego fotocopia bonifico bancario su c/c INTESA SANPAOLO - Sede di Via Monte di Pietà - Torino - IBAN IT12G0306909217100000061135
- ☐ allego fotocopia versamento su c/c postale 31703101 intestato a Eutekne Spa

PRIVACY:

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e utilizzati per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. Ai sensi dell'art. 7 del suddetto DLgs. Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta privacy@eutekne.it.

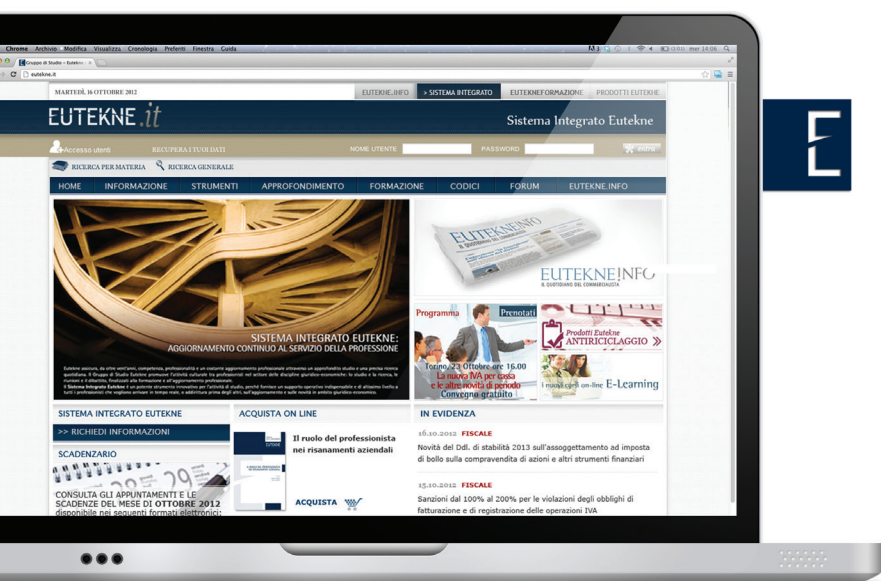
Data

Firma

RICHIEDI LA PASSWORD DI PROVA PER ACCEDERE AI SERVIZI EUTEKNE

Sistema Integrato Eutekne, un grande centro studi al tuo servizio

Un gruppo di colleghi che, partendo dalla loro esperienza, predispone giornalmente materiali di utilizzo pratico e immediato nell'attività professionale. Tutte le esigenze informative dello studio soddisfatte in modo semplice, con alta professionalità e a un costo predefinito.



INFORMAZIONE



STRUMENTI



FORMAZIONE



APPROFONDIMENTO



BANCA DATI EUTEKNE

UN NOSTRO INCARICATO TI ILLUSTRERÀ TUTTE LE POTENZIALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO E TI ATTIVERÀ LE CREDENZIALI PER UTILIZZARE IL SERVIZIO DI PROVA

Cognome

Cap e Città

Nome

Telefono

Studio

Fax

Indirizzo

Email

EUTEKNE SpA

Via San Pio V, 27

10125 TORINO - ITALY

Via Torricelli, 37

37136 VERONA - ITALY

telefono +39 011.562.89.70

fax +39 011.562.76.04

email sistemaintegrato@eutekne.it

web www.eutekne.it

PERCORSO SPECIALISTICO
ANNO FORMATIVO 2017-2018

LE PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E DI DISSESTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI, IL TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E IL BILANCIO CONSOLIDATO

A cura di Giancarlo ASTEGIANO e Andrea ZIRUOLO

SLIDE

Gli istituti per il risanamento finanziario degli enti locali
(a cura di Andrea Ziruolo)

Il bilancio consolidato negli enti locali
(a cura di Andrea Ziruolo)

Il Testo unico sulle società partecipate e decreto correttivo -
Il ruolo dell'organo di revisione economico finanziaria
(a cura di Andrea Ziruolo)

APPROFONDIMENTI

La revisione negli Enti locali - Le responsabilità
e il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti
(a cura di Giancarlo Astegiano)